Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVII - N. 30

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 26 luglio 2000 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE SECONDA
LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2000, n. 14.

Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente ai fatti della prima guerra mondiale.

2. A tal fine la Regione sostiene progetti tesi a favorire:

a) la ricerca, catalogazione, conservazione di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi relativi al primo conflitto mondiale;

b) la realizzazione e l'organizzazione in strutture museali, anche all'aperto, delle testimonianze disponibili;

c) la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica, come sentieri, percorsi, punti di informazione e accesso, attrezzature complementari, dei luoghi teatro delle battaglie che hanno interessato il territorio regionale, anche con iniziative di cooperazione transfrontaliera;

d) la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative del primo conflitto mondiale;

e) le iniziative tese a valorizzare il Friuli-Venezia Giulia quale ideale parco storico del primo conflitto mondiale, anche in collaborazione con analoghe aree storiche oltreconfine.

Art. 2

(Conferenza di servizi)

1. L'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura convoca almeno una volta all'anno una Conferenza di

servizi per le finalità della presente legge.

2. Alla Conferenza partecipano:

a) l'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura o un suo delegato, che la presiede;

b) l'Assessore regionale al turismo;

c) l'Assessore provinciale al turismo o un suo delegato con specifiche competenze per ciascuna Provincia;

d) il Soprintendente per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia o un suo delegato;

f) due rappresentanti di associazioni legalmente costituite che perseguano finalità coerenti con la presente legge;

g) un rappresentante onorcaduti;

h) un rappresentante della promozione turistica regionale;

i) un rappresentante dell'ANCI del Friuli-Venezia Giulia;

l) il Sovrintendente scolastico regionale o un suo delegato.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali.

4. Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di seduta, il compenso previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

(Compiti della Conferenza)

1. La Conferenza:

a) formula proposte alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità della presente legge;

b) esprime parere sul programma predisposto dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e relativo agli interventi di cui all'articolo 5;

c) verifica l'attuazione di tale programma ed approva una relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti.

2. Per espletare i propri compiti la Conferenza può avvalersi di un Comitato scientifico composto da non più di tre storici docenti universitari designati dalla Conferenza stessa.

3. Ai componenti il Comitato scientifico compete il compenso di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 4

(Albo delle guide turistiche)

1. Per le finalità della presente legge è istituito, presso la Direzione regionale del commercio e del turismo, l'albo delle guide turistiche specializzate sul tema storico-scientifico.

2. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 3, comma 2, effettua la selezione per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.

Art. 5

(Contributi per interventi)

1. Nell'ambito degli interventi previsti all'articolo 1, comma 2, l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti:

a) la conservazione, la manutenzione e il restauro di beni immobili quali trincee, camminamenti, grotte fortificate, fortificazioni, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, ai relativi proprietari, pubblici e privati;

b) l'acquisizione e/o sistemazione dei beni immobili da destinare ad uso museale, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, ai soli enti pubblici;

c) la ricerca, acquisizione, catalogazione, conservazione di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi relativi al primo conflitto mondiale, al loro restauro e valorizzazione attraverso attività editoriali, espositive, mostre, seminari, convegni, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, agli Enti locali e ad altre istituzioni ed enti pubblici;

d) la realizzazione e manutenzione di forme di fruizione turistica, anche transfrontaliera, come sentieri, percorsi, punti d'informazione e accesso, attrezzature complementari, dei luoghi teatro delle battaglie che hanno interessato il territorio regionale, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, agli Enti locali, anche in concorso con soggetti pubblici o privati interessati;

e) la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative del primo conflitto mondiale, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, agli Enti locali, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati;

f) la gestione delle strutture di cui alle precedenti lettere, al fine di garantirne la fruizione secondo le finalità della presente legge, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, ad enti pubblici e privati.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), anche associazioni che perseguono finalità coerenti con la presente legge e che rispondano ai seguenti requisiti:

a) operare senza fini di lucro;

b) essere costituite regolarmente con atto o statuto;

c) disporre di strutture o attrezzature e organizzazione adeguata allo svolgimento dei progetti proposti.

3. Gli interventi sono approvati sulla base delle proposte e del parere espresso dalla Conferenza.

4. I contributi sono erogati con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.

5. Le domande di contributo sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate di:

a) relazione illustrativa delle caratteristiche del progetto;

b) descrizione dello stato dei beni immobili o dei luoghi oggetto di intervento;

c) documentazione relativa alla natura e all'entità degli interventi programmati, con un dettagliato piano finanziario.

Art. 6

(Rendicontazione dei contributi)

1. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 5 sono tenuti a rendicontarne l'utilizzo secondo le modalità previste dal capo III del titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 3, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dell'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5175 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 42 - Servizio dei beni culturali - con la denominazione «Contributi a soggetti pubblici e privati per interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base della spesa 54.2.8.2.9. dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 luglio 2000

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

– La legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, reca: «Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale».

Nota all'articolo 6

– Il capo III, titolo II, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 («Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso») reca: «Rendicontazione».

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 113

- d'iniziativa dei consiglieri Fontanelli e Zorzini, presentata al Consiglio regionale in data 16 dicembre 1999;
- assegnata alla III Commissione permanente in data 21 dicembre 1999;
- iscritta all'ordine del giorno del Consiglio regionale, su richiesta dei proponenti, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del Regolamento interno, in data 22 marzo 2000;
- approvata all'unanimità, con modifiche, dal Consiglio regionale, nella seduta del 25 maggio 2000;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 14 luglio 2000, n. 19/2-638/2000 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 maggio 2000, n. 0161/Pres.

Regolamento per l'amministrazione del fondo per la realizzazione della nuova sede degli uffici regionali di Udine, istituito dall'articolo 8, comma 33 della legge regionale 2/2000. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 70, comma 4 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, il quale autorizza l'Amministrazione regionale a realizzare nella città di Udine una nuova struttura funzionale, qualificante anche sotto il profilo urbanistico, da destinare agli Uffici regionali ivi operanti;

VISTO l'articolo 8, comma 27, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, il quale, al fine di realizzare la nuova struttura funzionale, da destinare a sede degli Uffici regionali, di cui al precitato articolo 70, comma 4, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, in un quadro complessivo di interventi coordinati di adeguamento e risanamento del contesto urbano, autorizza l'Amministrazione regionale a definire con il Comune di Udine le necessarie iniziative attraverso apposito accordo di programma;

VISTO il comma 28 del medesimo articolo 8 il quale dispone che la progettazione e la realizzazione della citata struttura di cui all'articolo 70, comma 4, della legge regionale 9/1996, nonché l'attuazione degli interventi specificatamente individuati nell'ambito dell'accordo di programma suddetto sono affidate ad un Commissario straordinario nominato dall'Amministrazione regionale, previa intesa con il Comune di Udine;

RILEVATO che, ai sensi dei successivi commi 30 e 31, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario dispone di personale distaccato dalla Regione ovvero di personale a contratto, si avvale della collaborazione, anche a tempo parziale, di personale del Comune di Udine a tale scopo individuato dal Comune medesimo e non necessariamente assegnato in via esclusiva all'espletamento del predetto incarico e può far ricorso a consulenze ed incarichi professionali esterni, con la precisazione che la spesa per il personale destinato dal Comune di Udine sono completamente a carico della Regione;

VISTO il comma 33 dello stesso articolo 8 il quale, per l'attuazione degli interventi di competenza regionale indicati al menzionato comma 28, istituisce ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7/1999, presso il tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire in regime di mandato da parte del suddetto Commissario;

RILEVATO che, ai sensi del successivo comma 34, al fondo affluiscono i finanziamenti previsti dal bilancio regionale per la realizzazione della nuova struttura da destinare a sede degli Uffici regionali, di cui all'articolo 70, comma 4, della legge regionale 9/1996, nonché ulteriori fondi stanziati per l'attuazione delle opere di competenza regionale previste dall'accordo di programma sopracitato, per le spese per il personale e per il ricorso a professionisti esterni;

RILEVATO altresì che il comma 35 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2000 prevede l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, di apposito regolamento per l'amministrazione del fondo di cui sopra;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

SENTITO il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che nella seduta del 14 aprile 2000, ha espresso all'unanimità parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 21 aprile 2000;

DECRETA

1. È approvato il «Regolamento per l'amministrazione del fondo per la nuova sede degli Uffici regionali in Udine, istituito dall'articolo 8, comma 33, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 maggio 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 giugno 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 232

Regolamento per l'amministrazione del fondo per la realizzazione della nuova sede degli uffici regionali in Udine, istituito dall'articolo 8, comma 33, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

Articolo 1

1. Il fondo per la realizzazione della nuova sede degli Uffici regionali in Udine, istituito dall'articolo 8, comma 33, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, nella forma della gestione fuori bilancio presso il Tesoriere regionale, è affidato in amministrazione al Commissario straordinario di cui al comma 28 del medesimo articolo 8 della legge regionale 2/2000 che vi provvederà osservando le disposizioni della stessa legge regionale 2/2000, i criteri e le direttive della Giunta regionale ed il presente regolamento.

Articolo 2

1. Al fondo affluiscono:

- le somme stanziate dal bilancio regionale per l'attuazione dell'articolo 70, comma 4, della legge regionale 9/1996, relativo alla nuova sede unificata degli Uffici regionali in Udine;
- le somme stanziate nel bilancio regionale per l'attuazione delle opere di competenza regionale previste dall'accordo di programma di cui al comma 27 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2000;
- le somme stanziate nel bilancio regionale per le spese per il personale e per il ricorso a professionisti esterni;
- gli interessi maturati sulle relative disponibilità liquide depositate in uno specifico conto corrente intestato al fondo.

Articolo 3

1. Al fondo sono addebitati gli oneri diretti, connessi e conseguenti all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 28, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, compresi quelli relativi al personale ed al ricorso a consulenze ed incarichi professionali esterni di cui ai commi 30 e 31 dell'articolo 8 medesimo, e quelli di carattere fiscale.

Articolo 4

1. Delle vicende attinenti la gestione del fondo è tenuta evidenza contabile funzionale alla redazione del Rendiconto di cui all'articolo 6, a cura del Commissario straordinario con l'istituzione di sezioni separate in entrata ed in spesa con riferimento:

- agli interventi per l'attuazione dell'articolo 70, comma 4, della legge regionale 9/1996 relativo alla realizzazione della nuova sede degli Uffici regionali in Udine;
- agli interventi per l'attuazione delle ulteriori opere di competenza regionale previste dall'accordo di programma di cui all'articolo 8, comma 27, della legge regionale 2/2000;
- alle necessità di personale, consulenze ed incarichi professionali di cui all'articolo 8, commi 30 e 31, della legge regionale 2/2000.

2. Il Commissario effettua i pagamenti mediante appositi ordinativi al Tesoriere regionale e, a fronte di quietanze d'entrata, accerta gli incassi mediante emissione di ordini di riscossione al Tesoriere medesimo.

3. Il Commissario è tenuto a richiedere la rendicontazione dei movimenti a carico del fondo con cadenza trimestrale.

4. In base alla vigente convenzione di Tesoreria della Regione, al fondo sono praticate le condizioni previste dalla Convenzione stessa, in quanto applicabili.

Articolo 5

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione del fondo per il tramite della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

2. Il Commissario è tenuto a fornire, su richiesta dell'Amministrazione regionale, ogni informazione sullo stato di attuazione dell'attività e sull'amministrazione del fondo.

Articolo 6

1. Il Commissario straordinario trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio il Rendiconto annuale della gestione del fondo redatto ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 e del D.P.R. n. 689 dell'11 luglio 1977 accompagnato da una relazione sull'attività svolta e sulla gestione stessa.

2. La Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio trasmette la suddetta documentazione entro il 30 aprile di ogni anno alla Ragioneria generale per il successivo inoltro alla Corte dei conti.

Articolo 7

1. Il fondo ha durata di tre anni dalla data di nomina del Commissario ed è prorogabile di anno in anno, in relazione a eventuali proroghe disposte per il Commissario stesso.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni concernenti la liquidazione del fondo.

Articolo 8

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica n. 689 dell'11 luglio 1977 in quanto applicabile.

Articolo 9

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1 giugno 2000, n. 0179/Pres.

Direttive per la realizzazione di attività formative rivolte agli apprendisti. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di apprendistato;

VISTO, in particolare, il comma 2 del succitato articolo 16, legge 196/1997, così come modificato dalla legge 263/1999, per il quale le agevolazioni contributive di cui al contratto di apprendistato non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi di lavoro proposte formalmente da parte dell'amministrazione pubblica competente;

VISTA la legge 21 dicembre 1978 n. 845, la quale stabilisce che le funzioni amministrative concernenti la formazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare di cui agli articoli 16 e seguenti della legge n. 25/1955 rientrano nella competenza delle Regioni;

VISTI i decreti del Ministero del Lavoro dell'8 aprile 1998, 20 maggio 1999 e 7 ottobre 1999, recanti le disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti nonché le modalità di comunicazione dei dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3419 del 10 novembre 1999, con la quale veniva approvato il «Progetto regionale per la formazione degli apprendisti»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1043 del 14 aprile 2000 che ha approvato il «Repertorio di comparti e profili tipo per la formazione degli apprendisti»;

VISTE le «Direttive per la realizzazione delle attività formative cofinanziate dal Fondo sociale Europeo» approvate con deliberazione n. 398 del 20 febbraio 2000 e conseguente D.P.G.R. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la regolamentazione delle attività formative rivolte agli apprendisti è recepita nel documento allegato, parte integrante del presente provvedimento, avente quale specifico oggetto le «Direttive per la realizzazione di attività formative rivolte agli apprendisti»;

VISTO il parere espresso dai competenti Comitati dipartimentali per le attività economico produttive e per i servizi sociali nella seduta del 25 maggio 2000;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1498 del 25 maggio 2000;

DECRETA

Per le motivazioni e le finalità specificate in premessa, sono approvate le «Direttive per la realizzazione di attività formative rivolte agli apprendisti» riportate nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le «Direttive per la realizzazione di attività formative rivolte agli apprendisti» entreranno in vigore il giorno successivo alla suindicata pubblicazione.

Trieste, lì 1 giugno 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 giugno 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 237

Direzione regionale della formazione professionale

«Direttive per la realizzazione di attività formative rivolte agli apprendisti»

1. Oggetto ed ambito di applicazione

Le presenti Direttive disciplinano tutte le attività di formazione esterna all'azienda nei confronti degli apprendisti previste dalla legge 196/1997 e dalle successive disposizioni attuative. Per le parti non espressamente disciplinate dalle presenti Direttive si applicano le disposizioni recate dalle «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo» approvate con D.P.G.R. n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 come modificate con D.P.G.R. 0267/Pres. del 10 luglio 1998 e D.P.G.R. 0429/Pres. del 15 dicembre 1998 (di seguito semplicemente «Direttive»).

Il programma di formazione esterna degli apprendisti si articola in due fasi principali.

La prima fase è relativa all'individuazione per ciascun comparto produttivo di riferimento, di cui alla deliberazione giuntale n. 1043 del 14 aprile 2000, dei soggetti responsabili della formazione. Tali soggetti verranno scelti a seguito di una procedura di valutazione delle candidature sulla base di criteri di cui al successivo punto 4. Detta fase avrà inizio con l'emanazione di un apposito bando di seguito denominato «Avviso di riferimento» da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La seconda fase concerne la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività formative che ogni soggetto accreditato alla formazione avrà cura di attivare in relazione al comparto produttivo per il quale ha ricevuto l'accreditamento. L'Amministrazione regionale, tenuto conto dell'esperienza maturata, ha la facoltà di prorogare l'incarico per un periodo comunque non superiore a quello iniziale.

2. Accreditamento di strutture-agenzie formative per attività nei confronti di apprendisti

2.1 Soggetti proponenti

I soggetti proponenti, che si configurano anche come soggetti attuatori, si identificano nelle seguenti categorie:

- enti pubblici non territoriali o privati senza scopo di lucro aventi esplicitatamente e statutariamente prevista tra i propri fini la formazione professionale;
- istituti tecnici e professionali di Stato con esperienza relativa alle specificità dei comparti produttivi proposti;
- associazioni temporanee fra due o più soggetti di cui sopra.

2.2 Requisiti dei soggetti proponenti

Tali soggetti dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti, pena l'inammissibilità delle proposte alla fase di valutazione:

a) aver maturato nell'arco temporale che sarà indicato dall'Avviso di riferimento un'esperienza nelle tipologie formative 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 13, 15, 16 di cui alla scheda 3.1. delle Direttive;

b) disporre al momento della presentazione del progetto della disponibilità di un'adeguata struttura formativa in almeno ciascuna provincia della Regione; la disponibilità di ulteriori sedi formative, rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa regionale e comunitaria, verrà considerata in sede valutativa fattore premiante.

Ulteriori criteri relativi all'esperienza specifica posseduta dai soggetti proponenti in relazione ai singoli comparti produttivi potranno essere individuati dall'Avviso di riferimento.

Nel caso di associazioni temporanee i requisiti di cui sopra dovranno essere complessivamente posseduti dai soggetti associati.

Ai fini dell'accreditamento in un determinato comparto produttivo ciascun proponente potrà presentare una sola candidatura, sia singolarmente, sia come partecipante ad una associazione temporanea. Il mancato rispetto di tale vincolo comporterà l'esclusione dalla valutazione di tutte le proposte sottoscritte dallo stesso soggetto per il medesimo comparto.

3. Presentazione delle proposte formative-candidature

Le proposte, presentate dai soggetti proponenti, rappresentano una candidatura del soggetto proponente stesso alla formazione esterna degli apprendisti avviati nelle qualifiche raggruppate in un determinato comparto produttivo di riferimento.

Le candidature dovranno prevedere, pena l'inammissibilità delle stesse, la figura del coordinatore regionale per le attività formative rivolte agli apprendisti. Qualora un soggetto proponente intenda avanzare proposte di candidature in relazione a più comparti produttivi di riferimento è ammissibile il ricorso allo stesso coordinatore regionale. Tale figura avrà la responsabilità amministrativa ed organizzativa, a livello regionale, di tutti gli interventi formativi realizzati in relazione ai singoli profili professionali rientranti nel comparto/i per i quali l'organismo ha ricevuto l'accreditamento.

Le candidature dovranno prevedere la figura di almeno un tutor a livello provinciale.

Per la presentazione delle candidature i soggetti interessati dovranno utilizzare il Mod. 1-App Sezioni 1A e 1B (all. 1).

4. Modalità di valutazione delle proposte formative-candidature

In ordine a ciascun comparto produttivo verrà redatta una graduatoria. Il soggetto che otterrà il punteggio più elevato verrà accreditato alla formazione nello specifico comparto produttivo di riferimento su tutto il territorio regionale. Nel caso in cui il soggetto vincitore risulti essere una associazione temporanea l'accreditamento sarà condizionato alla formalizzazione dell'associazione che dovrà intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'approvazione della graduatoria.

Il soggetto accreditato si configurerà come soggetto attuatore.

Le proposte verranno valutate dalla Direzione regionale della formazione professionale secondo le modalità di seguito descritte. Saranno collocati utilmente in graduatoria le candidature che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 25 punti. All'interno di tale elenco verranno prescelti, per ciascuno dei comparti produttivi di riferimento i soggetti le cui proposte, avranno ottenuto il punteggio più alto.

Le proposte di candidatura verranno valutate in base ai seguenti criteri:

a) affidabilità del proponente, fino a 25 punti;

   indicatori: diversificazione delle entrate, efficienza relativa alle attività pregresse, disponibilità sedi formative, adeguatezza rispetto comparto produttivo di riferimento e alla formazione per apprendisti, presenza e ruolo di soggetti promotori

b) qualità ed organizzazione didattica, fino a 22 punti;

   indicatori: descrizione del/i profilo/i tipo di riferimento e degli obiettivi formativi, descrizione dei moduli formativi, modalità di valutazione dell'apprendimento, modalità di sensibilizzazione dell'utenza, aspetti qualificanti dell'organizzazione didattica

c) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva della proposta, fino a 3 punti.

Particolare attenzione in fase valutativa verrà inoltre data sia alle metodologie didattiche previste che

all'esperienza pregressa del soggetto proponente nella formazione a distanza.

Quest'ultimo aspetto descritto alla voce del formulario «adeguatezza rispetto all'attività proposta» verrà valutato all'interno del criterio a) «affidabilità del proponente». Sotto questa voce verranno altresì valutati i requisiti di ammissibilità previsti dal punto 2.2. riguardanti l'esperienza pregressa nelle tipologie indicate e l'adeguatezza delle strutture formative, nonché le caratteristiche e le competenze professionali del coordinatore e dei tutor.

Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più proposte si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio a) «affidabilità del proponente». Nel caso di ulteriore situazione di parità si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio b) «qualità ed organizzazione didattica».

Vengono considerate cause di esclusione dalla fase di valutazione:

- la non eligibilità della proposta al titolo dell'avviso di riferimento;
- il mancato possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti richiesti per l'utile presentazione delle proposte di candidatura;
- il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della proposta;
- il mancato ricorso all'utilizzo della modulistica prevista per la presentazione della proposta;
- l'utilizzo di uno stesso Modello per la presentazione di più proposte di candidatura;
- la mancata completa compilazione della Scheda proponente (Mod. 1-App) e della Parte C della Sezione 1B del Mod. 1 App (all. 1).

5. Autorizzazioni all'avvio delle attività formative

I soggetti accreditati alla formazione potranno avviare in qualsiasi momento le attività formative a seconda dei bisogni dell'utenza (apprendisti e imprese) e tenuto conto delle scadenze dei contratti di avviamento al lavoro.

La richiesta di autorizzazione all'avvio delle attività formative dovrà pervenire, redatta sul Mod. 1-App Sezione 1C (all. 1), alla Direzione regionale della formazione o ad altre strutture delegate che verranno eventualmente indicate dalla Direzione stessa, entro l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

L'autorizzazione all'avvio delle attività avverrà a seguito di una valutazione di ammissibilità che terrà conto dei seguenti aspetti:

a) utilizzo corretto della Sezione 1C del Modello 1-App (all. 1);
b) coerenza finanziaria.

6. I destinatari delle azioni

Al fine di agevolare la programmazione di un offerta formativa flessibile viene consentito sia l'avvio di attività formative senza alcun limite inerente il numero minimo di allievi previsti, sia la promozione di percorsi formativi individuali. Questi ultimi consentiranno di valorizzare la specificità dei bisogni formativi dell'apprendista e dell'impresa in cui esso opera.

La previsione di percorsi formativi individuali potrà essere promossa in particolari situazioni che rendono di fatto estremamente difficile la formazione di gruppi omogenei di allievi.

Nel solo caso di attività formative avviate con un numero di allievi pari o superiore alle 12 unità, è ammissibile la suddivisione degli allievi in gruppi sia per la parte teorica che per quella pratica, qualora giustificata dalla dislocazione territoriale delle aziende di provenienza degli allievi.

7. Indennità di frequenza

Non è ammissibile alcuna indennità di frequenza ai partecipanti.

8. Le spese ammissibili

Salvo quanto di seguito specificato, le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi a favore degli apprendisti sono quelle previste dalle Direttive.

Tenuto conto della necessità di agevolare la frequenza degli apprendisti alle iniziative formative sono ammissibili le spese derivanti dall'utilizzo da mezzi pubblici, nonché quelle connesse all'uso personale e collettivo dell'automezzo di proprietà. In quest'ultimo caso le spese saranno ammesse in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina vigente nel tempo per ogni chilometro di percorrenza: sono inoltre ammesse le spese relative al pedaggio autostradale.

Non si riconoscono quali spese ammissibili:

- Selezione dei partecipanti
- Orientamento
- Retribuzione degli apprendisti per le ore di formazione esterna all'azienda
- Stage.

Le spese di progettazione formativa saranno ammissibili solo nella prima edizione del percorso formativo relativo ad un medesimo comparto produttivo, salva espressa autorizzazione della Direzione in presenza di significative e giustificate variazioni debitamente motivate dall'organismo responsabile della formazione.

La spesa per tale voce, tenuto conto dell'individuazione da parte del Ministero del Lavoro dei contenuti di formazione esterna degli apprendisti ed in considerazione degli strumenti progettuali messi a disposizione dalla Direzione regionale della formazione professionale, non potrà essere superiore a lire 2.500.000 per annualità.

Detta spesa non andrà ad incidere sul costo ora allievo massimo come di seguito determinato.

In fase di autorizzazione all'avvio verrà considerato il solo parametro finanziario del costo ora allievo massimo indicato in lire 18.000.

Il costo complessivo del progetto, tenuto conto che, all'interno di un medesimo percorso formativo alcuni apprendisti, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e dai singoli C.C.N.L., potrebbero affrontare un percorso ridotto, si determina, in via preventiva, con l'applicazione della seguente formula:

costo ora allievo * la somma del numero delle ore di formazione previste per ciascun allievo.

A documentato avvio dell'attività ed a seguito della presentazione dei documenti indicati nella scheda 7.3 delle Direttive, la Direzione provvederà ad erogare un anticipo pari, al massimo, al 95% del costo complessivo del progetto (comprese le eventuali spese di progettazione formativa) relative all'annualità corrente.

9. La rendicontazione delle spese

Fermo restando quanto previsto nelle Direttive, il rendiconto generale delle spese sostenute dal soggetto accreditato per la realizzazione delle attività formative a favore degli apprendisti dovrà essere presentato al termine del percorso formativo pluriennale.

Gli apprendisti che non abbiano frequentato almeno il 70% della formazione extraziendale pluriennale non saranno ammessi alla certificazione finale. All'organismo responsabile della formazione, tuttavia, verranno rimborsate le spese connesse alla parziale presenza dell'apprendista al corso.

Il soggetto accreditato presenterà il rendiconto generale delle spese sostenute relativamente all'intero comparto per il quale ha ricevuto l'accreditamento. Nel caso in cui uno stesso soggetto abbia ottenuto l'accreditamento per più comparti esporrà il rendiconto generale delle spese sostenute per l'intera attività formativa erogata.

In sede di rendicontazione l'organismo responsabile della formazione indicherà i costi sostenuti utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione regionale della formazione professionale unitamente alla documentazione di riscontro delle spese effettuate. Restano fermi i parametri orari massimi di costo per il personale docente e non docente dipendente e/o esterno all'organismo responsabile della formazione ed il peso percentuale di alcune voci così come previsto dalle Direttive, fatto salvo quanto disposto nel presente atto relativamente alla progettazione.

10. Disposizioni finali

Le presenti Direttive entrano in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

Allegato 1

Modello 1 - App

SEZIONE 1A - SCHEDA PROPONENTE

Parte A - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA (soggetto capofila)

1. denominazione
2. natura giuridica
3. indirizzo della sede legale
4. codice fiscale o partita I.V.A.
5. rappresentante legale
6. anno di costituzione
7. enti/istituti associati

Parte B - ENTE

1. denominazione
2. natura giuridica
3. indirizzo della sede legale
4. codice fiscale e partita I.V.A.
5. rappresentante legale
6. anno di costituzione
7. sede/i formative
8. personale dipendente
9. ambiti di intervento
10. fonti di finanziamento

Parte C - Prospetto riassuntivo delle candidature presentate (schema)

SEZIONE 1 B - SCHEDA PROPOSTA FORMATIVA

Parte A

codice proposta (riservato all'ufficio)

data di ricevimento (riservato all'ufficio)

n. protocollo (riservato all'ufficio)

1. denominazione soggetto proponente
2. denominazione del comparto produttivo
3. sedi attività formative
4. settore formativo
5. settore economico produttivo
6. tipologia progetto formativo
7. aspetti e competenze atti a dimostrare l'adeguatezza del proponente rispetto alla specifica candidatura
8. presenza di eventuali soggetti promotori
9. certificazione rilasciata

10. coordinatore

Parte B

1. descrizione del profilo tipo di riferimento
2. descrizione degli obiettivi formativi
3. indicazione dei moduli sequenziali
4. descrizione di ogni singolo modulo
5. descrizione delle caratteristiche professionali del tutor e del coordinatore
6. descrizione degli aspetti ritenuti qualificanti
7. descrizione delle modalità di sensibilizzazione dell'utenza
8. descrizione delle verifiche iniziali, in itinere e finali
9. descrizione delle modalità di valutazione

Parte C - ATTESTAZIONE FINALE

SEZIONE 1 C - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AVVIO ATTIVITÀ FORMATIVA

Parte A (IDENTIFICATIVI PROPONENTE E PROGETTO FORMATIVO)

codice progetto (riservato all'ufficio)

data di ricevimento (riservato all'ufficio)

n. protocollo (riservato all'ufficio)

1. denominazione soggetto accreditato
2. codice fiscale o partita I.V.A.
3. denominazione del progetto
4. sede/i attività formativa
5. denominazione del comparto produttivo di accreditamento
6. tipologia progetto formativo
7. tipologia utenti
8. certificazione rilasciata a fine progetto
9. struttura del progetto (annuale, biennale, ecc...)
10. durata prevista
11. n. utenti - titolo di studio
12. n. utenti curativi - preventivi
13. data prevista di avvio e fine progetto
14. coordinatore regionale
15. tutor del progetto
16. motivazioni per percorsi formativi individuali

Parte B - PREVENTIVO FINANZIARIO (schema)

Parte C - ATTESTAZIONE FINALE (schema)

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 giugno 2000, n. 0188/Pres.

Regolamento concernente le disposizioni delle modalità di funzionamento, per l'ottenimento dell'autorizzazione regionale e delle misure di sostegno finanziario dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 11, della legge regionale 8/1999. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: «Normativa organica del commercio in sede fissa»;

PREMESSO che l'articolo 11 della citata legge regionale n. 8/1999 prevede la possibilità, per le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali rappresentative a livello provinciale o regionale, di istituire Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (C.A.T.), costituiti anche in forma consortile;

CONSIDERATO che, con il comma 1 del citato articolo 11 della legge regionale n. 8/1999, è stata prevista un'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività previste nello statuto (per completezza anche nell'atto costitutivo) dei C.A.T., da rilasciarsi a seguito di una verifica di conformità alle modalità di funzionamento definite con apposita deliberazione della Giunta regionale, nella quale inoltre devono essere anche previste relative misure di sostegno finanziario per la loro attività;

RITENUTO di procedere all'approvazione di quanto prescritto dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 8/1999 con regolamento d'esecuzione, in quanto, il provvedimento esecutivo della legge, per il suo contenuto, deve assumere tale forma;

SENTITO il Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta dell'11 febbraio 2000 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 279 dell'11 febbraio 2000, come modificata dalla successiva deliberazione n. 1490 del 25 maggio 2000;

DECRETA

È approvato il «Regolamento concernente le disposizioni delle modalità di funzionamento, per l'ottenimento dell'autorizzazione regionale e delle misure di sostegno finanziario dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8», nel testo all'allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 giugno 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 giugno 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 230

Regolamento concernente le disposizioni delle modalità di funzionamento, per l'ottenimento dell'autorizzazione regionale e delle misure di sostegno finanziario dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8.

Art. 1

(Definizione)

1. I Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (di seguito C.A.T.) sono costituiti dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali rappresentative a livello provinciale o regionale, anche attraverso le loro società collegate.

2. I C.A.T. operano a livello provinciale, ma possono anche consorziarsi tra loro per costituire un Centro di coordinamento a livello regionale.

3. I C.A.T. possono essere costituiti sotto forma di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata) o sotto forma di Consorzi con attività esterna (ai sensi degli articoli 2612 e seguenti del Codice civile) o sotto forma di Società consortile (ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice civile) limitatamente alle ipotesi di Società consortili per azioni o a responsabilità limitata.

4. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, è richiesta nel C.A.T. la presenza di non meno di cinquecento associati.

Art. 2

(Attività di assistenza)

1. I C.A.T. svolgono l'attività di assistenza a favore delle imprese del terziario, siano queste associate o meno alle organizzazioni di categoria, nelle seguenti materie:

a) assistenza tecnica generale;

b) formazione e aggiornamento professionale;

c) aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;

d) gestione economica e finanziaria dell'impresa;

e) accesso ai finanziamenti di qualsiasi tipo;

f) sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro;

g) gestione delle risorse umane;

h) sicurezza e tutela del consumatore;

i) tutela dell'ambiente;

l) formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria;

m) rapporti con le pubbliche amministrazioni;

n) certificazione di qualità, da acquisire secondo gli standards internazionali;

o) altre eventuali attività dirette a semplificare o a migliorare la qualità delle imprese e dei servizi prestati ai consumatori, anche attraverso l'organizzazione di elaborazioni di studi e progetti specifici.

2. Per il raggiungimento del migliore livello possibili nell'attività di assistenza di cui al comma 1, i C.A.T. possono convenzionarsi con organismi pubblici o privati compresi i Consorzi Garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, con società di consulenza o assistenza e con enti pubblici.

Art. 3

(Rapporti con le pubbliche amministrazioni)

1. I C.A.T. svolgono, di regola, attività di assistenza a favore delle imprese, in forza di quanto disposto dall'articolo 2, lettera m). Possono, inoltre, svolgere specifici servizi loro affidati dalle pubbliche amministrazioni attraverso convenzioni all'uopo stipulate.

2. I C.A.T. collaborano con l'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 8/1999.

Art. 4

(Funzionamento)

1. I C.A.T. esercitano la propria attività di regola a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore degli organismi e degli enti pubblici.

2. Qualunque sia la forma societaria prescelta, nel collegio sindacale dovrà essere presente un membro, scelto tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili, designato dalla Giunta regionale.

3. Qualunque sia la forma societaria prescelta gli utili delle gestioni dovranno essere di regola reinvestiti nelle attività di cui all'articolo 1, fatto salva la percentuale massima del 10% che potrà essere distribuita ai soci nelle forme e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 5

(Organizzazione)

1. I C.A.T. possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza, previste dalla

legge regionale n. 8/1999 e del presente provvedimento, a favore di tutte le imprese del terziario che richiedessero dette attività.

Art. 6

(Sostegno finanziario delle attività)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per il primo impianto dei C.A.T.

2. Ai fini di cui al comma 1, la domanda di contributo deve essere presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo entro dodici mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 7.

3. Alla domanda di contributo di cui al comma 2 devono essere allegati:

a) atto costitutivo e statuto;

b) una relazione illustrativa del programma di attività;

c) il preventivo dettagliato delle spese.

4. L'intervento finanziario regionale potrà essere effettuato nei limiti dell'80% della spesa considerata ammissibile e comunque entro i limiti degli aiuti «de minimis».

5. La rendicontazione deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento.

6. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, gli interventi finanziari effettuati ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui ai fondi statali.

Art. 7

(Autorizzazione regionale)

1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione regionale dovrà essere presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo con i seguenti allegati:

a) atto costitutivo e statuto regolarmente registrati;

b) elenco dei soci.

2. La Direzione regionale del commercio e del turismo, rilevata la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto della società ai principi contenuti nella legge regionale n. 8/1999 e nel presente provvedimento, procederà all'emissione dell'autorizzazione sotto forma di decreto del direttore regionale preposto alla stessa Direzione.

3. In caso di accertamento della non conformità degli atti di cui al comma 2 ai principi sopra richiamati, la Direzione regionale del commercio e del turismo restituisce la domanda e gli allegati con atto motivato, fissando contestualmente un termine inderogabile per la ripresentazione degli stessi, decorso inutilmente il quale il C.A.T. non potrà ripresentare la domanda per i successivi dodici mesi.

4. Per la rilevanza esterna, il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, su richiesta della Direzione competente.

Art. 8

(Norme finali)

1. Per tutto quanto non previsto dalla legge regionale n. 8/1999 e dal presente provvedimento, trovano applicazione le norme vigenti in materia societaria e in materia di contabilità regionale e statale.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 26 giugno 2000, n. 0214/Pres.

Legge regionale 22/1992, articoli 2 e 3. Aggiornamento medaglie di presenza dovute dall'Amministrazione regionale ai componenti della commissione regionale per l'artigianato e relativa sottocommissione per l'anno 2000.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 300/Pres. del 27 settembre 1999, con il quale è stata ricostituita la Commissione regionale per l'artigianato, ai sensi della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come modificata dalla legge regionale 27 agosto 1992, n. 22;

CONSIDERATO che l'articolo 14 della legge regionale 6/1970 come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 22/1992 prevede che ai componenti del predetto organo collegiale spetti, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione, una medaglia di presenza di lire 75.000, nonché il trattamento di missione previsto dall'articolo 135 della legge regionale 53/1981, ed inoltre che gli importi delle medaglie di presenza vengano aggiornati all'inizio di ogni anno con le modalità previste dal comma 7, dell'articolo 10 quater della stessa legge;

VISTA la nota prot. 4099/ART del 5 maggio 2000, con la quale la Direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, chiede l'aggiornamento dell'importo delle medaglie di presenza per l'anno 2000;

CONSIDERATO che i criteri di aggiornamento di cui all'articolo 17 della legge regionale 45/1988 richiamata dal comma 7 dell'articolo 10 quater citato, fanno riferimento agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 54, comma 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in base al quale, a decorrere dal 1º

gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'I.S.T.A.T.;

RILEVATO che l'indice sopraindicato ha un riferimento mensile;

VISTA la nota STAT/137/A.1.3 di data 4 maggio 2000 del Servizio autonomo della statistica, in cui si indica che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo, come dedotto dal Bollettino mensile di statistica dell'I.S.T.A.T. del marzo 2000, tra il gennaio 1999 e il dicembre 1999 è pari al 2%;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento nei termini suddetti con decorrenza dal 1º gennaio 2000, senza peraltro apportare arrotondamenti sugli importi risultanti;

VISTO il D.P.G.R. n. 176/Pres. del 4 giugno 1999 con il quale l'importo delle medaglie di presenza per l'anno 1999 è stato aggiornato a lire 88.926;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 25 maggio 2000;

DECRETA

A decorrere dal 1º gennaio 2000, l'importo delle medaglie di presenza, spettanti ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato per ogni giornata di partecipazione alle sedute, è aggiornato a lire 90.704.

Ai componenti delle predette Commissioni che risiedono in Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al Bilancio di previsione per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.1.1.663.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 26 giugno 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 26 giugno 2000, n. 0215/Pres.

Legge regionale 22/1992. Commissioni provinciali per l'artigianato e relative sottocommissioni di Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia. Aggiornamento medaglie di presenza ed indennità di carica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 029/Pres. del 3 febbraio 1997, n. 030/Pres. del 3 febbraio 1997, n. 087/Pres. e n. 088/Pres. del 12 marzo 1997 sono state ricostituite le Commissioni provinciali per l'artigianato di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine, come previsto dall'articolo 35, comma 4 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31;

CONSIDERATO, che il comma 7 dell'articolo 10 quater della legge regionale 6/1970 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, prevede che gli importi delle medaglie di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute, nonché l'indennità di carica mensile attribuita ai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato siano aggiornati all'inizio di ogni anno secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 45/1988;

VISTO il D.P.G.R. n. 175/Pres. del 4 giugno 1999 con il quale i suddetti importi sono stati aggiornati con decorrenza dal 1º gennaio 1999 rispettivamente a lire 93.585 e a lire 696.190;

VISTA la nota prot. n. 4099/ART del 5 maggio 2000, con la quale la Direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, chiede l'aggiornamento dei suddetti importi per l'anno 2000;

CONSIDERATO che i criteri di aggiornamento di cui all'articolo 17 della legge regionale 45/1988 richiamata dal comma 7 dell'articolo 10 quater citato, fanno riferimento agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 54, comma 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in base al quale, a decorrere dal 1º gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'I.S.T.A.T.;

RILEVATO che l'indice sopraindicato ha un riferimento mensile;

VISTA la nota STAT/137/A.1.3 di data 4 maggio 2000 del Servizio autonomo della statistica, in cui si indica che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo tra il gennaio 1999 e il dicembre 1999 è pari al 2%, come dedotto dal Bollettino mensile di statistica dell'I.S.T.A.T. del marzo 2000;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento nei termini suddetti con decorrenza dal 1º gennaio 2000, senza peraltro apportare arrotondamenti sugli importi risultanti;

CONSIDERATO che ai componenti delle predette Commissioni che risiedono in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione, spetta altresì un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1471 del 25 maggio 2000;

DECRETA

A decorrere dal 1º gennaio 2000, l'importo delle medaglie di presenza, spettanti ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia per ogni giornata di partecipazione alle sedute è aggiornato a lire 95.456 e l'importo dell'indennità di carica mensile spettante ai Presidenti delle stesse è aggiornato a 710.113.

Ai componenti delle predette Commissioni che risiedono in comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'indennità mensile è attribuita al vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente che si protragga per oltre trenta giorni consecutivi nell'arco dello stesso anno.

La relativa spesa graverà sul cap. 8607 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio di previsione per gli anni 2000-2002 e per l'anno 2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 25.1.63.1.336.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 26 giugno 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 luglio 2000, n. 0235/Pres.

Legge regionale 43/1990. Procedura di V.I.A. - Provincia di Udine. Progetto relativo ai lavori di ristrutturazione dell'incrocio tra le strade statali 13 e 252 in Comune di Codroipo (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 13 marzo 2000 con la quale la Provincia di Udine ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto relativo ai lavori di ristrutturazione dell'incrocio tra le strade statali n. 13 e n. 252 in Comune di Codroipo;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano «Messaggero Veneto» del 10 aprile 2000, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 17 aprile 2000;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nell'allegato XI, punto 4 del Regolamento succitato;

PRESO ATTO che l'Amministrazione provinciale di Udine, nel caso in argomento, risulta essere il soggetto proponente e che quindi non può essere individuato quale Autorità di cui all'articolo 13 della legge regionale 43/1990;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990, ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Codroipo, risultando tale Ente interessato alla realizzazione del progetto, congiuntamente all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», all'A.N.A.S. e all'Associazione Legambiente del Friuli-Venezia Giulia, come da richiesta di quest'ultima pervenuta in data 30 marzo 2000.

DECRETA

1. Sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione del progetto, presentato dalla Provincia di Udine, riguardante la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'incrocio tra le strade statali n. 13 e n. 252 in Comune di Codroipo, i seguenti enti:

- Comune di Codroipo,
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»,
- l'A.N.A.S.

e, quale pubblico interessato:

- l'Associazione Legambiente del Friuli-Venezia Giulia, come da richiesta pervenuta in data 30 marzo 2000.

2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via

Giulia, n. 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Codroipo sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 luglio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 luglio 2000, n. 0237/Pres.

Legge regionale 43/1990. Procedura di V.I.A. - Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato al progetto riguardante i lavori di inalveazione del torrente Cristinizza, costruzione di canali di raccolta delle acque meteoriche, sistemazione del torrente Bisinta nei Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Moraro, Mossa, San Lorenzo Isontino.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante «l'Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge, emanato con il D.P.G.R. n. 245/Pres. dell'8 luglio 1996;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 789 del 31 marzo 2000, con la quale, a seguito della sopravvenuta promulgazione di norme statali in materia di valutazione di impatto ambientale, sono stati dati appositi indirizzi operativi allo scopo di poter correttamente applicare le inerenti disposizioni di legge;

VISTA l'istanza depositata in data 23 maggio 2000 con la quale la il Comune di Cormons ha chiesto all'Amministrazione regionale - ai sensi della legge regionale n. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di esecuzione - l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione dei lavori di inalveazione del torrente Cristinizza, costruzione di canali di raccolta delle acque meteoriche, sistemazione del torrente Bisinta nei Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Moraro, Mossa, San Lorenzo Isontino;

VISTI gli annunci, pubblicati sulla «Repubblica» e sul «Piccolo» del giorno 27 maggio 2000, di cui all'articolo 10 della legge regionale 43/1990 ed all'articolo 9 del precitato Regolamento di esecuzione, pervenuto alla Direzione regionale dell'ambiente in data 5 giugno 2000;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nell'Allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996 (atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) - modificato ed integrato con il D.P.C.M. 3 settembre 1999 -, e nella voce «XI - Progetti di infrastrutture», categoria 7, dell'Elenco allegato al Regolamento succitato;

VISTA la nota prot. AMB/14189/VIA/89 del 30 giugno 2000, con la quale è stato dato avvio al procedimento amministrativo riguardante la valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 ai sensi del quale devono essere individuati le Autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

PRESO ATTO che non risultano pervenute nei termini stabiliti richieste da parte di enti, associazioni, comitati di cui al precitato articolo 13 della legge regionale 43/1990;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio dei Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Moraro, Mossa, San Lorenzo Isontino, risultando quindi tali Enti interessati alla realizzazione del progetto, congiuntamente alla Provincia di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, alla Direzione regionale della Pianificazione territoriale quale struttura competente per la tutela del paesaggio, ed alla Direzione regionale delle Foreste quale struttura competente in materia di vincolo idrogeologico;

DECRETA

1. Sono individuate, quali Autorità interessate alla valutazione del progetto per la realizzazione dei lavori di inalveazione del torrente Cristinizza, costruzione di canali di raccolta delle acque meteoriche, sistemazione del torrente Bisinta nei Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Moraro, Mossa, San Lorenzo Isontino, quelle di seguito indicate:

- Comune di Capriva del Friuli;
- Comune di Cormons;
- Comune di Moraro;
- Comune di Mossa;
- Comune di San Lorenzo Isontino;
- Provincia di Gorizia;
- Azienda servizi sanitari n. 2 «Isontina»;
- Direzione regionale della Pianificazione territoriale;
- Direzione regionale delle foreste.

2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale, via Giulia, n. 75/1, Trieste e presso la Segreteria dei precitati Comuni sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 luglio 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 14 luglio 2000, n. 281/CP.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 25, comma 1. Individuazione di sedi distrettuali con i relativi distretti venatori.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTI in particolare gli articoli 13, 14, 15 e 16, della legge medesima, che disciplinano le funzioni e gli organi dei distretti venatori, unità territoriali individuate dalla legge stessa al fine del coordinamento e razionalizzazione dell'attività di gestione delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile;

VISTO l'articolo 25, comma 1, della legge medesima, che attribuisce al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria il compito di individuare, con propri provvedimenti, le sedi distrettuali;

VISTO il decreto n. 1799/DR del 2 giugno 2000 con il quale il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale ha provveduto ad istituire, quali strutture organizzative periferiche per la realizzazione delle finalità di cui alla legge regionale n. 30/1999, i seguenti recapiti del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria nelle località di:

1. Arba - presso la sede del Centro di formazione professionale dell'I.R.Fo.P.;
2. Pordenone - presso gli uffici della Regione Friuli-Venezia Giulia di via Martelli;
3. Gradisca d'Isonzo - presso la sede del Centro zonale dell'ERSA;
4. Fagagna - presso la sede del Centro zonale dell'ERSA;
5. Tolmezzo - presso la sede del Centro zonale dell'ERSA;

RITENUTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale n. 30/1999, di individuare, presso i suddetti recapiti del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria le sedi dei distretti venatori di cui all'allegato A della legge regionale n. 30/1999;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, sono individuate le seguenti sedi distrettuali con i relativi distretti venatori di cui alla legge regionale 30/1999 nelle seguenti località:

1. Arba - presso la sede del locale Centro di formazione professionale dell'I.R.Fo.P. - per i distretti venatori n. 4 «Prealpi carniche» e n. 6 «Pedemontana pordenonese»;
2. Pordenone - presso gli uffici della Regione Friuli-Venezia Giulia di via Martelli - per i distretti venatori n. 9 «Alta pianura pordenonese» e n. 11 «Bassa pianura pordenonese»;
3. Gradisca d'Isonzo - presso la sede del Centro zonale dell'ERSA - per i distretti venatori n. 7 «Collio», n. 13 «Carso» e n. 15 «Pianura isontina»;
4. Fagagna - presso la sede del Centro zonale dell'ERSA - per i distretti venatori n. 3 «Valli del Natisone», n. 5 «Colline moreniche», n. 8 «Alta pianura udinese», n. 10 «Bassa pianura udinese», n. 12 «Laguna» e n. 14 «Colli orientali»;
5. Tolmezzo - presso la sede del Centro zonale dell'ERSA - per i distretti venatori n. 1 «Tarvisiano» e n. 2 «Carnia».

Il presente decreto ha efficacia dal giorno della sua emanazione ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, addì 14 luglio 2000

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 3 luglio 2000, n. EST. 732-D/ESP/4491. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli im-

mobili da espropriare, da parte del Comune di Tolmezzo, per la realizzazione dei lavori di completamento e sistemazione viabilità di accesso alle frazioni Fusea - Cazzaso, 2° stralcio.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Tolmezzo è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Tolmezzo

1) Fo. 33, mapp. 369 di are 3,60
da espropriare quota indivisa, 12/36 di mq 360
in natura: bosco spontaneo
indennità:
mq 360 x L./mq 600 x 12/36 = L. 72.000
(Euro 37,18)

Quota di comproprietà di: Cacitti Giovanna; Cacitti Elsa; Cacitti Mirella; Di Girolamo Marina; Di Girolamo Patrizia; Di Girolamo Daniela.

Ditta catastale: Cacitti Ada nata a Tolmezzo il 21 novembre 1913, proprietaria per 12/36; Cacitti Giovanna nata a Tolmezzo il 18 novembre 1950, proprietaria per 3/36; Cacitti Elsa nata a Tolmezzo il 4 aprile 1941, proprietaria per 3/36; Cacitti Mirella nata a Tolmezzo il 13 agosto 1944, proprietaria per 3/36; Di Girolamo Marina nata a Pescara il 4 settembre 1962, proprietaria per 1/36; Di Girolamo Patrizia nata a Pescara il 14 maggio 1959, proprietaria per 1/36; Di Girolamo Daniela nata a Pescara il 2 aprile 1965, proprietaria per 1/36; Cacitti Leonardo nato a Tolmezzo il 2 settembre 1915, proprietario per 12/36.

2) Fo. 33, mapp. 448 di are 5,95
da espropriare: mq 595
in natura: bosco spontaneo
indennità:
mq 595 x L./mq 600 = L. 357.000
(Euro 184,38)

Ditta: Caufin Lucia nata a Tolmezzo il 18 febbraio 1922.

3) Fo. 33, mapp. 450 di are 3,80
da espropriare: mq 380
in natura: bosco spontaneo
Fo. 33, mapp. 452 di are 2,97
da espropriare: mq 297
in natura: bosco spontaneo
indennità:
mq (380 + 297) x L./mq 600 = L. 406.200
(Euro 209,78)

Ditta: Cacitti Giovanna nata a Tolmezzo il 18 novembre 1950, proprietaria per 3/12; Cacitti Elsa nata a Tolmezzo il 4 aprile 1941, proprietaria per 3/12; Cacitti Mirella nata a Tolmezzo il 13 agosto 1944, proprietaria per 3/12; Di Girolamo Marina nata a Pescara il 4 settembre 1962, proprietaria per 1/12; Di Girolamo Patrizia nata a Pescara il 14 maggio 1959, proprietaria per 1/12; Di Girolamo Daniela nata a Pescara il 2 aprile 1965, proprietaria per 1/12.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, addì 3 luglio 2000

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2000, n. 1921.

Legge regionale n. 7/2000, articolo 26. Riordino di organi collegiali presso l'Amministrazione regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo per l'Amministrazione regionale di individuare, con provvedimento da assumere entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario i comitati, le commissioni, e consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali;

VISTA la circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale n. 7 del 12 aprile 2000, nonché la successiva nota n. 7185 dell'8 maggio 2000, con le quali è stato fra l'altro evidenziato che la mancata individuazione degli organi collegiali sopraindicati entro i termini di legge comporta la conseguenza della soppressione dei medesimi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento di conferma;

VISTE le indicazioni in merito pervenute dalle Direzioni regionali e dei servizi autonomi;

RITENUTO pertanto di confermare gli organi collegiali di cui all'allegato elenco che fa parte integrate della presente deliberazione;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le finalità di cui all'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale, con funzioni amministrative indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale, sono individuati nell'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

- Comitato di gestione del fondo sociale
- Commissioni giudicatrici di concorso di cui all'articolo 21, legge regionale 18/1996
- Collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 35, legge regionale 18/1996
- Delegazione trattante di parte pubblica per la stipula dei contratti collettivi del personale e dei dirigenti regionali relativi agli anni 1994-1997 di cui all'articolo 62, legge regionale 18/1996
- Comitato direttivo dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 128, legge regionale 13/1998
- Comitato per le pari opportunità di cui all'articolo 52 della legge regionale 8/1991

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI EUROPEI

- Gruppo tecnico di coordinamento progetto Vision Planet
- Gruppo tecnico di coordinamento progetto Preparity
- Gruppo tecnico di coordinamento progetto Vicli
- Gruppo tecnico di coordinamento progetto IPPP
- Gruppo tecnico di coordinamento progetto Community Radios
- Gruppo tecnico di coordinamento progetto Countdown
- Comitato di sorveglianza DOCUP obiettivo 2
- Comitato di sorveglianza DOCUP obiettivo 5b

UFFICIO DI PIANO

- Commissione tecnico-consultiva in materia di carburanti

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO

- Commissione di cui all'articolo 1, comma 7 del Regolamento per il Servizio di economato
- Commissione prevista dall'articolo 58 del Regolamento sull'uso e sulle caratteristiche del vestiario assegnato al personale regionale addetto a particolari servizi, escluso il personale del Corpo forestale regionale
- Commissione consultiva per l'esame delle richieste di libri e pubblicazioni periodiche da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale
- Commissione di cui all'articolo 15 del Regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione Friuli-Venezia Giulia
- Commissione regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 57/1971

DIREZIONE REGIONALE PER LE AUTONOMIE LOCALI

- Comitato regionale di controllo
- Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale
- Gruppo di lavoro per la riforma del procedimento per l'elezione degli organi del Comune e della Provincia nella Regione Friuli-Venezia Giulia

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

- Comitato tecnico regionale - Sezione I
- Commissione regionale servitù militari

DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE

- Comitato tecnico regionale - Sezione III
- Comitato tecnico regionale - Sezione IV
- Commissione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di laminazione delle piene nel medio corso del fiume Tagliamento.
- Comitato di indirizzo e di verifica dell'A.R.P.A.

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE

- Commissione regionale per l'emissione di pareri sul rilascio delle licenze alla produzione ed al commercio di sementi e piante da imboschimento
- Comitato tecnico regionale - Sezione V

- Commissione U.E. (uniforme ed equipaggiamento per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale)
- Commissione per il collaudo del materiale fornito al magazzino U.E. (uniforme ed equipaggiamento del Corpo forestale regionale)

AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE REGIONALI:

- Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve

DIREZIONE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

- Comitato tecnico regionale - Sezione VII
- Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori
- Commissione tecnica provinciale di Udine per l'osservanza delle norme sismiche
- Commissione tecnica provinciale di Pordenone per l'osservanza delle norme sismiche
- Organo di consulenza tecnica di cui all'articolo 9 della legge regionale 30/1988
- Commissione provinciale per la determinazione delle indennità espropriative di Trieste
- Commissione provinciale per la determinazione delle indennità espropriative di Udine
- Commissione provinciale per la determinazione delle indennità espropriative di Gorizia
- Commissione provinciale per la determinazione delle indennità espropriative di Pordenone

DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI

- Comitato tecnico regionale - Sezione II
- Commissione regionale impianti a fune e piste
- Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
- Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 27/1996
- Commissione per la verifica della conduzione dei lavori concessi dall'Amministrazione regionale all'Amministrazione provinciale di Udine per la sistemazione e l'ammodernamento della strada provinciale del Passo Pramollo
- Commissione di gara per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'Unità di gestione Triestina
- Commissione di gara per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'Unità di gestione Pordenonese
- Commissione di gara per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'Unità di gestione Udinese
- Commissione di gara per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'Unità di gestione Goriziana

DIREZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- Comitato tecnico scientifico per la protezione civile
- Comitato regionale delle emergenze

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ E DELLE POLITICHE SOCIALI

- Commissione regionale ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica
- Commissione regionale aspiranti idoneità all'impiego dei gas tossici
- Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna e relative sottocommissioni (lavoro e formazione, sanità e politiche sociali, rapporti con Regione e verifica azioni positive, cultura, affari generali)
- Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo
- Commissione regionale in tema di disadattamento e devianza
- Comitato di coordinamento pedagogico ed organizzativo
- Commissione regionale per la valutazione degli indennizzi degli animali abbattuti

DIREZIONE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

- Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena
- Comitato scientifico dell'Osservatorio della lingua e della cultura friulana
- Commissione per la selezione delle domande di finanziamento di progetti di ricerca pura ed applicata e di divulgazione scientifica
- Comitato regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia
- Comitato regionale per le biblioteche
- Comitato regionale per i musei
- Commissione regionale per l'archeologia industriale
- Commissione regionale per i beni architettonici fortificati
- Comitato per la programmazione e per il coordinamento degli interventi per Aquileia

- Comitato regionale dell'emigrazione
- Commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi di laurea per il 1999
- Commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi di laurea per il 2000

DIREZIONE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Commissione regionale per la formazione professionale
- Commissione d'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista per la provincia di Trieste
- Commissione d'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista per la provincia di Udine
- Commissione d'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista per la provincia di Gorizia
- Commissione d'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista per la provincia di Pordenone
- Comitato paritetico di indirizzo integrazione sistemi formativi
- Comitato regionale di programmazione, promozione, monitoraggio e valutazione della sperimentazione IFTS

DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

- Commissione regionale consultiva per la disciplina dell'attività sementiera
- Comitato tecnico regionale - Sezione VI
- Commissione peritale per lo sviluppo della proprietà contadina
- Commissione tecnica provinciale di Udine per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici
- Commissione tecnica provinciale di Pordenone per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici
- Commissione tecnica provinciale di Gorizia per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici
- Commissione tecnica provinciale di Trieste per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici
- Commissione regionale sulla disciplina della riproduzione animale
- Commissione regionale per l'identificazione, autorizzazione e approvazione alla fecondazione naturale di cavalli ed asini stalloni
- Commissione assegnazione borse di studio ricerche settore agricolo
- Commissione liquidatrice per le opere di bonifica integrale in concessione «a consuntivo»
- Tavolo Verde

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

- Comitato tecnico consultivo per la politica industriale
- Comitato tecnico consultivo per la pesca e l'acquacoltura in acque marine e lagunari

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

- Commissione regionale della cooperazione
- Commissione regionale per l'artigianato
- Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste
- Commissione provinciale per l'artigianato di Udine
- Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia
- Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone

DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

- Commissione d'esame per i corsi di formazione professionale per i maestri di sci
- Conferenza di servizi con il compito di valutare le iniziative da ammettere a contributo nell'ambito delle misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico prevista dalla legge 424/1989
- Commissione regionale per la disciplina del commercio
- Comitato tecnico-consultivo per la concessione dei contributi alle imprese commerciali
- Commissione provinciale per l'idoneità all'esercizio della vendita dei prodotti alimentari di Gorizia
- Commissione provinciale per l'idoneità all'esercizio della vendita dei prodotti alimentari di Pordenone
- Commissione provinciale per l'idoneità all'esercizio della vendita dei prodotti alimentari di Trieste
- Commissione provinciale per l'idoneità all'esercizio della vendita dei prodotti alimentari di Udine
- Commissione di mercato c/o il mercato ortofrutticolo all'ingrosso del Comune di Trieste
- Commissione di mercato c/o il mercato ortofrutticolo all'ingrosso del Comune di Udine
- Commissione di mercato c/o il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici del Comune di Trieste
- Commissione di mercato c/o il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici del Comune di Marano Lagunare

- Commissione di mercato c/o il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici del Comune di Grado
- Commissione di vigilanza sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici della Provincia di Trieste
- Commissione di vigilanza sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici della Provincia di Udine
- Commissione di vigilanza sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici della Provincia di Gorizia
- Commissione di vigilanza sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici della Provincia di Pordenone
- Commissione per l'istruttoria delle domande di iscrizione negli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari di Trieste
- Commissione per l'istruttoria delle domande di iscrizione negli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari di Udine
- Commissione per l'istruttoria delle domande di iscrizione negli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari di Gorizia
- Commissione per l'istruttoria delle domande di iscrizione negli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari di Pordenone
- Osservatorio regionale del commercio

SERVIZIO AUTONOMO DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE

- Commissione regionale per lo sport
- Commissione regionale per le attività ricreative

SERVIZIO AUTONOMO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

- Comitato faunistico-venatorio regionale
- Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori
- Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori di mestiere in acque interne di Trieste
- Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori di mestiere in acque interne di Udine
- Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori di mestiere in acque interne di Gorizia
- Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori di mestiere in acque interne di Pordenone

SERVIZIO AUTONOMO DI STATISTICA

- Commissione tecnica per l'attuazione del 5° Censimento dell'agricoltura

SERVIZIO AUTONOMO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

- Commissione regionale per i territori montani
- Comitato regionale di concezione e decisione per Leader II

SERVIZIO DEL VOLONTARIATO

- Comitato regionale del volontariato

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 2019.

Scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990, per l'accesso alla qualifica di segretario, con decorrenza 1° gennaio 1989. Approvazione delle graduatorie, proclamazione dei candidati vincitori ed ammissione al corso di formazione dei 2 candidati promossi nel profilo professionale maresciallo del Corpo forestale regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha previsto l'effettuazione di passaggi di qualifica mediante scrutinio per merito comparativo;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, si è dato avvio all'ultimazione delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla citata legge regionale n. 11/1990, riferite alla decorrenza 1° gennaio 1989;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3, della citata legge regionale n. 11/1990, risultano attribuiti allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di segretario, con decorrenza 1° gennaio 1989, n. 8 posti per il profilo professionale segretario amministrativo, n. 1 posto per il profilo professionale segretario tecnico e n. 2 posti complessivi per l'accesso ai profili professionali maresciallo del Corpo forestale regionale e maresciallo ittico.

VISTA la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare l'articolo 24, comma 1 e gli articoli 26, 60 e 92;

VISTO l'articolo 18, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47, con il quale sono state individuate le categorie di personale cessato dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/1990, che conservano il diritto alla partecipazione agli scrutini di cui trattasi;

VISTO l'articolo 13, comma 2, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 che stabilisce che, in deroga alle disposizioni di cui al citato comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 47/1990, sono comunque ammessi allo scrutinio per merito comparativo, con decorrenza 1° gennaio 1989, i dipendenti che ne abbiano maturato il diritto e che siano in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 20/1996;

CONSIDERATO che la citata legge regionale n. 31/1997 prevede, all'articolo 32, comma 3, che la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, della già menzionata legge regionale n. 20/1996, si applichi esclusivamente al personale la cui cessazione dal servizio si sia verificata tra la data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 20/1996 - 24 maggio 1996 - e la data di entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 31/1997 - 26 settembre 1997;

VISTO altresì il comma 4 del citato articolo 32 della legge regionale n. 31/1997;

VISTO l'articolo 1, comma 5 e l'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18;

ATTESO che l'articolo 28, della citata legge regionale n. 11/1990 prevede per l'accesso ai profili professionali di maresciallo del Corpo forestale regionale e maresciallo ittico il conseguimento dell'idoneità mediante superamento di apposito corso di formazione;

VISTO il decreto n. 1068/DR del 28 aprile 1999, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di segretario con decorrenza 1° gennaio 1989;

VISTO il verbale n. 16 quater/1999 della seduta del 26 novembre 1999 del Consiglio di amministrazione del personale, nella quale sono stati approvati i «Criteri per la valutazione dei titoli valutabili nello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario, con decorrenza 1° gennaio 1989, previsti dall'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, come integrato dall'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 13» e si è provveduto, inoltre, alla «Ricognizione dei requisiti previsti dalla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposizioni di legge dalla stessa richiamate, per l'ammissione agli scrutini per merito comparativo per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario, con decorrenza 1° gennaio 1989, per la formazione degli elenchi del personale da scrutinare e del personale che, pur avendo l'anzianità minima prescritta, non può essere ammesso agli scrutini per difetto di uno dei requisiti stessi», nonché alla «formazione degli elenchi nominativi del personale appartenente alla qualifica funzionale di coadiutore, suddiviso per profilo professionale o gruppi di profili, in possesso dei requisiti necessari per essere ammesso allo scrutinio per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario con profilo professionale corrispondente, secondo quanto stabilito nell'allegato D alla legge regionale n. 11/1990, cui fa riferimento l'articolo 19 della medesima legge ed alla formazione degli elenchi del personale che, pur avendo l'anzianità minima prescritta, non può essere ammesso allo scrutinio per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario, con decorrenza 1° gennaio 1989, per difetto di uno dei requisiti»;

VISTI i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice n. 1 del 29 novembre 1999, n. 2 del 6 dicembre 1999, n. 3 del 9 dicembre 1999, n. 4 del 20 dicembre 1999, n. 5 del 18 gennaio 2000, n. 6 del 21 gennaio 2000, n. 7 del 31 gennaio 2000, n. 8 del 2 febbraio 2000, n. 9 del 4 febbraio 2000, n. 10 del 16 febbraio 2000, n. 11 del 18 febbraio 2000, n. 12 del 25 febbraio 2000, n. 13 del 29 febbraio 2000, n. 14 del 2 marzo 2000, n. 15 del 14 marzo 2000, n. 16 del 15 marzo 2000, n. 17 del 17 marzo 2000, n. 18 del 28 marzo 2000, n. 19 del 30 marzo 2000, n. 20 del 4 aprile 2000, n. 21 del 7 aprile 2000, n. 22 dell'11 aprile 2000, n. 23 del 13 aprile 2000, n. 24 del 14 aprile 2000, n. 25 del 5 maggio 2000, n. 26 del 10 maggio 2000, n. 27 dell'11 maggio 2000, n. 28 del 12 maggio 2000 e n. 29 del 25 maggio 2000, relative allo scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'accesso alla qualifica di segretario, con decorrenza 1° gennaio 1989;

VISTO il verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del personale n. 6 bis/2000 del 26 giugno 2000;

RICONOSCIUTA la regolarità delle operazioni di detto scrutinio;

RITENUTO, conseguentemente, di approvare le graduatorie degli idonei dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di segretario, con decorrenza 1° gennaio 1989, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale n. 11/1990, di proclamare i candidati vincitori e di ammettere al corso di formazione di cui all'articolo 28 della citata legge regionale n. 11/1990, i candidati promossi al profilo professionale maresciallo del Corpo forestale regionale, dando atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 47/1990 e per effetto del combinato disposto di cui agli articoli 13, comma 2, della legge regionale n. 20/1996 e 32, comma 3, della legge regionale n. 31/1997, nelle graduatorie rimangono inclusi i candidati cessati dal servizio di cui all'allegato A), che del presente provvedimento fa parte integrante e che dalle medesime graduatorie sono esclusi in quanto cessati dal servizio per dimissioni, e pertanto, non rientranti in alcuna delle ipotesi di deroga più sopra richiamate, i signori Schioppa Leonardo e Ferigo Mario per l'accesso al profilo professionale segretario amministrativo e Casasola Umberto per l'accesso al profilo professionale segretario tecnico, cessati rispettivamente, il 1° gennaio 2000, come da decreto n. 1320/DR del 1° giugno 1999, il 1° luglio 2000 come da decreto n. 1200/DR del 27

aprile 2000 e il 31 dicembre 1999, come da decreto n. 3028/DR del 16 novembre 1999 e che risultano inoltre esclusi, per non aver raggiunto il punteggio minimo di punti 18 nella valutazione della relazione, i candidati Bevilacqua Patrizia, Blasi Luciana, Budal Neda e Corazza Vittorio, dalla graduatoria per l'accesso al profilo professionale segretario amministrativo e il candidato Lepre Augusto dalla graduatoria per l'accesso ai profili professionali maresciallo del Corpo forestale regionale e maresciallo ittico, secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale n. 11/1990;

VISTO l'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 47/1990;

ATTESO che la dipendente Concion Anita, già appartenente alla qualifica di coadiutore con decorrenza 22 agosto 1983, nominata dall'8 luglio 1991, a seguito di pubblico concorso, segretario con profilo professionale segretario contabile, come da D.P.G.R. n. 230/Pers. del 31 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1991, Registro 17, foglio 254 e da D.P.G.R. 393/Pers. del 2 agosto 1991, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1991, Registro 28, foglio 283, è stata ammessa allo scrutinio per merito comparativo, per l'accesso al profilo professionale segretario amministrativo, in applicazione del sopracitato articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 47/1990;

TENUTO CONTO che la suddetta dipendente risulta essere utilmente collocata nella graduatoria degli idonei e che, pertanto, ai sensi del medesimo articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 47/1990, ha titolo ad essere inquadrata in soprannumero nella qualifica di segretario, per il periodo intercorrente dall'1 gennaio 1989 al 7 luglio 1991, giorno precedente alla data di nomina a seguito del pubblico concorso;

all'unanimità;

DELIBERA

1) Di approvare gli atti tutti del procedimento relativo allo scrutinio per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, per l'accesso alla qualifica di segretario con decorrenza 1° gennaio 1989.

2) Di dare atto che, secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale n. 11/1990, sono esclusi, per non aver raggiunto il punteggio minimo di punti 18 nella valutazione della relazione, i candidati Bevilacqua Patrizia, Blasi Luciana, Budal Neda e Corazza Vittorio dalla graduatoria per l'accesso al profilo professionale segretario amministrativo e il candidato Lepre Augusto dalla graduatoria per l'accesso ai profili professionali maresciallo del Corpo forestale regionale e maresciallo ittico.

3) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 47/1990 sono esclusi dalle graduatorie degli idonei, per l'accesso alla qualifica di segretario, i candidati Schioppa Leonardo e Ferigo Mario per il profilo professionale segretario amministrativo e Casasola Umberto per il profilo professionale segretario tecnico, in quanto cessati dal servizio per dimissioni, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 18/1996, rispettivamente, dal 1° gennaio 2000, dal 1° luglio 2000 e dal 31 dicembre 1999;

4) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 47/1990 e per effetto del combinato disposto di cui agli articoli 13, comma 2, della legge regionale n. 20/1996 e 32, comma 3, della legge regionale n. 31/1997, nelle graduatorie rimangono inclusi, suddivisi per profilo professionale, i candidati cessati dal servizio di cui all'allegato A) che del presente provvedimento fa parte integrante.

5) Di approvare le graduatorie degli idonei dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di segretario, con decorrenza 1° gennaio 1989, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, suddivise per profilo professionale, di cui all'allegato B) che del presente provvedimento fa parte integrante.

6) Di dare atto che la dipendente Concion Anita verrà inquadrata in soprannumero nella qualifica di segretario profilo professionale segretario amministrativo dall'1 gennaio 1989 al 7 luglio 1991, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 47/1990.

7) Di proclamare vincitori dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di segretario, con decorrenza 1° gennaio 1989, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, suddivisi per profilo professionale, i candidati di cui all'allegato C) che del presente provvedimento fa parte integrante.

8) Di ammettere al corso di formazione di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 11/1990, per l'accesso al profilo professionale maresciallo del Corpo forestale regionale, i signori Bernardis Valerio e Aizza Vanni.

Con successivi provvedimenti dei competenti organi si procederà alla nomina dei candidati vincitori per l'accesso ai profili professionali segretario amministrativo e segretario tecnico, alla nomina dei candidati vincitori per l'accesso al profilo professionale maresciallo del Corpo forestale regionale, previo superamento del corso di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 11/1990, all'inquadramento in soprannumero della signora Concion Anita e all'attribuzione del relativo trattamento economico.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato A

Candidati cessati dal servizio, inclusi nella graduatoria degli idonei nello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di **segretario**, per gli 8 posti riservati al profilo professionale **segretario amministrativo**, con decorrenza 01/01/1989.

a) Personale cessato per dimissioni, ai sensi dell'art. 99 L.R. 53/1981 o dell'art. 41 L.R. 18/1996.

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
151	CAENAZZO Danilo	01/10/1996	Decr. 1720/DR del 14/06/1996 V.S. 3224 del 18/09/1996
150	CANCIANI Giorgio	01/09/1997	Decr. 2218/DR del 06/08/1997
227	COMELLI Ada Maria	01/01/1997	D.P.G.R. 258/Pers del 25/03/1996 V.S. 2282 del 25/06/1996
119	FORGIARINI Ezio	01/01/1997	Decr. 1720/DR del 14/06/1996 V.S. 3224 del 18/09/1996
172	MAINO Pasquale	01/01/1997	D.P.G.R. 306/Pers del 20/06/1996 V.S. 3214 del 17/09/1996
232	MATTIOLI Vittorio	01/08/1997	Decr. 1949/DR del 27/06/1997
161	MICOLAUCICH Maria	01/07/1997	Decr. 607/DR del 05/03/1997 V.S. 1141 del 09/05/1997
122	MINIUSSI Alida	30/11/1996	Decr. 2677/DR del 30/10/1996 V.S. 4614 del 04/12/1996
108	ORU' Alberto	01/09/1997	Decr. 1684/DR del 03/06/1997
97	PALLA Cecilia	02/01/1997	Decr. 2952/DR del 03/12/1996 V.S. 356 del 28/02/1997
211	PEZZATO Rino	01/01/1997	Decr. 2624/DR del 24/10/1996 V.S. 5053 del 23/12/1996

15	RUTIGLIANO Onorina	01/06/1997	Decr. 83/DR del 15/01/1997 V.S. 657 del 24/03/1997
233	SEDOLA Ettore	01/01/1997	D.P.G.R. 172/Pers del 01/03/1996 V.S. 2041 del 30/04/1996
134	SERAFINI Achille	01/06/1996	Decr. 1634/DR del 28/05/1996 V.S. 3566 del 09/10/1996
49	VALLAR Adua Tarsilla	31/12/1996	Decr. 2899/DR del 25/11/1996 V.S. 5068 del 24/12/1996
203	VELISCIG Egidio	01/07/1997	Decr. 91/DR del 15/01/1997 V.S. 702 del 27/03/1997

b) Personale collocato a riposo per compimento del 65° anno di età, ai sensi dell'art. 103, c. 1, L.R. 53/1981 o dell'art. 42, c. 1, L.R. 18/1996.

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
200	COMITO Olga	01/12/1997	Decr. 2381/DR del 23/09/1996 V.S. 4865 del 18/12/1996
107	FABRIZIO Anna	01/08/1994	D.P.G.R. 264/Pers del 20/05/1993 C.d.C. 03/08/1993 Reg. 16 fg. 201
56	FRANCESCON Giovanni Celso	01/04/1992	D.P.G.R. 68/Pers del 10/03/1992 C.d.C. 18/05/1992 Reg. 14 fg. 88
229	GALLI Giuseppe	01/02/1991	D.P.G.R. 1/Pers del 07/01/1991 C.d.C. 08/02/1991 Reg. 5 fg. 80
159	MANIACCO Fioretta	01/01/1993	D.P.G.R. 678/Pers del 21/12/1992 C.d.C. 09/02/1993 Reg. 4 fg. 151
231	MARTINI Giuseppe	01/08/1991	D.P.G.R. 298/Pers del 11/07/1991 C.d.C. 27/08/1991 Reg. 22 fg. 105
224	PARON Ennio	01/02/1993	D.P.G.R. 10/Pers del 11/01/1993 C.d.C. 20/02/1993 Reg. 5 fg. 134
238	SCALA Paolo	01/11/1992	D.P.G.R. 589/Pers del 19/10/1992 C.d.C. 16/11/1992 Reg. 30 fg. 394

205	SCHIRO' Pietro	01/07/1992	D.P.G.R. 298/Pers del 16/06/1992 C.d.C. 28/07/1992 Reg. 20 fg. 261
223	SCIORTINO Giuseppe	01/07/1991	D.P.G.R. 248/Pers del 18/06/1991 C.d.C. 29/07/1991 Reg. 19 fg. 366
236	VIDA Aldo	01/04/1992	D.P.G.R. 67/Pers del 10/03/1992 C.d.C. 18/05/1992 Reg. 14 fg. 89
178	VIDOZ Mario	01/05/1996	Decr. 408/Pers del 18/10/1995 V.S. 5100 del 28/12/1995

c) Personale collocato a riposo a domanda al compimento del 40° anno di servizo utile, ai sensi dell' art. 103, c. 2, L.R. 53/1981.

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
183	BREGANT Maria	16/09/1992	D.P.G.R. 456/Pers del 13/08/1992 C.d.C. 08/10/1992 Reg. 26 fg. 383
176	CORBA Innocente	03/09/1990	D.P.G.R. 332/Pers del 08/10/1990 C.d.C. 09/11/1990 Reg. 23 fg. 330
220	MAYER Valerio	03/08/1993	D.P.G.R. 105/Pers del 22/02/1993 C.d.C. 30/04/1993 Reg. 10 fg. 7
219	RAOSS Giovanni	01/12/1992	D.P.G.R. 640/Pers del 27/11/1992 C.d.C. 08/02/1993 Reg. 4 fg. 9
240	RICCOBON Mario	01/03/1993	D.P.G.R. 43/Pers del 29/01/1993 C.d.C. 27/02/1993 Reg 5 fg. 353
235	RIOSA Sergio	01/12/1992	D.P.G.R. 642/Pers del 27/11/1992 C.d.C. 18/01/1993 Reg. 1 fg. 315

d) Personale collocato a riposo a domanda per compimento del 60° anno di età, ai sensi dell'art. 42, c. 1, L.R. 18/1996.

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
171	ZENTILOMO Letizia	02/09/1996	Decr 1634/DR del 28/05/1996 V.S. 3566 del 09/10/1996

e) Personale collocato a riposo a domanda entro il periodo massimo di un biennio oltre il limite di età previsto, ai sensi dell'art. 42, c. 2, L.R. 18/1996.

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
83	RICCI Angiolino	30/09/1999	Decr. 2174/DR del 27/08/1999

f) Personale cessato ai sensi dell' art. 43, c.2, L.R. 18/1996.

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
186	BUCCARELLA Aldo	14/02/1997	D.G.R. 1322 del 09/05/1997
241	CASSUTTI Lorella	14/02/1997	D.G.R. 1323 del 09/05/1997
127	COLAVITTI Elisa Bianca	18/07/1996	Decr. 1967/DR del 18/07/1996 V.S. 3030 del 02/09/1996
234	PALIAGA Loredana	19/12/1998	D.G.R. 3671 del 18/12/1998
206	STORTI Nadia	02/07/1996	Decr. 1845/DR del 02/07/1996 V.S. 2685 del 23/07/1996
45	ZOTTI Danica	07/08/1999	D.G.R. 2540 del 06/08/1999

g) Personale cessato per decesso.

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
123	MAZZUCHIN Livio	10/08/1994	Decr. 586/Pers del 08/09/1994 V.S. 3254 del 13/09/1994

Candidati cessati dal servizio, inclusi nella graduatoria degli idonei nello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di **segretario**, per 1 posto riservato al profilo professionale **segretario tecnico**, con decorrenza 01/01/1989.

a) Personale cessato per dimissioni, ai sensi dell'art. 41 L.R. 18/1996.

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
2	ANTONINI Giovanni	01/04/1997	Decr. 650/DR del 07/03/1997 V.S. 718 del 28/03/1997
51	DELUCA Egidio	01/01/1997	D.P.G.R. 305/Pers del 14/06/1996 V.S. 3205 del 16/09/1996
21	FINARDI Maurelio	24/03/1997	Decr. 636/DR del 06/03/1997 V.S. 583 del 12/03/1997
14	GRUDEN Giuseppe	17/04/1997	Decr. 2443/DR del 27/09/1996 V.S. 4897 del 19/12/1996
1	RIGO Alberto	28/05/1996	Decr. 1634/DR del 28/05/1996 V.S. 3566 del 09/10/1996

b) Personale collocato a riposo per compimento del 65° anno di età, ai sensi dell'art. 103, c. 1, L.R. 53/1981 o dell'art. 42, c. 1, L.R. 18/1996.

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
48	ANGELINI Guido	01/03/1991	D.P.G.R. 66/Pers del 11/02/1991 C.d.C. 15/03/1991 Reg. 8 fg. 52
41	DELUISA Edo	01/03/1991	D.P.G.R. 63/Pers del 07/02/1991 C.d.C. 15/03/1991 Reg. 8 fg 53
11	FAGGIANI Mario	01/07/1993	D.P.G.R 219/Pers del 07/04/1993 C.d.C 19/06/1993 Reg. 13 fg. 115
47	MARAVAJ Luigi	01/10/1993	D.P.G.R. 218/Pers del 07/04/1993 C.d.C 26/06/1993 Reg. 13 fg. 297

38	MARCHESICH Pietro	01/07/1992	D.P.G.R. 305/Pers del 17/06/1992 C.d.C. 18/07/1992 Reg. 19 fg. 391
13	PIZZIGA Tullio	01/01/1997	Decr. 2381/DR del 23/09/1996 V.S. 4865 del 18/12/1996
46	PULICH Marcello	01/06/1995	Decr. 420/Pers del 24/06/1994 V.S. 2372 del 11/07/1994
12	TASCA Francesco	01/01/1993	D.P.G.R. 679/Pers del 21/12/1992 C.d.C. 09/02/1993 Reg. 4 fg. 152
22	VLACCI Albina	01/06/1992	D.P.G.R. 234/Pers del 13/05/1992 C.d.C. 15/06/1992 Reg. 16 fg. 217
30	ZINUTTI Elido	01/10/1990	D.P.G.R. 312/Pers del 13/09/1990 C.d.C. 23/10/1990 Reg. 22 fg. 90

c) Personale collocato a riposo a domanda al compimento del 40° anno di servizio utile, ai sensi dell' art. 103, c. 2, L.R. 53/1981.

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
28	BOZ Bruno	01/08/1997	Decr. 245/Pers del 29/06/1995 V.S. 3773 del 25/10/1995
43	CORDA Vittoriano	08/06/1992	D.P.G.R. 246/Pers del 18/05/1992 C.d.C. 06/06/1992 Reg. 15 fg. 357
39	MILITA Enzo	01/06/1991	D.P.G.R. 225/Pers del 29/05/1991 C.d.C. 25/07/1991 Reg. 19 fg. 226
19	MILOCCO Giovanni	03/09/1997	Decr. 244/Pers del 29/06/1995 V.S. 3788 del 27/10/1995

d) Personale cessato per decesso.

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
44	BURGNICH Roberto	02/11/1991	D.P.G.R. 17/Pers del 20/01/1992 C.d.C. 22/02/1992 Reg. 6 fg. 140

50	FACCINI Giorgio	07/04/1996	Decr. 1634/DR del 28/05/1996 V.S. 3566 del 09/10/1996
6	NAZZI Pietro	22/12/1990	D.P.G.R. 34/Pers del 24/01/1991 C.d.C. 15/03/1991 Reg. 8 fg. 54

Candidati cessati dal servizio, inclusi nella graduatoria degli idonei nello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di **segretario,** per i 2 posti riservati ai profili professionali **maresciallo del Corpo forestale regionale e maresciallo ittico,** con decorrenza 01/01/1989.

a) Personale cessato per dimissioni, ai sensi dell'art. 41 L.R. 18/1996.

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
15	CORADAZZI Claudio	05/01/1997	Decr. 3064/DR del 18/12/1996 V.S. 363 del 28/02/1997
25	DEL FABBRO Luigino	31/03/1997	Decr. 377/DR del 07/02/1997 V.S. 600 del 18/03/1997
68	MARESIA Italo	31/05/1997	Decr. 1389/DR del 08/05/1997 V.S 1308 del 16/05/1997

b) Personale cessato per decesso.

POS. GRAD.	CANDIDATO	DATA CESSAZIONE	DECRETO
70	DESSARDO Sergio	02/10/1991	D.P.G.R. 564/Pers del 18/11/1991 C.d.C. 14/12/1991 Reg. 34 fg. 207
62	GIOLITTI Luciano	08/05/1994	Decr. 367/Pers del 08/06/1994 V.S. 2342 del 11/07/1994
86	MISSANA Gio Batta	11/10/1992	D.P.G.R. 614/Pers del 06/11/1992 C.d.C 25/11/1992 Reg. 32 fg 203

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato B

GRADUATORIA IDONEI NELLO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA [illegible] POSTI
RISERVATI AL PROFILO PROFESSIONALE SEGRETARIO AMMINISTRATIVO CON DECORRENZA 01/01/89
CON INDICAZIONE DELLE PRECEDENZE EX ART. 22 - COMMA 3 - L.R. 7.3.1990 N. 11

N. ORD.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO	DATA ANZ. COADIUTORE
1	CONCION ANITA	48,04	
2	PAHOR LIDIA	47,70	
3	BAJC ROSANNA	46,40	
4	VALERIO FIORENZA	45,89	
5	COLAUTTI ALESSANDRO	45,19	
6	CANOVA VIVIANA	45,15	
7	SUBER PIERPAOLO	45,02	
8	POCLEN LUISA	44,95	
9	COZZI GIANPAOLO	44,04	
10	LENAZ PATRIZIA	43,74	
11	TOSCANI LILIANA	[illegible]	
12	BOSCHINI ALESSANDRO	43,45	
13	FORNASARO NICOLETTA	[illegible]	[illegible]
14	BRESICH SUSANNA	43,39	16/05/83
15	RUTIGLIANO ONORINA	[illegible]	
16	GRION ALIDA	43,19	01/11/74
17	BALDAS FABIO	43,19	[illegible]
18	BERNARDINI LAURA	43,16	
19	CARRARA MARILENA	43,09	
20	CAGLIARI MARIA ROSARIA	43,08	
21	VENTURINI ALESSANDRA	42,89	
22	MOREALE FRANCESCO	42,78	
23	ZEUGNA SANDRA	42,60	
24	TOMASINO ALINE	42,50	
25	BORSETTA TIZIANA	42,38	
26	PELIZZON ELEONORA	42,19	16/08/79
27	GRISONICH PATRIZIA	42,19	16/09/83
28	BOSCOLO ALIDA	42,10	
29	FURLAN ANNALISA	42,06	
30	SPIZZAMIGLIO BEPPINO	41,95	
31	MILLOVICH FABIO	41,80	
32	STRADIOTTO GIANFRANCA	41,74	
33	COVASSI CONSUELO	41,73	
34	GASPARDO LUCIANA	41,72	
35	ROMANELLO GERMANA	41,60	
36	BRUSADIN NADIA	41,57	
37	BOCCADORO PATRIZIA	41,48	
38	MORSAN FIORELLA	41,46	
39	PINAT PAOLA	41,38	
40	CANDUSSI ELISABETTA	41,25	
41	PEGAN SERENA	41,19	

GRADUATORIA IDONEI NELLO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA [illegible] POSTI
RISERVATI AL PROFILO PROFESSIONALE SEGRETARIO AMMINISTRATIVO CON DECORRENZA 01/01/89
CON INDICAZIONE DELLE PRECEDENZE EX ART. 22 COMMA 3 L.R. 7/1990 N. 11 [illegible]

N. ORD.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO	DATA ANZ. COADIUTORE	DATA ANZ. DI SERVIZIO	TOT.	DATA NASCITA
83	RICCI ANGIOLINO	39,15	[illegible]			
84	SNAIDERO MARIASTEFANA	39,15	11/02/80			
85	GIURDA LINDA	39,13				
86	DA RE MARIELLA	39,11				
87	SCARAMUZZA NADIA	39,00	[illegible]			
88	MAZZALORS ARIANNA	39,00	17/09/79			
89	PIGNATELLI GIUSEPPE	38,97				
90	COMEL LUCIANA	38,92				
91	SCHERIANI ORNELLA	38,91				
92	VIDMAR PATRIZIA	38,86				
93	BONFADINI LIDIA	38,79				
94	SKABIC DANIELA	38,71				
95	SABADELLI GIANFRANCO	38,69				
96	MAGRINO ANNA MARIA	38,58				
97	PALLA CECILIA	38,53				
98	MENETTO DELIA	38,46				
99	BRUNO MARIA	38,44				
100	BOLLE SONIA	38,41				
101	MICHELI ANITA	38,38				
102	HAIBO ANNAMARIA	38,33				
103	GODNIC NEVIA	38,27				
104	MENIC ELENA	38,26	01/03/65			
105	TABO' MARIA	38,26	[illegible]			
106	VALLI MAURA	38,23				
107	FABRIZIO ANNA	38,22				
108	ORU' ALBERTO	38,17				
109	VERZIER NADIA	38,14				
110	COCOLO SILVANA	38,13				
111	ORBANI MARIA DONATA	38,11				
112	SAIN LIVIO	38,10				
113	PESTELLI GIULIANA	38,08				
114	BERTI ELENA	38,06				
115	SCUBLA ANGELA	38,01				
116	HROVATIN DONATELLA	37,97				
117	PADOANO LAURA	37,94				
118	BRODNIK ELISABETTA	37,92				
119	FORGIARINI EZIO	37,84				
120	FABRICI ERMANNO	37,83				
121	POUSCHE' MARZIA	37,78				
122	MINIUSSI ALIDA	37,71				
123	MAZZUCHIN LIVIO	37,70				

GRADUATORIA IDONEI NELLO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI SEGRETARIO [illegible] PER [illegible] POSTI
RISERVATI AL PROFILO PROFESSIONALE SEGRETARIO AMMINISTRATIVO CON DECORRENZA 01/01/89
CON INDICAZIONE DELLE PRECEDENZE EX ART. 22 - COMMA 3 - L.R. [illegible] 1990, N. 11

N. ORD.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO	DATA ANZ. QUALIFICA COADIUTORE	DATA ANZ. COMPLESSIVA DI SERVIZIO	TOT. VALUTAZIONE	DATA DI NASCITA
124	PERUZZO BRUNA	37,85				
125	BON CLAUDIA	37,64				
126	CIACCIO FRANCESCO	37,57	01/04/72			
127	COLAVITTI ELISA BIANCA	37,57	03/03/80			
128	RIZZITELLI NICOLETTA	[illegible]				
129	SCALI ROSANNA	37,45				
130	BOTTACIN ELISABETTA	37,42	[illegible]			
131	TARANTINO ANNAMARIA	37,42	12/09/83			
132	LIBRALATO MIRIA	37,39				
133	ALBANO FRANCA	37,38				
134	SERAFINI ACHILLE	[illegible]				
135	TRUGLIO RITA	37,29				
136	MORETTI AURELIA	37,21	[illegible]			
137	DAVI LILIANA	37,21	21/04/80			
138	FABRIS FABIOLA	37,19				
139	ANTONELLI SONIA	37,12				
140	PLAZZOTTA MARIA	36,99				
141	ADDIS PATRIZIA	36,96				
142	CHIAROT MARIA ROSA	36,94	01/05/80			
143	TOMADA FRANCESCA	36,94	29/11/81			
144	FRILLI LOISELLA	36,82				
145	ANTONICELLI LORENA	36,65				
146	GARDEL DANIELA	36,58				
147	RUGGIER PATRIZIA	36,51				
148	BIBALO CLAUDIA	36,42				
149	DORIGO STEFANIA	36,39				
150	CANCIANI GIORGIO	36,35				
151	CAENAZZO DANILO	36,23				
152	CANTARUTTI VANNA	36,05				
153	SGORBISSA FLAVIA	36,02				
154	DE MARCO LAURA	35,99				
155	CICINELLI ANNAMARIA	35,96				
156	BARBON ISABELLA	35,93				
157	ZAMPERLO GABRIELLA	35,91				
158	VALENTE LORELLA	[illegible]				
159	MANIACCO FIORETTA	35,75				
160	RESINOVICH LILIANA	35,73				
161	MICOLAUCICH MARIA	35,59				
162	TURINA RITA	[illegible]				
163	FABRIS LUCIA	35,51				
164	COSLOVICH FIORELLA	[illegible]				

Allegato C

VINCITORI DELLO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI SEGRETARIO
PER 8 POSTI RISERVATI AL PROFILO PROFESSIONALE SEGRETARIO AMMINISTRATIVO CON DECORRENZA 01/01/1989

N. ORD.	COGNOME E NOME
1	PAHOR LIDIA
2	BAJC ROSANNA
3	VALERIO FIORENZA
4	COLAUTTI ALESSANDRO
5	CANOVA VIVIANA
6	SUBER PIERPAOLO
7	POCLEN LUISA
8	COZZI GIANPAOLO

VINCITORI DELLO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO [illegible]
PER 1 POSTO RISERVATO AL PROFILO PROFESSIONALE SEGRETARIO TECNICO CON DECORRENZA 01/01/1989

N. ORD.	COGNOME E NOME
1	[illegible]

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

VINCITORI DELLO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI MARESCIALLO
PER 2 POSTI RISERVATI AL PROFILO PROFESSIONALE MARESCIALLO DEL C.F.R. – ITTICO CON DECORRENZA 01/01/1989

N. ORD.	COGNOME E NOME	PROFILO PROFESSIONALE DI PROVENIENZA
1	BERNARDIS VALERIO	GUARDIA DEL C.F.R.
2	AIZZA VANNI	GUARDIA DEL C.F.R.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Cordenons. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127, comma 2).

Con deliberazione consiliare n. 8 del 31 gennaio 2000 il Comune di Cordenons ha dato atto, in ordine alla variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate né osservazioni né opposizioni e che non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, con l'introduzione delle prescrizioni indicate nel parere vincolante del Comitato tecnico regionale.

Comune di Talmassons. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano per insediamenti produttivi.

Con deliberazione consiliare n. 26 del 26 maggio 2000 il Comune di Talmassons ha dato atto che la variante n. 2 al Piano per insediamenti produttivi non interessa beni, località o immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 490/1999 e della legge 1089/1939 ed ha approvato la variante medesima, modificata a seguito del parziale accoglimento dell'osservazione ad essa presentata, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 151 del 30 giugno 2000)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

VISTO il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti, da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

VISTO il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il Direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

VISTA la nota con la quale la procura della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Trieste dalle ore 14.30 alle ore 15.30 del giorno 30 maggio u.s., al fine di poter procedere a interventi di manutenzione evolutiva delle apparecchiature tecnologiche dipartimentali deputate alla gestione delle procedure automatizzate P.R.A;

VISTA la nota dell'A.C.I. di Trieste prot. n. 371 dell'11 giugno 2000 che ha confermato la predetta chiusura;

DECRETA:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste è accertato dalle ore 14.30 alle ore 15.30 del giorno 30 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Trieste, 15 giugno 2000

p. Il Direttore f.f.: DI GRAZIA

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO

TRIESTE

Incarichi di collaborazione o di consulenza conferiti a soggetti esterni nel corso del primo semestre 2000.

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

SOGGETTO INCARICATO: dott. Sergio Salvador - Via Reti n. 4 - 34100 Trieste.

OGGETTO DELL'INCARICO: Affidamento dell'incarico di valutazione dei piani di impresa presentati per l'anno 1999.

ONERE COMPLESSIVO: L. 12.301.215.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI:
dott.ssa Roberta Cupelli

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE

Servizio della tutela del suolo montano

UDINE

Avviso di gara mediante licitazione privata per la fornitura di un automezzo fuoristrada con pianale di carico posteriore separato dall'abitacolo (pick-up) e accessori.

1. ENTE APPALTANTE: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale delle foreste - Servizio della tutela del suolo montano, via Cotonificio - 33100 Udine - telefono: 0432/555653 - fax: 0432/555757.

2. a) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura ristretta: (licitazione privata);

b) FORMA DELLA FORNITURA: contratto in forma pubblica-amministrativa.

3. a) LUOGO DI CONSEGNA: presso la Direzione regionale delle foreste, via Cotonificio, 33100 Udine;

b) NATURA DEI PRODOTTI DA FORNIRE: acquisto di un automezzo fuoristrada con pianale di carico posteriore separato dall'abitacolo (pick-up), avente le seguenti caratteristiche:

- Motore di cilindrata compresa tra i 2400 e 3000 cc.
- Potenza di almeno 65 kW, 90 CV
- Alimentazione a gasolio con turbocompressore
- Doppia trazione (4x4) inseribile in marcia o trazione integrale
- Cambio con rapporti normali e rapporti ridotti
- Sterzo servoassistito
- Freni servoassistiti
- Porte n. 4
- Posti a sedere nel senso di guida n. 5
- Pianale di carico con lunghezza non inferiore a mm. 1350

Al fine di un corretto uso ed adeguato comfort sono richiesti inoltre i seguenti accessori:

- Pneumatici di tipo semilamellare
- Barre portatutto installate
- Gancio traino montato e collaudato
- Climatizzatore
- Specchi retrovisori elettrici
- Copertura rigida con sportello per cassone (hard top) installata
- Sintonizzatore digitale installato
- N. 1 targa ripetitrice

c) QUANTITÀ: un automezzo;

d) Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base d'appalto, di lire 49.200.000, I.V.A. compresa, (pari a euro 25.409,68), comprensivi pure di messa in strada ed accessori.

4. TERMINE DI CONSEGNA: entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'ordine.

5. a) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

ore 12 del giorno 4 settembre 2000;

b) INDIRIZZO AL QUALE DEVONO PERVENIRE LE DOMANDE: vedi punto 1;

c) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: in carta da bollo, con sottoscrizione non autenticata, in lingua italiana, comprensiva della dichiarazione descritta al punto 8. All'esterno della busta contenente la domanda dovrà essere indicato l'oggetto dell'appalto, nonché la denominazione e la sede del concorrente.

6. TERMINE PER LA SPEDIZIONE DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTA: 8 settembre 2000.

7. CAUZIONI E GARANZIE: la cauzione provvisoria è pari al 2% dell'importo a base d'appalto; la cauzione definitiva è pari al 5% dell'ammontare netto dell'importo di aggiudicazione della fornitura.

Il versamento sarà richiesto successivamente, con l'invito a presentare offerta.

8. CONDIZIONI MINIME: la domanda di partecipazione - cui dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore - dovrà contenere espressa dichiarazione a firma semplice (non autenticata) del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, attestante:

– l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 358/1992 come sostituito dall'articolo 9, decreto legislativo 20 ottobre

1998, n. 402: a) stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo dichiarato o in corso di dichiarazione: stato di sospensione dell'attività commerciale; b) condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; c) aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale; d) non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; e) non essere in regola con l'adempimento degli obbighi tributari; f) essere gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni esigibili dall'ente appaltante;

- l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ovverro nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
- l'iscrizione nel Registro regionale delle cooperative (nel caso di cooperative o consorzio fra cooperative);
- il possesso di idonee garanzie bancarie con l'indicazione degli istituti di credito in grado di fornirle;
- il possesso di un'organizzazione tecnica adeguata alla qualità ed alla quantità della fornitura per la quale si concorre;
- che non presenteranno offerta per la gara altre imprese con le quali esistano rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all'articolo 2359 del C.C.;
- descrizione dettagliata (anche mediante depliant illustrativo o altra documentazione, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'Amministrazione) delle caratteristiche tecniche dell'automezzo da fornire;
- dichiarazione con la quale il titolare o il legale rappresentante attesta che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 (quindici) oppure - in alternativa (per le ditte con almeno 15 dipendenti) - dichiarazione con la quale il titolare o il legale rappresentante attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17, legge 12 marzo 1999, n. 68) «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: criterio del prezzo più basso, previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 358/1992 come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 402/1998 e secondo le modalità di cui all'articolo 73, lettera c) ed all'articolo 89, lettera b) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

10. ALTRE INDICAZIONI:

- alle ditte aventi almeno quindici dipendenti verrà richiesto successivamente, con l'invito a presentare offerta, di allegare la certificazione rilasciata dal Servizio all'Impiego della Provincia competente per territorio nel quale l'impresa concorrente ha sede legale, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
- i dati personali dei concorrenti che verranno raccolti ai fini del procedimento concorsuale verranno trattati in conformità alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- responsabile del procedimento è l'ing. Paolo Stefanelli, direttore sostituto del Servizio della tutela del suolo montano;
- responsabile dell'istruttoria della gara è la dott.ssa Maria Rosa Mulas;
- per ottenere informazioni di carattere tecnico: telefono 0432/555870-1-2; per informazioni di carattere amministrativo: telefono 0432/555696 oppure 0432/555668;
- il presente avviso verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Udine, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 17 luglio 2000

IL SECONDO SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA TUTELA DEL SUOLO MONTANO:
dott. Oscar Rossi

COMUNE DI AVIANO
(Pordenone)

Avviso pubblico per l'invito a fare delle proposte per l'affidamento del servizio di gestione complessiva della pubblicità (cartellonistica ed insegne) sulle strade del territorio comunale.

1. ENTE PROCEDENTE: Comune di Aviano, piazza Matteotti, n. 1, cap. 33081; telefono: 0434/666514-526; telefax 0434/666515.

2. OGGETTO: invito e fare delle proposte; possibile affidamento del servizio di gestione della pubblicità (il riferimento è a cartellonistica ed insegne, non alle impo-

ste) sulle strade del territorio comunale (articolo 23, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) ed, in particolare, della località Piancavallo; la gestione avrebbe la presumibile durata di anni 10.

3. PRESTAZIONI E CORRISPETTIVI: da concordare, e nei contenuti e nelle modalità.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI: R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; R.D. 23 maggio 1924, n. 827, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

5. REFERENTE: Caramaschi dott. Sandro (tel. 0434/666514 - 666526);

UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE: Ufficio Segreteria - Affari generali.

Gli atti connessi al presente procedimento potranno esservi visionati e sui medesimi potrà essere esercitato il diritto di accesso. Quanti sono interessati potranno manifestare il loro intendimento nel termine del 31 ottobre 2000. Ove abbiano e pervenire delle manifestazioni di interesse, con i portatori di queste potrebbe essere avviata una trattativa privata. In subordine, potrebbe anche essere avviata una diversa procedura ad evidenza pubblica.

Aviano, lì 12 luglio 2000

IL VICESEGRETARIO COMUNALE:
dott. Sandro Caramaschi

COMUNE DI PRAVISDOMINI
(Pordenone)

Estratto dell'avviso di gara mediante asta pubblica per la fornitura di un automezzo omologato per la squadra comunale di protezione civile.

Il Comune di Pravisdomini, via Roma, n. 21, telefono 0434-644020, fax 0434-644858 c.a.p. 33076, Pravisdomini (Pordenone) comunica che ha indetto un'asta pubblica per «fornitura di un automezzo omologato per la squadra di Protezione civile comunale».

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.30 del giorno 5 settembre 2000 e l'apertura delle stesse si terrà presso la Sala Giunta della sede comunale, sita in via Roma, n. 21, il giorno 7 settembre 2000 alle ore 17.30.

Il metodo di gara a cui si fa ricorso è l'asta pubblica, ai sensi dell'articolo 73, lettera c), del R.D. n. 827/1924, ed aggiudicataria risulterà la ditta che, a' sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 358/1992, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avrà ottenuto il maggiore punteggio sulla scorta dei seguenti parametri, elencati nell'ordine decrescente di importanza a loro attribuita: - prezzo; caratteristiche tecnico-funzionali; qualità.

Per quanto non citato e indicato nel presente estratto, precisamente modalità di presentazione dell'offerta, documenti da allegare, etc...., si fa esplicito riferimento all'avviso di gara integrale pubblicato all'Albo pretorio del Comune stesso e reperibile, insieme alla documentazione relativa all'appalto, c/o l'Ufficio di Protezione civile comunale fino al giorno 4 settembre 2000.

Pravisdomini, lì 17 luglio 2000

IL RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE CIVILE:
Sergio Maccorin

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
(Udine)

Estratto del bando di gara mediante pubblico incanto per l'affidamento degli interventi urgenti di protezione civile lungo i rii Masolino e Vergnacco per ridurre il rischio di allagamento dei centri abitati.

ENTE APPALTANTE

Comune di Reana del Rojale - via Municipio n. 18 - 33010 Reana del Rojale (Udine) - tel. 0432-857121/857122 - fax 0432-857377.

SISTEMA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Pubblico incanto con le modalità di cui alla legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO DELL'APPALTO

Interventi urgenti di protezione civile lungo i rii Masolino e Vergnacco per ridurre il rischio di allagamento dei centri abitati.

LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di Reana del Rojale.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara si terrà con il sistema del pubblico incanto con aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c) della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte ritenute anomale ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI

L'importo dei lavori è pari a lire 209.797.986 (108.351,62 euro) di cui lire 206.297.986 (106.544,02 euro) a base di gara e lire 3.500.000 (1.807,60 euro) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

La categoria prevalente è la OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (ex G8 ANC), per l'importo di lire 206.297.986 (106.544,02 euro), classifica I fino a 500.000.000 (258.228,45 euro).

L'appalto è a corpo e a misura.

VISIONE E RILASCIO DEGLI ATTI DI APPALTO

Presso l'Ufficio Opere pubbliche - Area tecnica - via Municipio, n. 18, durante l'orario di apertura al pubblico (lunedì, giovedì, venerdì, dalle ore 10.00 - alle ore 13.00; martedì dalle ore 16.00 - alle ore 18.00). Allo stesso Ufficio potrà essere richiesto il rilascio di copia degli elaborati, previo pagamento del corrispettivo richiesto per la riproduzione.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire il plico contenente i documenti e l'offerta al Protocollo del Comune di Reana del Rojale - via Municipio, n. 18 - 33010 Reana del Rojale entro il giorno 8 agosto 2000.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara avverrà ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il termine di ricezione del plico contenente la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara e la busta chiusa dell'offerta è fissato per il giorno 8 agosto 2000.

Il sorteggio pubblico del 10% delle offerte presentate avverrà il giorno 17 agosto 2000 alle ore 10.00.

L'apertura delle offerte economiche avverrà il giorno 7 settembre 2000 alle ore 10.00.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento di gara è il dott. Russi Roberto, Segretario comunale.

Il Responsabile dell'Istruttoria è il geom. Botto Daniele, Responsabile dell'Area tecnica.

Reana del Rojale, 4 luglio 2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Daniele Botto

Estratto del bando di gara per pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di sistemazione di un fabbricato di civile abitazione da adibire a n. 6 alloggi.

ENTE APPALTANTE

Comune di Reana del Rojale - via Municipio, n. 18 - 33010 Reana del Rojale (Udine) - tel. 0432-857121/857122 - fax 0432-857377.

SISTEMA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Pubblico incanto con le modalità di cui alla legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO DELL'APPALTO

Sistemazione di un fabbricato di civile abitazione da adibire a n. 6 alloggi.

LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di Reana del Rojale, frazione Reana, via Volta.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara si terrà con il sistema del pubblico incanto con aggiudicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b) della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte ritenute anomale ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI

L'importo dei lavori è pari a lire 541.307.384 (279.561,93 euro) di cui lire 523.331.351 (270.278,09 euro) a base di gara e lire 17.976.033 (9.283,85 euro) per onori relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

La categoria prevalente è la OG1 - Edifici civili e industriali (ex G1 ANC), per l'importo di lire 189.809.807 (97.925,29 euro), classifica I fino a 500.000.000 (258.228,45 euro);

Ulteriori categorie:

OS7 - Finiture di opere generali di natura edile (ex S7 ANC) - Importo lire 117.969.812 (60.926,32 euro);

OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (ex S6 ANC) - importo lire 96.759.365 (49.972,04 euro);

OG11 - Impianti tecnologici (ex G11 ANC) - importo lire 74.884.900 (38.674,82 euro).

L'appalto è a corpo.

VISIONE E RILASCIO DEGLI ATTI DI APPALTO

Presso l'Ufficio Opere pubbliche - Area tecnica - via Municipio, n. 18, durante l'orario di apertura al pubblico (lunedì, giovedì, venerdì, dalle ore 10.00 - alle ore 13.00; martedì dalle ore 16.00 - alle ore 18.00). Allo stesso Ufficio potrà essere richiesto il rilascio di copia degli elaborati, previo pagamento del corrispettivo richiesto per la riproduzione.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire il plico contenente i documenti e l'offerta al protocollo del Comune di Reana del Rojale - via Municipio, n. 18 - 33010 Reana del Rojale entro il giorno 17 agosto 2000.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara avverrà ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni; la procedura di gara è regolata come segue:

- Il termine di ricezione del plico contenente la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara e la busta chiusa dell'offerta è fissato per il giorno 17 agosto 2000.
- Il sorteggio pubblico del 10% delle offerte presentato avverrà il giorno 22 agosto 2000 alle ore 10.00.
- L'apertura delle offerte economiche avverrà il giorno 18 settembre 2000 alle ore 10.00.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del Procedimento di gara è il dott. Russi Roberto, Segretario comunale;

Il Responsabile dell'istruttoria è il geom. Botto Daniele, Responsabile dell'Area Tecnica.

Reana del Rojale, 14 luglio 2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Daniele Botto

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE
(Trieste)

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'appalto del servizio di refezione per le scuole materne ed elementari del Comune per l'anno scolastico 2000-2001.

Si rende noto che il Comune di San Dorligo della Valle/Dolina indice per il giorno 25 agosto 2000 un pubblico incanto per l'appalto del servizio di refezione per le scuole materne ed elementari del Comune per l'anno scolastico 2000-2001 e per un importo a base d'asta di lire 272.500.000 I.V.A. esclusa (140.734,51 euro).

Per il ritiro dei relativi bando di gara e Capitolato d'appalto gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio di segreteria ovvero, per ulteriori informazioni, all'Ufficio appalti e contratti (tel. 040/8329243 - fax: 040/228874 - e-mail: segretario.san-dorligo-della-valle@eell.regione.fvg.it) da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

San Dorligo della Valle/Dolina, 12 luglio 2000

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
APPALTI E CONTRATTI:
dott. Mitja Ozbic

COMUNE DI TRICESIMO
(Udine)

Avviso di asta pubblica per l'alienazione di un immobile di proprietà comunale.

IL CAPO UFFICIO PATRIMONIO

AVVERTE

Che in attuazione di delibera consiliare n. 42/2000 e propria determinazione annotata in data 12 luglio 2000 al n. 466 del Registro generale il giorno 18 agosto 2000 alle ore 12.00 presso la Sala consiliare del Comune di Tricesimo, piazza Ellero 1, in Tricesimo, aperta al pubblico avrà luogo esperimento di asta pubblica ad unico incanto con il metodo di cui alla lettera c), articolo 73 del R.D. 827/1924, per l'alienazione del seguente immobile di proprietà comunale:

- terreno edificabile distinto in C.T. del Comune di Tricesimo a foglio 14, mapp. 766.00, mq. 992.00.

  Prezzo a base d'asta: lire 89.280.000.

  Importo cauzione: lire 8.928.000.

Si procederà ad aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta purchè valida ed almeno uguale al prezzo stabilito per l'incanto. L'asta è ad unico incanto e pertanto l'aggiudicazione sarà definitiva.

Le buste contenenti le offerte dovranno pervenire esclusivamente a mezzo del servizio postale con plico raccomandato all'ufficio protocollo del Comune di Tricesimo, all'indirizzo sopra indicato, esclusivamente entro le ore 12.00 del giorno 17 agosto 2000.

Copia integrale del bando di gara è affisso all'Albo del Comune di Tricesimo.

Per informazioni, modalità di partecipazione, di versamento del deposito cauzionale, richiesta di copia integrale del bando di gara rivolgersi all'Ufficio Patrimonio del Comune (tel. 0432/851942) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Tricesimo, 12 luglio 2000

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
dott.ssa Caterina Salvatori

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara mediante licitazione privata per l'appalto dei lavori di inserimento di attività museali ed adeguamenti normativi da realizzare nel Palazzo Gopcevic.

a) ENTE APPALTANTE

Comune di Trieste - n. part. I.V.A. 00210240321 - Servizio Contratti e Grandi Opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - cap. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

b) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Licitazione privata ai sensi:

- degli articoli 73, lettera c) e 89 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- dell'articolo 21, I comma, lettera c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con il metodo di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14).

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione alla licitazione privata di un solo concorrente, purchè la migliore offerta non superi il prezzo a base di gara.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, modificato dall'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, per cui con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte verrà considerata la percentuale dei ribassi offerti, con due decimali.

Non sono ammesse offerte in aumento.

c) LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di Trieste.

d) - e) CARATTERISTICHE DEI LAVORI E TERMINE DI ESECUZIONE

Lavori di inserimento di attività museali ed adeguamenti normativi da realizzare nel Palazzo Gopcevic di via Rossini, n. 4.

Importo a base di gara: lire 1.020.000.000 (euro 526.786,03) + I.V.A.

Oneri per la sicurezza lire 15.000.000 (euro 7.746,85).

Categoria prevalente: OG1 già G1 per lire 1.000 milioni.

Parti dell'opera: impianti elettrici e speciali cat. OG11 per lire 380.000.000 (euro 196.253,62).

Termine di esecuzione: 180 giorni.

e) INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - largo Granatieri, n. 2 - I piano - stanza n. 206 - tel. 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi al Servizio Sviluppo del Patrimonio - Passo Costanzi, n. 2 - IV piano - stanza n. 402 - tel. 040/6754242, presso il quale saranno in visione, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, il Capitolato speciale d'appalto e gli elaborati progettuali relativi all'appalto, che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto.

f) CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell'ammontare dei lavori da presentare con l'offerta.

g) FINANZIAMENTI E PAGAMENTI

Mutuo della Cassa Depositi e Prestiti. Al riguardo si applicheranno le disposizioni dell'articolo 13 - comma 3.2 - della legge 26 aprile 1983, n. 131.

h) PARTECIPAZIONE IMPRESE

Sono ammesse a partecipare alla gara oltre che singolarmente anche Imprese riunite in associazione temporanea ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo n. 406 del 19 dicembre 1991 o in consorzio.

i) SVINCOLO DALL'OFFERTA

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla pro-

pria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data della gara.

j) INDICAZIONE LAVORI DA SUBAPPALTARE

Le Imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 della legge 109/1994, dovranno indicare nell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e, pertanto, nel corso dei lavori troveranno applicazione le disposizioni di legge a ciò alternative previste al comma 3 bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 406/1991.

k) TERMINE DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 25 agosto 2000.

I richiedenti, unitamente alla domanda di partecipazione, salvo le successive verifiche, dovranno produrre la dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso della qualificazione nella categoria OG1 per lire 1.000 milioni. In alternativa a questo requisito, se non ancora posseduto, i concorrenti dovranno effettuare le seguenti ulteriori quattro dichiarazioni:

1. il possesso di una cifra d'affari in lavori, realizzata mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, non inferiore a 1,75 volte l'importo a base di gara;
2. l'esecuzione, mediante attività diretta ed indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, di lavori appartenenti alla categoria OG1 già G1 di importo non inferiore al 40% dell'importo a base di gara;
3. il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio antecedente alla data del presente bando;
4. il possesso di una dotazione stabile di attrezzatura tecnica, determinata sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio, per un valore non inferiore all'1% della cifra d'affari in lavori, come sopra specificata.

In caso di Associazioni di Imprese dovranno essere dichiarati i suddetti requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi, che dovranno essere posseduti cumulativamente nel rispetto delle percentuali minime fissate dall'articolo 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

l) TERMINE MASSIMO DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI A PRESENTARE LE OFFERTE

Entro 120 giorni dalla data del presente bando di gara.

m) INDIRIZZO CUI DEVONO PERVENIRE LE DOMANDE

Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - cap. 34121 - Trieste.

Trieste, 17 luglio 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. Walter Toniati

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - O.G.S.
SGONICO (Trieste)

Avviso di gara esperita mediante pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di sistemazione delle aree esterne dell'Ente.

Si rende noto che in data 23 giugno corrente anno, è stato definitivamente aggiudicato il pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di sistemazione delle aree esterne dell'Ente.

Hanno presentato offerta n. 30 (trenta) ditte, 16 (sedici) delle quali ammesse.

È risultata aggiudicataria la ATI con capogruppo la C.G.S. S.p.A. con sede in Tavagnacco (Udine), che ha offerto il ribasso del 10.23% (dieci punto ventitre per cento) sull'importo a base d'asta di lire 665.182.342 oltre a lire 1.500.000 per oneri di sicurezza.

- Sistema di aggiudicazione: articolo 21, comma 1-bis della legge 109/1994.
- Soglia anomalia: - 10.77%.
- Tempi di esecuzione: 285 giorni dalla data di consegna.
- Direzione lavori: dr. ing. Tullio Cargnello.

La graduatoria della gara è disponibile al sito Internet www.ogs.trieste.it.

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e all'Albo pretorio del Comune di Sgonico.

Sgonico lì, 5 luglio 2000

IL PRESIDENTE:
prof. Iginio Marson

AC.E.GA.S. - S.p.A.

TRIESTE

Tariffe elettriche dal 1° luglio 2000.

FORNITURE IN MEDIA TENSIONE A CLIENTI VINCOLATI PER TUTTI GLI ALTRI USI

Principali modalità al 31.12.1999	TOTALE			
	L/cliente anno	L/kWh fino 8 GWh	L/kWh oltre 8 GWh	Corr.P.I. L/kW
BASSA UTILIZZAZIONE	2.156.870	72,8	69,0	70.392
MEDIA UTILIZZAZIONE	3.037.070	165,2	161,4	
ALTA UTILIZZAZIONE	2.877.870	160,1	155,3	
ALTISSIMA UTILIZZAZIONE	2.712.270	158,0	154,2	

BASSA UTILIZZAZIONE	TOTALE			
	L/cliente anno	L/kWh fino 8 GWh	L/kWh oltre 8 GWh	Corr.P.I. L/kW
F 1	4.589.568	407,4	400,7	45.754
F 2	4.589.568	260,1	259,9	
F 3	4.589.568	189,0	188,8	
F 4	4.589.568	117,0	116,8	
MEDIA UTILIZZAZIONE	**TOTALE**			
	L/cliente anno	L/kWh fino 8 GWh	L/kWh oltre 8 GWh	Corr.P.I. L/kW
F 1	4.589.568	369,0	362,3	45.754
F 2	4.582.368	260,1	259,9	
F 3	4.582.368	189,0	188,8	
F 4	4.582.368	117,0	116,8	
ALTA UTILIZZAZIONE	**TOTALE**			
	L/cliente anno	L/kWh fino 8 GWh	L/kWh oltre 8 GWh	Corr.P.I. L/kW
F 1	-	348,1	341,4	45.754
F 2	-	260,1	259,9	
F 3	-	189,0	188,8	
F 4	-	117,0	116,8	
ALTISSIMA UTILIZZAZIONE	**TOTALE**			
	L/cliente anno	L/kWh fino 8 GWh	L/kWh oltre 8 GWh	Corr.P.I. L/kW
F 1	-	338,2	331,5	45.754
F 2	-	260,1	259,9	
F 3	-	189,0	188,8	
F 4	-	117,0	116,8	

FORNITURE IN BASSA TENSIONE PER USI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Modalità al 31.12.1999	TOTALE			
	L/cliente anno	L/kWh fino 5 GWh	L/kWh oltre 5 GWh	Corr.P.I. L/kW
Illuminazione pubblica in b.t.	-	166,1	165,1	102.258

FORNITURE IN BASSA TENSIONE A CLIENTI VINCOLATI PER TUTTI GLI ALTRI USI

Principali modalità al 31.12.1999		TOTALE			
		L/cliente anno	L/kWh fino 5 GWh	L/kWh oltre 5 GWh	Corr.P.I. L/kW
BASSA UTILIZZAZIONE	fino 1,5 kW	276.660	199,7	199,7	63.502
	oltre 1,5 kW	396.860	194,0	194,0	
MEDIA UTILIZZAZIONE	fino 1,5 kW	349.060	209,0	209,0	
	oltre 1,5 kW	469.260	203,3	203,3	
ALTA UTILIZZAZIONE	fino 1,5 kW	361.460	194,0	194,0	
	oltre 1,5 kW	481.660	188,3	188,3	
FORNITURE STRAORDINARIE	fino 1,5 kW	286.760	210,4	210,4	
	oltre 1,5 kW	405.960	204,7	204,7	

Principali modalità al 31.12.1999	TOTALE			
	L/cliente anno	L/kWh fino 5 GWh	L/kWh oltre 5 GWh	Corr.P.I. L/kW
BASSA UTILIZZAZIONE	292.960	199,2	199,0	63.502
MEDIA UTILIZZAZIONE	363.360	208,5	208,3	
ALTA UTILIZZAZIONE	375.760	193,5	193,3	
BIORARIO >= 25 Kw	478.960	182,4	182,2	

Principali modalità al 31.12.1999	TOTALE			
	L/cliente anno	L/kWh fino 5 GWh	L/kWh oltre 5 GWh	Corr.P.I. L/kW
BASSA UTILIZZAZIONE	396.860	348,9	348,7	63.502
MEDIA UTILIZZAZIONE	469.260	358,2	358,0	
ALTA UTILIZZAZIONE	481.660	343,2	343,0	
BIORARIO >= 25 Kw	478.960	337,3	337,1	

Principali modalità al 31.12.1999	TOTALE			
	L/cliente anno	L/kWh fino 5 GWh	L/kWh oltre 5 GWh	Corr.P.I. L/kW
BASSA UTILIZZAZIONE	396.860	194,0	193,8	63.502
MEDIA UTILIZZAZIONE	469.260	203,3	203,1	
ALTA UTILIZZAZIONE	481.660	188,3	188,1	
BIORARIO >= 25 Kw	478.960	182,4	182,2	

Principali modalità al 31.12.1999	TOTALE			
	L/cliente anno	L/kWh fino 5 GWh	L/kWh oltre 5 GWh	Corr.P.I. L/kW
BASSA UTILIZZAZIONE	396.860	98,5	98,3	63.502
MEDIA UTILIZZAZIONE	469.260	107,8	107,6	
ALTA UTILIZZAZIONE	481.660	92,8	92,6	
BIORARIO >= 25 Kw	478.960	86,9	86,7	

AMGA - AZIENDA MULTISERVIZI S.p.A.
UDINE

Tariffe di erogazione gas metano tal quale a 9200 Mcal/m^3 distribuito a mezzo rete urbana per l'utenza del Comune di Udine in vigore dal 1º luglio 2000.

L'AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A, di Udine comunica che in applicazione del Provv. C.I.P. 25/1991 e con riferimento alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 114/2000 del 22 giugno 2000 a decorrere dal 1º luglio 2000, le tariffe di gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane sono aumentate di 19,6 L/mc, per la parte relativa alla componente di costo materia prima Qm, come definita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996. Dette tariffe di vendita vengono approvate in attuazione del Provv. C.I.P. 16/1993 del 23 dicembre 1993 e del D.M. 4 agosto 1994, modificati ed integrati dal Decreto Ministeriale 19 novembe 1996, in applicazione dei criteri stabiliti dal D.M. 13 marzo 1997 ed alle successive modifiche da essi apportate dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 41/1998 e n. 52/1999 modificate ed integrate con le deliberazioni n. 161/1999 e 195/1999 dell'Autorità stessa.

Pertanto le condizioni tariffarie di consumo, imposte escluse, sono quelle di seguito indicate:

1) Tariffa T1 - uso domestico
(cottura cibi e produzione acqua calda):

L/Mcal. 74,94
pari a L/m^3 689,40

2) Tariffa T2 - per uso riscaldamento
individuale con o senza uso promiscuo:

L/Mcal. 61,39
pari a L/m^3 564,80

3) Tariffa T3 - per tutti gli altri usi

1º livello fino a 5.000 m^3/anno: L/Mcal. 61,18
pari a L/m^3 562,80

2º livello oltre i 5.000 m^3/anno: L/Mcal. 60,52
pari a L/m^3 556,80

4) Tariffa T4 - per usi industriali ed artigianali per imprese con consumi annui compresi tra i 100.000 ed i 200.000 m^3.

1º livello fino a 100.000 m^3/anno: L/Mcal. 52,26
pari a L/m^3 480,80

2º livello da 100.000 a 200.000 m^3/anno: L/Mcal. 49,26
pari a L/m^3 453,20

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal Provvedimento C.I.P. n. 16/1993 del 23 dicembre 1993.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento C.I.P. n. 24/1988 del 9 dicembre 1988.

Udine, 10 luglio 2000

IL DIRETTORE OPERATIVO:
dott. ing. Daniele Romanello

AZIENDA MULTISERVIZI GORIZIANA - A.M.G. - S.p.A.
GORIZIA

Opzioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica ai clienti non domestici del mercato vincolato per il secondo semestre dell'anno 2000 nel Comune di Gorizia.

L'Azienda Multiservizi Goriziana - A.M.G. - S.p.A. comunica che, in applcazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 204 del 29 dicembre 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1999, e della deliberazione n. 112 del 22 giugno 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2000, a decorrere dall'1 luglio 2000 e fino al 31 dicembre 2000 sono in vigore le seguenti opziani tariffarie base, imposte escluse, che saranno applicate ai non domestici:

a) tipologia di utenza in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica: opzione tariffaria TV2 pari a lire 118.959 al kW per anno e lire (7,15 + 0,91 x PG) al kWh;

b) tipologia di utenza in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi: opzione tariffaria TV2 pari a lire 115.060 a cliente per anno, lire 63.501,7 al kW per anno e lire (9,9 + 1,19 x PG) al kWh;

c) tipologia di utenza in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi: opzione TV2 non multioraria pari a lire 2.613.950 a cliente per anno, lire 70.391,5 Lire/kW/anno e lire (10,08 + 1,1 x PG) al kWh;

d) tipologia di utenza in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi: opzione TV2 multioraria pari a 2.613.950 lire/cliente/anno, 70.391,5 lire/kW/anno e lire (10,08 + 1,1 x (205,9 + PG)) al kWh per la fascia F1, lire (10,08 + 1,1 x (53,1 + PG)) al kWh per la fascia F2, lire (10,08 + 1,1 x (6,1 + PG)) al kWh per la fascia F3 e lire (10,08 + 1,1 x (PG-49,6)) al kWh per la fascia F4.

Il valore del parametro PG attualmente stabilito della deliberazione 112/2000 è pari a lire 49,6 al kWh e rappresenta una componente a copertura del costo fisso di produzione dell'energia elettrica.

Alle tariffe così indicate vanno aggiunte le componenti A, B ed UC previste dall'articolo 7 della deliberazione 204/1999 e dall'articolo 4 della deliberazione 112/2000, i cui valori sono comunicati bimestralmente dall'Autorità, nonché i valori delle componenti GR espressi in lire/cliente/anno e lire/kWh riportati nella tabella 2 allegata alla deliberazione 204/1999.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Provv. C.I.P. 24/1988 del 9 dicembre 1988.

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Carlo Mistretta

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
(Udine)

Nuova classificazione della struttura ricettivo-alberghiera all'insegna «Nuova Flavia». Delibera di Giunta comunale n. 221/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

TENUTO conto di quanto previsto sia dai DD.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 15 gennaio 1987, n. 469, sia dalla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, concernente il «Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali»;

PREMESSO che la legge regionale 18 aprile 1997, n. 17 «Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella Regione Friuli-Venezia Giulia» ha demandato alla competenza dei Comuni una serie di funzioni amministrative relative alle strutture ricettive alberghiere e ricettivo-turistiche nell'ambito della Regione;

RILEVATO che in tali funzioni rientra il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive turistiche;

VISTO l'articolo 3 della citata legge regionale n. 17/1997;

VISTA l'istanza di:

• Delzotto Antonella, nata a Latisana il 27 maggio 1965 e residente a Lignano Sabbiadoro in via Asti, n. 30 - per conto della società «SO.GE.MA. di Delzotto Antonella & C. S.n.c.», titolare della struttura ricettivo-alberghiera denominata «Nuova Flavia», ubicata in questo Comune in via Marina, n. 6, tesa ad ottenere la classificazione a «tre stelle» di tale struttura;

CONSTATATO che l'attribuzione di stelle è effettuata in base alla verificata congruità dei dati contenuti nell'apposita «Tabella "A" Alberghi» di denuncia delle attrezzature e dei servizi per la classificazione delle strutture ricettive turistiche, sottoscritte e presentate dai titolari;

RISULTANDO pertanto dall'istruttoria, che la struttura ricettiva in oggetto è in possesso degli standards qualitativi per il livello di classificazione richiesto;

VISTA la legge regionale 12 settembre 1991, n. 49,

DELIBERA

– di classificare la struttura ricettiva: «Nuova Flavia» di Delzotto Antonella, sopra generalizzata, ai sensi della citata legge regionale n. 17/1997, come alla «Tabella "A" alberghi»: albergo di «tre stelle»;

– di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, della delibera sul F.A.L. nonchè nel Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso verso il presente provvedimento alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione o, in caso di ricorso presentato da soggetto diverso dal titolare o gestore della struttura ricettiva alberghiera, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio annunzi legali.

PROPONENTE: responsabile Ufficio commercio, pubblici esercizi, licenze e statistica - Marino Donà.

per IL SINDACO
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI,
LICENZE E STATISTICA:
Marino Donà

COMUNE DI POVOLETTO
(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata, dell'area produttiva denominata «lottizzazione artigianale Grions 2».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti del II comma dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991;

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 24 del 15 giugno 2000, esecutiva a' sensi di legge, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata dell'area produttiva denominata «lottizzazione artigianale Grions 2».

Che il P.R.P.C. di cui trattasi, completo in tutti i suoi elementi, dal lunedì al venerdì, festività escluse ed in orario di apertura al pubblico, sarà depositato, in libera visione, presso l'Ufficio Segreteria comunale, per la durata di giorni 30 (trenta) effettivi, a decorrere dalla data

di affissione del presente avviso all'albo pretorio comunale o dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, se successiva.

Che perentoriamente entro il periodo di deposito, ed in competente carta legale, chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C. Nel medesimo termine i proprietari di eventuali immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposioni.

STABILISCE

Che il presente avviso venga affisso all'Albo pretorio comunale e delle frazioni nonchè tempestivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Povoletto, 7 luglio 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA:
geom. Gianni Buiatti

COMUNE DI RIVE D'ARCANO
(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. zona S2 sub ambito n. 3 - Località Fornaci De Mezzo.

IL SINDACO

rende noto che, presso la Segreteria comunale, è depositato per la durata di 30 giorni effettivi, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, il Piano regolatore particolareggiato comunale relativo all'ambito turistico-culturale «De Mezzo» zona S2 sub ambito n. 3 - Località Fornaci De Mezzo adottato con la delibera di Consiglio comunale n. 45 del 20 giugno 2000.

Ai sensi del 3º comma dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare osservazioni od opposizioni.

Rive d'Arcano, 30 giugno 2000

IL SINDACO: dr. Enzo D'Angelo

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA
RONCHI DEI LEGIONARI (Gorizia)

Avviso di procedure espropriative per lavori di rete irrigua.

In applicazione dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica l'avvio del procedimento inerente le procedure espropriative dei lavori di:

- «Trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia nell'Agro Cormonese-Gradiscano nei Comuni di Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Moraro, San Lorenzo Isontino e Gorizia» (Bacino n. 6);
- «Costruzione dell'impianto pluvirriguo nel Bacino n. 3 nei Comuni di Ronchi dei Legionari, Staranzano e San Canzian d'Isonzo» - 2º Stralcio;
- «Trasformazione della rete irrigua nel Bacino n. 8 nei Comuni di Villesse, Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo e Mariano del Friuli» - 1º e 2º Stralcio;

precisando che i funzionari ai quali è affidato l'espletamento del procedimento sono:

– responsabile del procedimento: dott. ing. Eugenio Spanghero

– addetto all'istruttoria: geom. Claudia Simonitti.

Il termine entro cui presentare eventuale memoria è fissato in 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Ronchi dei Legionari, 13 luglio 2000

IL PRESIDENTE: p.i. Enzo Lorenzon

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto del dirigente del 5º Servizio 26 maggio 2000, n. 11227 (Estratto). Modifica dell'autorizzazione alla ditta F.lli Guerra di E. Guerra e C. S.n.c. di Cormons.

IL DIRIGENTE DEL 5º SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di modificare il proprio decreto, prot. 6545/1998 del 31 marzo 1998, individuando il destinatario dello stesso nel centro raccolta auto «F.lli Guerra di E. Guerra e C. S.n.c.» con sede a Cormons, S.S. n. 56 UD/GO Km. 21.5, partita I.V.A. 0013390316.

(omissis)

Gorizia, 26 maggio 2000

IL DIRIGENTE: ing. Flavio Gabrielcig

PROVINCIA DI TRIESTE

Determina dirigenziale 3 luglio 2000, n. 234 (Estratto). Inceneritore di rifiuti urbani e speciali assimilabili di via Errera - Trieste. Autorizzazione allo smaltimento di rifiuti sanitari ai fini dell'esecuzione delle operazioni di collaudo funzionale.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

VISTA l'istanza di autorizzazione all'importazione di rifiuti sanitari, presentata dal Comune di Trieste in data 21 giugno 2000, con prot. n. 315/88-88/2000 S;

PRESO ATTO che, ai fini del collaudo funzionale, l'impianto necessita di un quantitativo di rifiuti sanitari pari alla potenzialità massima teorica di smaltimento, individuabile in 30 Ton/d;

PRESO ATTO che tale quantità di rifiuti sanitari non è reperibile in sede regionale e che pertanto si rende necessaria la loro importazione da altre Regioni italiane;

(omissis)

DETERMINA

1 - Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

Si concede al Comune di Trieste l'autorizzazione all'importazione di rifiuti sanitari provenienti da ambiti extra-regionali presso l'inceneritore di Via Errera - Trieste per una quantità massima giornaliera di 30 Ton/d, ai fini del completamento del collaudo funzionale dell'impianto di termodistruzione.

La presente autorizzazione è valida per un periodo di 30 giorni ed è rinnovabile. A tale fine, entro dieci giorni dalla sua scadenza, dovrà essere presentata apposita istanza alla Provincia.

2 - Metodo di trattamento dei rifluti

Le operazioni di smaltimento (ex decreto legislativo 22/1997, all. B) autorizzate dal presente atto sono:

«D10 - incenerimento a terra».

3 - Tipi e quantitativi dei rifluti da smaltire o da recuperare

La quantità massima complessiva di rifiuti sanitari smaltibili nel periodo di 30 giorni presso l'impianto attraverso le operazioni di cui al punto 2 è pari a 900 Ton, con una potenzialità massima di 30 Ton/d. Tali quantità potranno essere raggiunte anche tramite il conferimento di rifiuti sanitari provenienti da altre Regioni italiane. Potranno essere importati i rifiuti aventi le seguenti tipologie CER:

18 00 00	Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)
18 01 00	Rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini
18 01 01	oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
18 01 02	parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la conservazione del sangue
18 01 03	altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
18 01 04	rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolati in funzione della prevenzione di infezioni (es. abbigliamenti, contenitori ed indumenti monouso)
18 01 05	sostanze chimiche e medicinali di scarto
18 02 00	Rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01	oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
18 02 02	altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
18 02 03	altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni

4 - Precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale

Le operazioni di cui al punto 2 dovranno essere condotte in modo da non costituire pericolo per la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente.

Dovranno essere garantite le condizioni previste dalle vigenti normative in materia di emissioni in atmosfera, inquinamento acustico e sicurezza dei lavoratori.

Eventuali anomalie e malfunzionamenti dovranno essere tempestivamente comunicati alla Provincia.

5 - Idoneità del soggetto richiedente

Nell'esercizio dell'impianto il titolare dell'autorizzazione dovrà avvalersi di soggetto responsabile della gestione abilitato ai sensi della normativa regionale (legge regionale 30/1987 e D.P.G.R. 502/1991), il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Provincia.

Nel caso il titolare dell'autorizzazione ricorra a soggetti gestori terzi, dovrà verificare la di loro iscrizione all'Albo delle imprese che esercitano attività di gestione dei rifiuti e dovrà comunicare alla Provincia nominativo della Ditta ed estremi di iscrizione.

6 - Prescrizioni di carattere generale

Vige l'obbligo della tenuta dei registri di carico e

scarico e della sua compilazione nei termini previsti dalla normativa vigente.

Al termine del periodo di esercizio delle operazioni di cui al punto 2, dovrà essere presentata alla Provincia una relazione tecnica descrivente la provenienza, le tipologie e quantità di rifiuti trattati, la destinazione dei rifiuti smaltiti fuori dall'impianto, le misure di pulizia adottate e le eventuali anomalie.

(omissis)

IL RESPONSABILE:
dott. chim. Paolo Plossi

Determina dirigenziale 3 luglio 2000, n. 235 (Estratto). Inceneritore di rifiuti urbani e speciali assimilabili di via Errera - Trieste. Autorizzazione all'esercizio provvisorio ai fini del collaudo di attività di messa in riserva e di ricondizionamento preliminare di rifiuti urbani ed assimilabili di natura ingombrante e legnosa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(omissis)

VISTA l'istanza di autorizzazione all'esercizio di attività di messa in riserva e di ricondizionamento preliminare di rifiuti urbani ed assimilabili di natura ingombrante e legnosa, presentata dal Comune di Trieste in data 15 maggio 2000, con prot. n. 315/88-67/2000 S ed integrata con nota prot. 315/88-92/2000 S;

CONSIDERATO che le operazioni per le quali si richiede l'autorizzazione agiscono a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e come tali sono congrue con gli obiettivi posti dal decreto legislativo 22/1997;

VISTA la relazione di servizio n. 30/2000/ECO del 3 luglio 2000;

(omissis)

DETERMINA

1 - Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

Si concede al Comune di Trieste l'autorizzazione all'esercizio provvisorio ai fini del collaudo di attività di messa in riserva e di ricondizionamento preliminare di rifiuti urbani ed assimilabili di natura ingombrante e legnosa tramite l'impiego di contenitori scarrabili e di apposito macchinario, da svolgersi presso l'inceneritore di rifiuti urbani ed assimilabili di via Errera - Trieste.

La presente autorizzazione è valida per un periodo di 180 giorni ed è rinnovabile. A tale fine, entro sessanta giorni dalla sua scadenza, dovrà essere presentata apposita istanza alla Provincia.

2 - Metodo di trattamento dei rifiuti

Le operazioni di smaltimento (ex decreto legislativo 22/1997, all. B) autorizzate dal presente atto sono:

«D14 - ricondizionamento preliminare», per quanto attiene all'adeguamento volumetrico tramite pressa di materiali legnosi e rifiuti ingombranti»;

«R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)», per quanto attiene a:

- i contenitori scarrabili di materiali legnosi e rifiuti ingombranti conferiti al sito e destinati all'adeguamento volumetrico tramite pressa;
- i contenitori scarrabili di materiali legnosi e rifiuti ingombranti derivanti dall'adeguamento volumetrico tramite pressa e destinati a successive operazioni di recupero;
- i contenitori scarrabili di materiali derivanti dalla raccolta differenziata o da piccoli produttori di rifiuti speciali assimilabili, conferiti al sito e destinati al recupero in altro sito.

3 - Tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire o da recuperare

Le quantità massime complessive di rifiuti che potranno essere sottoposte a trattamento di ricondizionamento preliminare «D14» è pari a 40 Ton/d per i rifiuti di seguito elencati:

Tipologia di rifiuto	CER	Descrizione
Legno	15 01 03	imballaggi in legno
	17 02 01	
	20 01 07	

Le quantità massime di rifiuti che potranno essere sottoposte ad operazione di messa in riserva preliminare al recupero «R13» è pari a 40 Ton/d per i rifiuti di seguito elencati sono indicate accanto ai corrispondenti codici CER:

Tipologia di rifiuto	CER	Descrizione	Messa in Riserva (mc)
Legno	15 01 03	imballaggi in legno	160 compl.
	17 02 01	legno	
	20 01 07	legno	
Vetro	17 02 02	vetro	30 compl.
	20 01 02	vetro	
Carta e cartone	15 01 01	carta e cartone	60 compl.
	20 01 01	carta e cartone	
Metalli	20 01 05	metallo (piccole dimensioni, es. lattine)	60 compl.
	20 01 06	altri tipi di metalli	

Pneumatici	16 01 03	pneumatici usati	60
Compostabili	20 01 08	rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)	60 compl.
	20 02 01	rifiuti compostabili	
Batterie e pile	20 01 20	batterie e pile	30

I rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata così come intesa nell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 22/1997 potranno essere destinati solamente ad operazioni di recupero.

4 - Precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale

Le operazioni di cui al punto 2 dovranno essere condotte in modo da non costituire pericolo per la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente.

Dovranno essere garantite le condizioni previste dalle vigenti normative in materia di emissioni in atmosfera, inquinamento acustico e sicurezza dei lavoratori.

A tal fine l'esercizio dell'attività dovrà garantire in particolare il rispetto dei limiti di emissione acustica a perimetro dell'impianto.

Si dovrà provvedere al contenimento degli odori, ad evitare la formazione di colaticci, al mantenimento della pulizia delle superfici su cui i rifiuti sono depositati e movimentati e delle aree di pertinenza dei mezzi d'opera.

Si dovrà provvedere al contenimento della dispersione eolica dei rifiuti ed alla raccolta dei rifiuti accidentalmente sparsi all'interno del comprensorio dell'impianto.

Eventuali anomalie e malfunzionamenti dovranno essere tempestivamente comunicati alla Provincia.

5 - Luogo di smaltimento dei rifiuti prodotti dall'impianto

I rifiuti prodotti dalle attività oggetto della presente autorizzazione dovranno essere in via prioritaria recuperati secondo le modalità previste dal decreto legislativo 22/1997 e relative norme applicative. In caso di impossibilità di effettuazione del recupero, essi verranno inviati a smaltimento presso l'inceneritore di via Errera ed in subordine allo smaltimento presso altri siti autorizzati in sede regionale, avendo cura di limitare le distanze di trasporto.

6 - Idoneità del soggetto richiedente

Nell'esercizio dell'impianto il titolare dell'autorizzazione dovrà avvalersi di soggetto responsabile della gestione abilitato ai sensi della normativa regionale (legge regionale 30/1987 e D.P.G.R. 502/1991), il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Provincia.

Nel caso il titolare dell'autorizzazione ricorra a soggetti gestori terzi, dovrà verificare la di loro iscrizione all'Albo delle Imprese che esercitano attività di gestione dei rifiuti e dovrà comunicare alla Provincia nominativo della Ditta ed estremi di iscrizione.

7 - Garanzie finanziarie e disposizioni di carattere tributario

Si dovranno prestare le garanzie finanziarie previste dal D.P.G.R. 8 ottobre 1991, n. 502/Pres. e successive modifiche in funzione della tipologia e potenzialità dell'impianto di trattamento (pressa).

Esse verranno applicate ad una potenzialità pari a 40 Ton/d per i rifiuti urbani ed assimilabili.

8 - Prescrizioni di carattere generale

Vige l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico e della sua compilazione nei termini previsti dalla normativa vigente, unitamente ai formulari di trasporto.

L'impianto di condizionamento volumetrico oggetto del presente decreto dovrà essere sottoposto a collaudo funzionale prima del rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio.

Con cadenza mensile ed al termine del periodo di esercizio delle operazioni di cui al punto 2, dovrà essere presentata alla Provincia una relazione tecnica descrivente la provenienza, le tipologie e quantità di rifiuti trattati, la destinazione dei rifiuti smaltiti fuori dall'impianto, le misure di pulizia adottate e le eventuali anomalie.

IL RESPONSABILE:
dott. chim. Paolo Plossi

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale 17 febbraio 2000, n. 43. Ditta Mistral FVG - S.r.l. di Spilimbergo. Progetto di variante non sostanziale «Sistemazione delle aree esterne di incenerimento zona industriale del "Cosa" in base al decreto AMB/1467 del 21 dicembre 1998». Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione delle opere. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazione;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della provincia di Pordenone n. 20 del 6 aprile 1993, di approvazione del progetto per l'adeguamento e la gestione di un impianto di incenerimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi, ubicato nel Comune di Spilimbergo, zona industriale del «Cosa», della Ditta Mistral FVG - S.r.l. di Spilimbergo;

VISTO il decreto del Presidente della provincia di Pordenone n. 56 del 9 settembre 1993, di nomina della Commissione di collaudo delle opere di cui al soprarichiamato decreto n. 20/1993;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. AMB/1467-PN/ESR/1732 del 21 dicembre 1998 di approvazione del progetto di variante tecnica migliorativa, non sostanziale, del progetto di ristrutturazione e riattivazione dell'impianto di incenerimento di cui sopra;

VISTA la delibera della Giunta provinciale di Pordenone n. 398 del 30 settembre 1999, di proroga del termine per la realizzazione delle opere di cui al progetto approvato con decreto AMB/1467-PN/ESR/1732 del 21 dicembre 1998;

VISTA l'istanza della Ditta Mistral FVG - S.r.l., assunta al prot. n. 58673 del 30 settembre 1999, di approvazione e autorizzazione alla realizzazione del progetto denominato: «Sistemazione delle aree esterne di incenerimento zona industriale del "Cosa" in base al decreto AMB. n. 1476-PN/ESR/1732 del 21 dicembre 1998.»;

DATO ATTO che il soprarichimato progetto di variante, a firma dell'ing. Mauro Tona, si compone dei seguenti elaborati datati 23 settembre 1999:

All. 1 Relazione tecnica (con allegata copia della Autorizzazione del Comune di Spilimbergo a realizzare la cabina di trasformazione energia elettrica e la recinzione)

All. 2 Estratto aereofotogrammetrico sc. 1:5.000 e planimetria generale dell'impianto sc. 1:1.000

All. 3 Planimetria generale dell'impianto sc. 1:200 con sistemazione verde e viabilità

All. 4.1 Profili 1-1 e 2-2 del terreno con quotature altimetriche

All. 4.2 Profilo 3-3 del terreno con quotature altimetriche

All. 5.1 Prospetti Sud e Ovest sc. 1:200 - definitivi

All. 5.2 Prospetti Nord e Est sc. 1:200 - definitivi

All. 6 Planimetria generale dell'impianto sc. 1:200 con le reti tecnologiche

All. 7 Planimetria generale dell'impianto sc. 1:500 con l'individuazione della vecchia discarica

All. 8.1 Prospetto A-A sc. 1:200 con delimitazione del prospetto precedente alla presente variante

All. 8.2 Prospetti B-B e C-C sc. 1:200 con delimitazione dei prospetti precedenti alla presente variante

All. 9.1 Prospetti Nord e Est sc. 1:200 precedenti alla presente variante

All. 9.2 Prospetti Ovest e Sud sc. 1:200 precedenti alla presente variante

All. 10 Sezione tipo sc. 1:20 della vasca per la riserva idrica

All. A Relazione ambientale

VISTO, a norma dell'articolo 5, comma 16, del D.P.G.R. n. 01/1998, l'accertamento del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia, della non sostanzialità della variante ai sensi dell'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale 30/1987, in quanto la stessa non comporta l'aumento della potenzialità dell'impianto, ne la modifica dei rifiuti ivi conferiti e/o del ciclo tecnologico applicato;

DATO ATTO che l'area è soggetta al vincolo di cui decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articolo 146, comma 1.

RICHIAMATA la nota del Servizio Tutela Ambientale di questa Provincia prot. n. 13019 del 18 ottobre 1999, con la quale è stato chiesto alla Direzione del Servizio Tutela paesaggio e bellezze naturali presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale, conformemente a quanto previsto nella nota AMB/8342 del 16 aprile 1999, se la variante comporta o meno la formalizzazione all'interno della Conferenza Tecnica della proposta di competenza del Direttore regionale della pianificazione territoriale;

RICHIAMATE quindi le note del Servizio Tutela del paesaggio e bellezze naturali prot. P.T./6864 del 12 novembre 1999 e prot. P.T./6864 del 10 dicembre 1999 con le quali si conferma che il progetto di variante in argomento è soggetto alla autorizzazione paesaggistica;

VISTO che, per il progetto in argomento, pur trattandosi di variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30/1987, come più volte modificata ed integrata, il provvedimento autorizzativo di competenza provinciale assorbe l'autorizzazione paesaggistica ai sensi della vigente normativa e come tale deve essere sottoposto al parere della Conferenza Tecnica ancorché la procedura nel caso specifico non sia compiutamente disciplinata dal D.P.G.R. 01/1998;

FATTO presente che la Provincia, nel dubbio circa la procedura da applicare al caso in esame, ha posto specifico quesito alla Direzione regionale dell'Ambiente, con nota 29 novembre 1999 prot. 14761 e precisamente: «... Rimangono però molti dubbi circa l'applicazione,

nell'ipotesi di opere riguardanti beni e località sottoposte ai vincoli di cui alla legge n. 431/1985, soggette o non soggette ad autorizzazione paesaggistica, delle procedure di cui al D.P.G.R. n. 1/1998, atteso che attivando tutta la procedura al lato pratico il procedimento subirebbe un appesantimento in termini temporali. Il D.P.G.R. n. 1/1998 all'articolo 5 fissa le procedure specifiche ed i casi nei quali le stesse sono applicabile, cioè, ai soggetti ed alle varianti sostanziali come definite dall'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale n. 30/1987. Nelle altre ipotesi di variante non sostanziale le procedure di che trattasi non si applicano e gli elaborati progettuali vengono esaminati dall'Ufficio e sottoposti ad approvazione da parte della Giunta provinciale. Si potrebbe individuare una terza fattispecie di variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 11, della legge regionale n. 30/1987, ricadente in un'area soggetta ai vincoli di cui alla legge 1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni. Per essa, secondo recenti indicazioni regionali, è previsto un preventivo parere da parte dell'organo competente il quale nel caso non sia necessaria, per l'opera stessa, l'autorizzazione paesaggistica, restituisce gli elaborati alla Provincia; la procedura da applicarsi è quella precitata e cioè approvazione della Giunta provinciale senza l'attuazione della procedura di cui al D.P.G.R. n. 1/1998. Viceversa, se l'opera risulta soggetta ad autorizzazione paesaggistica, si rende necessario attivare la Conferenza Tecnica per i fini di cui all'articolo 5, comma 5, del D.P.G.R. n. 01/1998 e conseguentemente attivare tutta la procedura prevista nel decreto ancorché si tratti di variante non sostanziale ex articolo 11, legge regionale n. 30/1987. Da quanto sopra ne deriverebbe, per le varianti non sostanziali soggette a particolari vincoli sottoposti alla specifica autorizzazione regionale, da una lettura coerente con il testo del D.P.G.R., che, se la pratica deve essere esaminata dalla Conferenza Tecnica, la relativa procedura è quella di cui all'articolo 5 del decreto stesso. Ragioni di economia del procedimento consiglierebbero, viceversa, di non attivare la procedura nei casi di variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 11, legge regionale n. 30/1987, ma di sottoporre comunque gli elaborati alla Conferenza Tecnica, per la finalità e valenza di cui all'articolo 5, commi 5 e 7, con una procedura più snella, senza ad esempio l'obbligo di acquisizione dei pareri dell'A.S.S. e del Comune e senza attendere i termini di cui al comma 8, articolo 5. ...»;

VISTA la risposta della Direzione regionale dell'Ambiente con nota prot. AMB/23724 dell'1 dicembre 1999 e precisamente: « In relazione al quesito posto da codesta Amministrazione provinciale con la nota citata in epigrafe, la scrivente Direzione concorda sulla soluzione prospettata nella stessa circa la necessità di sottoporre le varianti processuali, ritenute sostanziali per i soli aspetti inerenti ai vincoli ambientali e forestali, all'esame della Conferenza Tecnica «per la finalità e valenza di cui all'articolo 5, commi 5 e 7, con una procedura più snella, senza ad esempio l'obbligo di acquisizione dei pareri dell'A.S.S. e del Comune e senza attendere i termini di cui al comma 8, articolo 5». Si concorda, inoltre, sulla possibilità d'individuare una ulteriore fattispecie di variante su progetti ricadenti in zone vincolate per le quali qualora l'organo competente ad esprimersi sul vincolo ne attesti la non sostanzialità, la procedura d'approvazione non necessità dell'espletamento dell'iter previsto dal Regolamento ma bensì preveda l'esame dell'ufficio e poi l'approvazione della Giunta provinciale. Tale impostazione, peraltro, si ritiene coerente con le indicazioni già fornite dalla scrivente Direzione con nota del 16 aprile u.s. - prot. AMB/8342-PN/ESR/1278.»;

RITENUTO di applicare la procedura succitata al fine di acquisire il parere per il parere della Conferenza Tecnica;

RICHIAMATO quindi il parere favorevole della Commissione Tecnica provinciale espresso nella seduta del 25 gennaio 2000 in merito al progetto di variante di che trattasi;

DATO ATTO che l'impianto della Ditta Mistral FVG - S.r.l., ha ottenuto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 203/1988 dal competente Ministero dell'Industria con decreto del 2 agosto 1999 n. 004/1999 RT, la cui copia è agli atti di questo Ente;

RILEVATO che in atti del Servizio Ecologia di questa Provincia è depositato il certificato della C.C.I.A.A. di Pordenone contenente l'attestazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta provinciale ai sensi del combinato disposto dall'articolo 5, commi 12 e 14, del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres e dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto si riferisce all'approvazione di un progetto di variante non sostanziale dell'impianto più sopra descritto e alla autorizzazione alla sua realizzazione;

DATO ATTO inoltre che il presente provvedimento sostituisce l'autorizzazione paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 12 del D.P.G.R. 01/1998;

RITENUTO di confermare la Commissione di collaudo in corso d'opera, già nominata con il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 56 del 9 settembre 1993;

RITENUTO, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del servizio (articolo 53, 1° comma, legge n.142/1990);

DELIBERA

1. Di approvare il progetto di variante nelle premesse descritto e denominato: «Sistemazione delle aree

esterne di incenerimento zona industriale del Cosa in base al decreto AMB. n. 1476-PN/ESR/1732 del 21 dicembre 1998», presentato dalla Ditta Mistral FVG - S.r.l. di Spilimbergo.

2. Di autorizzare la Ditta Mistral FVG - S.r.l. di Spilimbergo all'esecuzione dei lavori previsti dalla variante di cui al precedente punto 1.

3. Di stabilire che la data di ultimazione dei lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, al Comune di Spilimbergo e al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A;

4. Di confermare per i lavori di cui sopra, la Commissione di collaudo già nominata con decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 56 del 9 settembre 1993, composta da:

- ing. Virgilio Ciriani - Presidente;
- ing. Giovanni Cozzarini - Componente;
- dott. Dario Danese - Componente.

5. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

6. Di stabilire che la presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti eventualmente necessari, di competenza di Enti ed Organi non ricompresi dal D.P.G.R. n. 01/1998, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.

7. Di stabilire che rimangono impregiudicati i diritti di terzi, privati ed Enti.

8. Di stabilire che la Provincia si riserva la facoltà di modificare sospendere o revocare la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

9. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

10. Di stabilire che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del D.P.G.R. 01/1998, il presente atto verrà notificato alla Ditta Mistral FVG - S.r.l. di Spilimbergo, e inviato al Comune di Spilimbergo, al Dipartimento di Prevenzione della Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone, al Servizio della Tutela dall'inquinamento atmosferico della Direzione regionale dell'Ambiente, al Servizio Tutela paesaggio e bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione territoriale, alla Direzione regionale della Sanità e ai componenti della Commissione di collaudo.

11. Di stabilire che il presente atto, corredato dal progetto di variante approvato, a norma dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 490/1999, verrà trasmesso alla Soprintendenza per i beni ambientali del Friuli-Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali. L'efficacia dello stesso rimarrà sospesa per il periodo previsto dall'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 14, del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., e che la relativa spesa è già stata assunta con determina dirigenziale n. 2000/144 esecutiva in data 28 gennaio 2000.

13. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Di precisare, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990, il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

IL PRESIDENTE: Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2000, n. 57. Ditta Eurostrade - S.r.l. - Discarica di 2ª categoria, tipo A in Comune di Valvasone: richiesta di approvazione, in sanatoria, di una variante non sostanziale.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 30/1987, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Valvasone n. 1/1996 del 13 maggio 1996, rilasciato a favore della Ditta Eurostrade - S.r.l. di Codroipo, di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica di 2ª categoria, tipo A, catastalmente censita al foglio n. 40, mappali 15, 44, 54, e 71 in Comune di Valvasone;

DATO ATTO che i lavori per la realizzazione della discarica sono iniziati il 28 maggio 1996;

VISTA l'istanza della Ditta Eurostrade - S.r.l., datata 10 marzo 1999, assunta al prot. di questo Ente al n. 40446 del 22 marzo 1999, di approvazione in sanatoria, del progetto di variante relativo a modalità realizzative del perimetro della recinzione in prossimità dell'ingresso, diversa ubicazione del box e riduzione delle dimensioni, non realizzazione della tettoia e variazione delle dimensioni della pesa;

DATO ATTO che la variante progettuale, predisposta dalla Ditta S.P.A.R.T.A. - S.r.l. di Pordenone, a firma dell'ing. Bruno Bessega, si compone di una Relazione tecnica e di un elaborato grafico;

DATO ATTO che trattasi di variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30/1987;

RICHIAMATA la nota del 17 maggio 1999, prot. n. 5261 del Servizio Tutela ambientale di questo Ente, con la quale si è provveduto ad inviare copia del progetto di variante all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 e al Comune di Valvasone per eventuali osservazioni in merito;

VISTA quindi la nota del 2 aprile 1999, prot. n. 10699/ISP con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, all'approvazione della variante in argomento;

DATO ATTO che il Comune di Valvasone non ha dato riscontro alla predetta nota del Servizio Tutela ambientale di questo Ente;

VISTA inoltre l'integrazione all'istanza precitata, della Ditta Eurostrade - S.r.l., datata 30 giugno 1999, assunta al prot. di questo Ente al n. 51193 del 2 luglio 1999, di precisazione che la richiesta in argomento viene proposta anche ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 22/1997;

VISTA la nota della Ditta Eurostrade - S.r.l., pervenuta in data 20 luglio 1999 e assunta al prot. n. 52938, con allegati:

- certificato della camera di Commercio di Udine contenente, tra l'altro, il nulla-osta ai fini dell'articolo 10 della legge n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- dichiarazione sostitutiva dei requisiti soggettivi;

VISTA la nota del Comune di Valvasone dell'11 agosto 1999, con la quale, su richiesta di questo Ente, ha trasmesso copia della Concessione edilizia in sanatoria della variante in argomento, con cui la Ditta ha regolarizzato la propria posizione sotto l'aspetto urbanistico ed edilizio;

DATO ATTO infine che successivamente all'esecutività della presente, è opportuno integrare l'autorizzazione all'esercizio, in quanto il precitato decreto del Sindaco del Comune di Valvasone n. 1/1996 del 13 maggio 1996, risulta carente;

DATO ATTO, altresì, che con nota prot. n. 13496 del 29 ottobre 1999, è stato richiesto alla Direzione regionale affari giuridici e consulenza un parere in merito alla possibilità giuridica di approvazione, ai sensi della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni, della variante in sanatoria di che trattasi;

ATTESO che la citata Direzione regionale ha interessato sull'argomento anche la Direzione regionale dell'ambiente e la Direzione regionale della pianificazione territoriale. Quest'ultima con nota prot. P.T./7192/8.911(448) del 17 novembre 1999, ha precisato che per il caso in esame le questioni di carattere urbanistico edilizio non assumono rilevanza avendo la Ditta regolarizzato la propria posizione sotto tale profilo;

FATTO PRESENTE che dagli atti in possesso del Servizio Tutela ambientale risultano pendenti, tuttora, ricorso della ditta datato 30 gennaio 1999 avverso il verbale di accertamento elevato in data 4 dicembre 1998 dalla Regione per l'escavazione in assenza di specifica autorizzazione regionale, nonché ricorso al T.A.R datato 4 febbraio 1999;

DATO ATTO che con nota prot. n. 25372/1998 del 07 dicembre 1998 la Regione ha, fra l'altro, ricordato al Comune di Valvasone gli adempimenti di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 35/1986 in merito all'obbligo del trasgressore di provvedere al ripristino ambientale dei luoghi compromessi dalle escavazioni secondo le prescrizioni che verranno dettate dal Comune stesso;

FATTO PRESENTE che dagli atti non risulta che il Comune si sia attivato in tal senso;

FATTO PRESENTE che la variante appare autorizzabile, ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività estrattiva legge regionale n. 35/1986 se ed in quanto applicabili;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta della Ditta sopraccitata;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del servizio (articolo 53, 1º comma, legge n. 142/1990);

DELIBERA

1. Di approvare il progetto di variante non sostanziale nelle premesse indicato.

2. Di dare atto che le opere di cui al progetto di variante, nelle premesse descritto, della discarica di 2ª ca-

tegoria, tipo A sita in Comune di Valvasone della Ditta Eurostrade - S.r.l., di cui al decreto del Sindaco di Valvasone n. 1/1996 del 13 maggio 1996 erano autorizzabili.

3. Di dare atto che le opere della variante di cui al punto 1. sono state oggetto da parte del Comune di Valvasone di concessione in sanatoria con provvedimento n. 3/1999 del 14 giugno 1999.

4. Di dare atto che il presente provvedimento viene rilasciato unicamente ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997 come successivamente integrato e modificato e legge regionale n. 30/1987 e che qualora applicabili le disposizioni di cui alla legge regionale n. 35/1986 la ditta dovrà provvedere autonomamente ad acquisire i provvedimenti eventualmente necessari.

5. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto di cui al punto 2., se ed in quanto compatibili con il presente atto.

6. Di stabilire che rimangono impregiudicati i diritti di terzi, privati ed Enti.

7. Di stabilire che la Provincia si riserva la facoltà di modificare sospendere o revocare la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

8. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

9. Di stabilire che il presente atto verrà trasmesso alla Ditta Eurostrade - S.r.l., al Comune di Valvasone, al Dipartimento di Prevenzione della Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone.

10. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 14, del D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres., e che la relativa spesa è già stata assunta con Determina dirigenziale n. 2000/144 esecutiva in data 28 gennaio 2000.

Di precisare, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990, il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE: Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale 9 marzo 2000, n. 66. Ditta Fornaci Ermacora - S.p.A. di Arzene. Approvazione variante non sostanziale dell'impianto di termodistruzione rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Arzene. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che la Ditta Fornaci Ermacora - S.p.A. di Arzene presso il proprio stabilimento sito in via Grava n. 16, svolge l'attività di termodistruzione di rifiuti speciali non pericolosi per l'alimentazione delle fornaci di produzione della calce, per un quantitativo massimo annuo di 5.562,3 tonnellate di rifiuti di terzi provenienti dall'industria del mobile e dell'arredamento e della lavorazione del legno;

RICHIAMATI quindi i precedenti provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 28 del 4 maggio 1990, con il quale è stato approvato il progetto di adeguamento ed è stata autorizzata la Ditta Fornaci Ermacora Luigi & C. S.a.s., di Arzene, a gestire n. 3 fornaci di calce per lo smaltimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 56 del 12 aprile 1991, con il quale la predetta Ditta è stata autorizzata alla realizzazione di due sole fornaci delle tre previste in origine;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 54 del 6 settembre 1993, con il quale le autorizzazioni di cui ai decreti n. 28/1990 e n. 56/1991 sono state volturate a favore della Ditta Fornaci Ermacora - S.r.l. di Arzene;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 113 del 29 dicembre 1993, con il quale è stata autorizzata la modifica della composizione della miscela combustibile e l'aumento della quantità dei rifiuti da incenerire;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 57 del 21 aprile 1995, con il quale è stata rinno-

vata l'autorizzione di cui al decreto n. 28/1990 per ulteriori cinque anni;

– decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 141 del 10 settembre 1995, con il quale è stata approvata una variante relativa alla sostituzione del mulino e l'installazione di un separatore inerziale;

VISTA l'istanza della Ditta Fornaci Ermacora - S.r.l., dell'8 gennaio 1998, assunta al prot. n. 41923 del 22 gennaio 1998, di approvazione di modifiche apportate al sistema di alimentazione fornace ed alla tettoia adibita a stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi;

DATO ATTO che il soprarichiamato progetto di variante, a firma dell'ing. Bruno Bessega, si compone dei seguenti elaborati:

All. 1 Relazione tecnica - datata 8 gennaio 1998;

All. 2 Planimetria prospetti e sezioni tettoia stoccaggio materiali sc. 1:100 - datata 8 gennaio 1998;

All. 3 Sistema di alimentazione pneumatico combustibile sc. 1:50 e 1:25 - datata 8 gennaio 1998;

All. 7 Planimetria pianta capannone fornaci sc. 1:1000 e 1:200 - datata 20 marzo 1990;

All. 9 Sistema alimentazione combustibile sc. 1:50 e 1:25 - datata 20 marzo 1990;

VISTO, a norma dell'articolo 5, comma 16, del D.P.G.R. n. 01/1998, l'accertamento del Servizio Tutela ambientale di questa Provincia, della non sostanzialità della variante ai sensi dell'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale 30/1987, in quanto la stessa non comporta l'aumento della potenzialità dell'impianto, ne la modifica dei rifiuti ivi conferiti e/o del ciclo tecnologico applicato;

RICHIAMATA la nota del Servizio Tutela ambientale di questa Provincia prot. n. 6626 del 16 giugno 1999 e il successivo sollecito prot. n. 12244 del 30 settembre 1999, con le quali è stato chiesto al Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale presso la Direzione regionale dell'ambiente, se la Ditta è in possesso dell'autorizzazione all'emissioni in atmosfera di cui al D.P.R. 203/1988 e se ha provveduto agli adempimenti di cui al decreto 503/1997;

RICHIAMATA la nota del Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico e ambientale prot. AMB/19639 del 7 ottobre 1999, con la quale informa che la Ditta risulta autorizzata alla continuazione dell'attività ai sensi del D.P.R. 203/1988, mentre è in istruttoria la pratica ai sensi del decreto 503/1997;

VISTA quindi la deliberazione di Giunta regionale n. 165 dell'1 febbraio 2000 «D.M. 503/1997 - Società Fornaci Ermacora - S.r.l. Autorizzazione alla continuazione delle emissioni in atmosfera relativamente all'impianto di termodistruzione sito in Comune di Arzene (Pordenone) in deroga a quanto previsto dal D.M. 503/1997 allegato 1» trasmessa dalla Direzione regionale dell'Ambiente con nota prot. AMB/3340 del 15 febbraio 2000;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale del Comune di Arzene n. 50 del 5 dicembre 1998, pervenuta a mezzo della Direzione regionale dell'Ambiente con prot. n. AMB/23910 del 17 novembre 1998, con la quale esprime parere favorevole alla variante proposta dalla Ditta Fornaci Ermacora - S.r.l.;

VISTA la deliberazione del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» n. 1237 del 9 novembre 1998, trasmessa con nota prot. n. 45198/ISP. del 19 novembre 1998, con la quale esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla variante proposta dalla Ditta Fornaci Ermacora S.r.l.;

CONSIDERATO che la variante della Ditta è proposta in sanatoria, il Servizio Tutela ambientale della Provincia con nota prot. 7105 del 30 giugno 1999 ha chiesto al Comune di Arzene se le opere già realizzate sono state regolarizzate sotto l'aspetto edilizio ed urbanistico;

VISTA quindi la copia della Concessione n. 98/016/S del 7 maggio 1998 del Sindaco del Comune di Arzene, trasmessa a mezzo della Ditta Fornaci Ermacora - S.r.l. con nota pervenuta il 27 settembre 1999;

VISTA la nota della Ditta, pervenuta il 26 agosto 1999, con la quale ha comunicato la modifica della propria ragione sociale in Fornaci Ermacora - S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Comune di Arzene, via Grava n. 16;

VISTO il certificato del 3 settembre 1999 della C.C.I.A.A. di Pordenone contenente l'attestazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, pervenuto il 27 settembre 1999 dalla Ditta Fornaci Ermacora - S.p.A.;

RITENUTO di confermare per il collaudo della variante, l'ing. Giuseppe Carniello di Pordenone, nato a Brugnera il 12 novembre 1948, già nominato con il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 141 dell'11 settembre 1995;

RITENUTO, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del servizio (articolo 53, 1° comma, legge n. 142/1990);

DELIBERA

1. Di dare atto che la Ditta Fornaci Ermacora - S.r.l. ha modificato la propria ragione sociale in Fornaci Ermacora - S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Comune di Arzene, via Grava n. 16;

2. Di approvare il progetto di variante non sostanziale nelle premesse descritto presentato dalla Ditta Fornaci Ermacora - S.p.A. di Arzene, già Fornaci Ermacora - S.r.l.

3. Di dare atto che le opere previste dalla variante di cui al precedente punto 1 risultano eseguite ed autorizzabili.

4. Di confermare per il collaudo dei lavori di cui sopra, l'ing. Giuseppe Carniello di Pordenone, già nominato con decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 141 dell'11 settembre 1995.

Il collaudo riguarderà la compiuta realizzazione della variante con l'accertamento della rispondenza al progetto come sopra approvato. Lo stesso dovrà essere tempestivamente trasmesso, in orginale, a questo Ente a cura della Ditta.

Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

5. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

6. Di stabilire che rimangono impregiudicati i diritti di terzi, privati ed Enti.

7. Di stabilire che la Provincia si riserva la facoltà di modificare sospendere o revocare la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

8. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

9. Di stabilire che il presente atto verrà trasmesso alla Ditta Fornaci Ermacora - S.p.A. di Arzene, al Comune di Arzene, al Dipartimento di prevenzione della Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone, al Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico della Direzione regionale dell'Ambiente, e al collaudatore.

10. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 14, del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., e che la relativa spesaè già stata assunta con determina dirigenziale n. 2000/144 esecutiva in data 28 gennaio 2000.

11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

12. Di precisare, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990, il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

IL PRESIDENTE: Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale 9 marzo 2000, n. 67. Ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio di Sesto al Reghena. Approvazione variante progettuale centro di raccolta, rottamazione veicoli. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 30/1987, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

RICHIAMATI quindi i precedenti provvedimenti autorizzativi relativi al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, sito in Comune di Sesto al Reghena;

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 71 del 30 settembre 1993, di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione del sopraccitato centro;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 149 del 2 novembre 1994 di approvazione di un progetto di variante;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 5 del 16 gennaio 1998 di autorizzazione all'esercizio del suddetto centro;

RILEVATO che da accertamenti effettuati presso il suddetto centro sono state accertate alcune irregolarità, tra le quali l'aver realizzato una platea cementata perimetrata su due lati da un muretto di cemento di circa 1 metro di altezza, non prevista nei progetti approvati, che hanno comportato l'assunzione dei seguenti provvedimenti:

- determina dirigenziale num. reg. gen. 1999/1616 esecutiva in data 23 agosto 1999 di diffida all'osservanza delle prescrizioni autorizzative;
- determina dirigenziale num. reg. gen. 1999/1893 esecutiva in data 15 ottobre 1999 di sospensione dell'efficacia del decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 5 del 16 gennaio 1998, relativamente alla gestione del centro, sino al 31 dicembre 1999;
- determina dirigenziale num. reg. gen. 1999/2522 esecutiva in data 28 dicembre 1999 di ulteriore sospensione dell'efficacia del decreto n. 5/1998, sino al 31 marzo 2000, revocabile ad avvenuta approvazione del progetto, realizzazione e collaudo delle relative opere;

VISTA l'istanza della Ditta Autodemilizioni International di Sut Claudio, con sede a Sesto al Reghena, via Ippolito Nievo, n. 84, datata 27 dicembre 1999, pervenuta il 30 dicembre 1999, assunta al prot. n. 67306, di volturazione dei decreti n. 71 del 30 settembre 1993, n. 149 del 2 novembre 1994 e n. 5 del 16 gennaio 1998, nonché di approvazione di un progetto di variante non sostanziale del centro di cui sopra, concernente l'adeguamento di alcune parti dell'impianto e l'installazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue;

DATO ATTO che la suddetta istanza e il progetto allegato ricomprendono, fra l'altro, opere non conformi ai precedenti progetti approvati che hanno condotto all'assunzione dei predetti provvedimenti di diffida e sospensione;

VISTE le successive integrazioni pervenute in data 19 gennaio 2000, prot. n. 2144, in data 2 febbraio 2000, prot. n. 4833 ed in data 10 febbraio 2000;

DATO ATTO che la predetta variante progettuale, a firma dell'ing. Nevio Venerus, si compone dei seguenti elaborati datati dicembre 1999:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Tav. 1 Estratto catastale e corografia
- Tav. 2 Planimetria generale - schema fognario - particolare vano tecnico;
- Tav. 1.1 Planimetria generale posizionamento bacino di contenimento (datata 22 gennaio 2000);

ACCERTATA, a norma dell'articolo 5, punto 16, del D.P.G.R. n. 01/1998, da parte del Servizio Tutela ambientale di questa Provincia, la non sostanzialità della variante ai sensi dell'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale 30/1987, in quanto la stessa non comporta l'aumento della potenzialità dell'impianto, né la modifica dei rifiuti ivi conferiti e/o del ciclo tecnologico applicato;

DATO ATTO, altresì, che le opere di cui alla autorizzazione edilizia in sanatoria n. 99/A02629, prot. 13005 del 27 dicembre 1999 sono state oggetto di certificato di regolare esecuzione datato 31 dicembre 1999, da parte dei Direttore dei lavori e che tali opere non risultano conformi ai progetti autorizzati da questo Ente;

VISTA la nota del Comune di Sesto al Reghena prot. n. 2103 del 28 febbraio 2000, con la quale si attesta la conformità urbanistica dell'intervento agli atti amministrativi emessi dal Comune nonché la conformità dello scarico a quanto già approvato con autorizzazione n. 99/50004 del 21 dicembre 1999 da parte del Comune stesso;

VISTA la dichiarazione del Sig. Sut Claudio del 9 febbraio 2000 con la quale attesta che «...tutte le opere edili eseguite in difformità agli strumenti urbanistici comunali, come da ordinanza sindacale n. 34 del 18 ottobre 1999, sono state realizzate in conformità alla documentazione tecnica presentata a codesto Ente ed al Comune di Sesto al Reghena in osservanza delle vigenti disposizioni in materia urbanistica, del vigente P.R.G. e del regolamento di edilizia comunale del Comune di Sesto al Reghena, con il rilascio da parte del Comune della seguente documentazione: - autorizzazione allo scarico delle acque reflue prat. n. 99/S004 del 21 dicembre 1999; - autorizzazione in sanatoria prat. n. 99/A02629 del 27 dicembre 1999;

DICHIARA inoltre che le opere edili oggetto di Denuncia di Inizio Attività (DIA) saranno realizzate in conformità alla documentazione tecnica presentata a codesto Ente in data 2 febbraio 2000. A questo riguardo è stata presentata in data 29 gennaio 2000 Denuncia di Inizio Attività (DIA) al Comune di Sesto al Reghena, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia urbanistica del vigente P.R.G. e del regolamento di edilizia comunale del Comune di Sesto al Reghena.»;

VISTA la comunicazione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» di cui al prot. n. 5922/DP del 6 marzo 2000, con la quale esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla richiesta di installazione presentata;

VISTO il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Pordenone in data 6 marzo 2000 con la dichiarazione di non sussistenza delle cause impeditive di cui alla legge n. 575/1965, e successive modifiche;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo16 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni, le opere di variante sopra descritte sono soggette a collaudo;

RITENUTO approvabile il progetto di variante, ed autorizzabile la realizzazione delle opere in argomento dando anche atto dell'avvenuta modifica della denominazione della Ditta in Autodemolizioni International di Sut Claudio;

RITENUTO, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di concedere l'autorizzazione richiesta;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del servizio (articolo 53, 1º comma, legge n. 142/1990);

DELIBERA

1. Di dare atto che la Ditta Sut Claudio ha modificato la propria denominazione in Autodemolizioni International di Sut Claudio, con sede in Sesto al Reghena, via Ippolito Nievo, n. 84.

2. Di approvare per quanto di competenza il progetto di variante, nelle premesse descritto, riguardante l'adeguamento di alcune parti dell'impianto e l'installazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue, appartenenti al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi, della Ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio sito in Comune di Sesto al Reghena.

3. Di autorizzare la Ditta Autodemilizioni International di Sut Claudio all'esecuzione delle opere ancora da realizzare della variante di cui al precedente punto 2.

4. Di stabilire che la Ditta dovrà comunicare alla Provincia di Pordenone, al Comune di Sesto al Reghena e all'A.R.P.A Dipartimento provinciale di Pordenone la data di ultimazione dei lavori ed il nominativo del Direttore degli stessi.

5. Di nominare collaudatore dei lavori di cui sopra l'ing. Leonelli Clemente, nato a Lugo (RA), il 3 gennaio 1940, con recapito a Sacile in via Balliana, 2 B.

6. Il collaudo riguarderà la realizzazione della variante, con l'accertamento della rispondenza al progetto approvato.

Il collaudo dovrà essere tempestivamente trasmesso a questo Ente a cura della Ditta.

Gli oneri di collaudo sono a carico del soggetto autorizzato.

7. La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.

Rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

9. Il presente atto verrà trasmesso alla Ditta Autodemilizioni International di Sut Claudio di Sesto al Reghena, al Comune di Sesto al Reghena, alla Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» Dipartimento di Prevenzione, all'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Pordenone.

10. Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.

11. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

12. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni di cui in premessa.

13. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1987.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

IL PRESIDENTE: Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale 23 marzo 2000, n. 75. Ditta Geo Nova Friuli - S.p.A. di San Vito al Tagliamento. Progetto di variante sostanziale n. 4 impianto di stoccaggio rifiuti speciali.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 30/1987, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

PREMESSO che attualmente la Ditta Geo Nova Friuli - S.p.A. di San Vito al Tagliamento gestisce in Comune di San Vito al Tagliamento, Zona Ponte Rosso, su area catastalmente censita al foglio 4, mappale n. 639, un impianto di stoccaggio di rifiuti speciali non pe-

ricolosi costituiti da materiali metallici ferrosi e non, imballaggi in genere, ecc., per un quantitativo massimo annuo di 38.000 tonnellate e per una capienza massima di 1.050 tonnellate;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 147 del 2 novembre 1994, di approvazione del progetto presentato dalla Ditta Metaltrading - S.r.l. di San Felice del Benaco (Brescia);
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 32 del 27 febbraio 1996 di autorizzazione alla costruzione;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 1 del 9 gennaio 1997 di approvazione di una variante non sostanziale;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 36 del 27 febbraio 1997 di autorizzazione alla gestione;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 4 del 13 gennaio 1998 di approvazione di un ulteriore progetto variante non sostanziale;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 57 del 9 aprile 1998 di voltura della autorizzazione per l'esercizio dalla Ditta Metaltrading - S.r.l. alla Ditta R.ECO.R. - S.r.l. di San Vito al Tagliamento;
- delibera della Giunta Provinciale n. 414 del 14 ottobre 1999 di approvazione di variante non sostanziale relativa all'ampliamento del capannone;
- determinazione dirigenziale num. reg. gen. 2000/104 esecutiva in data 21 gennaio 2000 di volturazione dell'autorizzazione all'esercizio dalla Ditta R.ECO.R. - S.r.l. alla Ditta Geo Nova Friuli - S.p.A.;

VISTA l'istanza della Ditta R.ECO.R. con sede a San Vito al Tagliamento, via Carnia, n. 9, datata 30 settembre 1999, assunta al prot. di questo Ente al n. 59002 del 4 ottobre 1999, di approvazione del progetto di variante n. 4 dell'impianto di stoccaggio-cernita-trattamento-recupero rifiuti speciali;

DATO ATTO che la suddetta istanza è comprensiva, fra l'altro, della richiesta di autorizzazione alla realizzazione delle opere di variante;

DATO ATTO che la variante progettuale, predisposta dallo Studio Tecnico Associato T.E.A., a firma dell'ing. Nevio Venerus e denominata «impianto stoccaggio-cernita-trattamento-recupero rifiuti speciali - progetto di variante n. 4», si compone dei seguenti elaborati datati settembre 1999:

- Relazione tecnico illustrativa con gli allegati A, B e C;
- Tav. 1 Planimetria, layout generale;
- Tav. 2 Vaglio rotante - prospetti;

VISTE le dichiarazioni del progettista ing. Nevio Venerus del 28 settembre 1999 e del 21 ottobre 1999 che il progetto di variante in argomento non riguarda i punti di cui alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1, dell'articolo 5 del D.P.G.R. n. 01/1998, e le attività in argomento non sono assoggettate al D.P.R. 203/1988;

DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante sostanziale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/1987, in quanto vi è una modifica della tecnologia generale applicata all'impianto ed un aumento della potenzialità da 38.000 a 49.000 ton/anno dello stesso; pertanto si è avviato il procedimento in data 25 ottobre 1999, prot. n. 13291 in base al D.P.G.R. n. 01/1998;

VISTA la nota del Comune di San Vito al Tagliamento prot. n. 28295 del 17 dicembre 1999, pervenuta il 23 dicembre 1999, prot. n. 66736, con la quale viene trasmessa la deliberazione della Giunta comunale n. 350 del 17 dicembre 1999, esprimente il parere favorevole;

VISTA la nota dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» del 17 dicembre 1999, prot. n. 37459/ISP., pervenuta il 22 dicembre 1999, prot. n. 66740, con la quale trasmette la deliberazione del Direttore generale dell'1 dicembre 1999, n. 867 che esprime il «parere favorevole, per quanto di competenza, al rilascio dell'autorizzazione alla Ditta: R.ECO.R. - S.r.l. per l'approvazione di un progetto di variante sostanziale relativa all'impianto di stoccaggio, cernita, trattamento, recupero di rifiuti speciali non pericolosi, nella installazione di nuove macchine ed impianti, nella realizzazione di setti divisori, nell'aumento della quantità di rifiuti trattati da 38.000 t/anno a 49.000 t/anno, in Comune di San Vito al Tagliamento via Carnia, n. 9 località zona industriale Ponterosso.»;

VISTA l'istanza della Ditta Geo Nova Friuli - S.p.A. del 12 gennaio 2000 al prot. n. 1053, per la voltura della predetta richiesta di autorizzazione del 30 settembre 1999;

VISTA la presa d'atto di tale volturazione da parte della Provincia comunicata ai soggetti competenti con nota dell'11 febbraio 2000, prot. n. 7246;

VISTA l'istanza della Ditta Geo Nova Friuli - S.p.A. datata 12 gennaio 2000, assunta al prot. al n. 1054 del 12 gennaio 2000, di volturazione, a favore della succitata Ditta, dell'autorizzazione alla realizzazione della variante di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 414 del 14 ottobre 1999;

VISTE le integrazioni progettuali, pervenute con nota del 3 febbraio 2000, prot. n. 5444, e costituite dagli elaborati, a firma dell'ing. Nevio Venerus del gennaio 2000, che contengono oltre, ad una parte descrittiva, gli elaborati grafici:

- planimetria zone di stoccaggio, cernita, trattamento (Tav. 3);
- reti raccolta acque bianche e nere (Tav. 4);

VISTO il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Pordenone in data 31 dicembre 1999 con la dichiarazione di non sussistenza delle cause impeditive di cui alla legge n. 575/1965, e successive modifiche;

VISTO il parere favorevole della C.T. di cui al D.P.G.R. n. 1/1998 riunitasi in data 7 marzo 2000, con le seguenti prescrizioni: «presso l'impianto non potranno essere stoccati contemporaneamente più di 90 mc di fanghi ad alto contenuto di rame; i materiali fini con diametro <30 mm dovranno essere stoccati e movimentati con cautela in modo da evitarne la dispersione eolica»;

PRESO ATTO che queste prescrizioni sono di tipo gestionale e che pertanto saranno recepite nell'autorizzazione all'esercizio;

VISTO l'articolo 5 del D.P.G.R. n. 1/1998, in particolare i commi 12 e 14;

DATO ATTO altresì che rimangono in capo al Comune di San Vito di Tagliamento la determinazione e la riscossione degli oneri di urbanizzazione e di quelli sul costo di costruzione, se dovuti;

DATO ATTO che l'opera è soggetta a collaudo ai sensi della vigente normativa regionale che disciplina l'attività di smaltimento rifiuti. Che al riguardo era stato incaricato, con decreto del Presidente della Provincia n. 32 del 27 febbraio 1996 e successivi provvedimenti, l'ing. Aristide Iseppi Perosa;

RITENUTO di confermare quale collaudatore il professionista di cui al precedente comma;

RITENUTO, altresì, di procedere alla volturazione dell'autorizzazione alla realizzazione della variante di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 414 del 14 ottobre 1999;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del servizio (articolo 53, 1° comma, legge n. 142/1990);

DELIBERA

1. Di volturare l'autorizzazione alla realizzazione della variante di cui alla deliberazione n. 414 del 14 ottobre 1999 a favore della Ditta Geo Nova Friuli - S.p.A. con sede a San Vito al Tagliamento, via Carnia, n. 9.

2. Di approvare il progetto di variante, nelle premesse descritto, denominato «Impianto di stoccaggio-cernita- trattamento-recupero rifiuti speciali Progetto di variante n. 4», ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.G.R. n. 1/1998.

3. Di autorizzare la Ditta Geo Nova Friuli - S.p.A., con sede a San Vito al Tagliamento, via Carnia, n. 9, all'esecuzione dei lavori previsti dalla variante di cui al precedente punto 1.

4. Le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, al Comune di San Vito al Tagliamento e alla Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» Settore di prevenzione.

La comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi.

I lavori dovranno iniziare ed essere ultimati rispettivamente entro 12 e 36 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione.

Le apparecchiature di cui alla variante in argomento, non potranno essere poste in esercizio prima di essere state sottoposte a collaudo, da effettuarsi in corso d'opera che risulta vincolante per l'esercizio dell'impianto.

5. Per la realizzazione di predetta variante viene nominato, ai sensi della legge regionale 30/1987, collaudatore in corso d'opera l'ing. Aristide Iseppi Perosa di Pordenone, nato a Latisana (Udine) il 5 agosto 1941.

Il collaudo in corso d'opera, riguarderà la compiuta realizzazione della variante in argomento, la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi, l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato.

Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

Il certificato di collaudo dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Provincia di Pordenone a cura della Ditta Geo Nova Friuli - S.p.A.

6. La Ditta Geo Nova - S.p.A. dovrà tenere costantemente e preventivamente informato il collaudatore sull'avanzamento dei lavori, affinché, quest'ultimo provveda, di volta in volta a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo.

7. Di dare atto che la Conferenza Tecnica ha indicato le seguenti prescrizioni: «presso l'impianto non potranno essere stoccati contemporaneamente più di 90 mc di fanghi ad alto contenuto di rame; i materiali fini con diametro <30 mm dovranno essere stoccati e movimentati con cautela in modo da evitarne la dispersione eolica». Le succitate prescrizioni saranno riprese nel provvedimento di autorizzazione alla gestione dell'impianto.

8. La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

9. Rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

10. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

11. Di stabilire che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/1998, il presente atto verrà notificato alla Ditta Geo Nova Friuli - S.p.A. di San Vito al Tagliamento, e inviato al Comune di San Vito al Taglia-

mento, al Dipartimento di prevenzione della Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone, alla Direzione regionale dell'Ambiente, al collaudatore ing. Aristide Iseppi Perosa di Pordenone.

12. Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 2000/144 esecutiva in data 28 gennaio 2000.

13. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1987.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE: Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale 18 maggio 2000, n. 158. Diniego all'approvazione del progetto di variante sostanziale con ampliamento delle quantità e tipologie di rifiuti di cui all'istanza del 20 agosto 1999 presentata dalla Ditta Boz Carta - S.n.c. di San Vito al Tagliamento.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 30/1987, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto Presidente Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

PREMESSO che attualmente le Ditte Boz Carta - S.n.c. e Boz - S.r.l. di San Vito al Tagliamento gestiscono in via Zuccherificio a San Vito al Tagliamento, Zona Artigianale, un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti urbani provenienti da raccolte differenziate e di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali metallici ferrosi e non, e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani;

PREMESSO inoltre che le summenzionate Ditte svolgono la suddetta attività sia in regime autorizzatorio ex articolo 28 del decreto legislativo 22/1997, sia in regime semplificato ex articoli 31-33 del decreto legislativo 22/1997 per un quantitativo massimo annuo di 67.440 tonnellate;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

A) Boz Carta - S.n.c.- Stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi (metallici e carta):
   - decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 81 del 15 ottobre 1993, di approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione e alla gestione;
   - decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 99 del 13 maggio 1999 di approvazione variante, aggiornamento CER e rinnovo esercizio;

B) Boz Carta - S.n.c.- Selezione e stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi (plastica):
   - decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 80 del 15 ottobre 1993 di approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione e alla gestione;
   - determina dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 1270 del 13 ottobre 1998 di denegazione rinnovo esercizio;

C) Boz Carta - S.n.c.- Stoccaggio provvisorio di R.S.U. da raccolte differenziate:
   - decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 42 del 22 marzo 1995 di approvazione del progetto;
   - decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 48 del 19 marzo 1998 di approvazione variante e autorizzazione all'esercizio;

D) Boz - S.r.l.- Stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi (metallici):
   - decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 82 del 15 ottobre 1993, di approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione e alla gestione;
   - determina dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 1269 del 13 ottobre 1998 di rinnovo esercizio;

RICHIAMATE quindi le comunicazioni relative al suddetto impianto:

A) Boz - S.r.l., iscrizione nel registro di cui all'articolo 33, 3° comma del decreto legislativo 22/1997 al n. 43 in data 15 settembre 1998;

B) Boz Carta - S.n.c., iscrizione nel registro di cui all'articolo 33, 3° comma del decreto legislativo 22/1997 al n. 44 in data 15 settembre 1998;

VISTA l'istanza della Ditta Boz Carta - S.n.c., datata 20 agosto 1999, assunta al prot. di questo Ente al n. 55449 del 20 agosto 1999, di approvazione di un progetto di variante che in relazione all'attività sopradescritta, prevede l'unificazione in capo alla sola Ditta Boz Carta - S.n.c. delle sopraelencate autorizzazioni e comunicazioni in regime semplificato, l'aumento delle quantità e tipologie dei rifiuti conferibili e la rinuncia alla attività in regime semplificato ad avvenuta approvazione della variante in argomento;

DATO ATTO che la suddetta istanza, su richiesta del Servizio ecologia della Provincia, è stata integrata in data 5 ottobre 1999;

DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante sostanziale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/1987, in quanto si prevede un aumento della potenzialità dell'impianto e una modifica delle tipologie dei rifiuti conferibili; pertanto è stato avviato il procedimento, ai sensi del D.P.G.R. n. 01/1998, in data 18 ottobre 1999, prot. n. 13021;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di San Vito al Tagliamento, n. 344 del 6 dicembre 1999 con la quale è stato espresso parere favorevole sul progetto di variante in argomento, subordinatamente «alla realizzazione di idonei strumenti di trattamento delle acque reflue di dilavamento dei piazzali prima che le stesse siano immesse nella rete consortile Z.I.P.R., al fine di prevenire possibili forme di inquinamento del corpo idrico ricettore.»;

VISTA la deliberazione del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» n. 865 dell'1 dicembre 1999, con la quale, sul progetto di variante, è stato espresso parere favorevole alle seguenti condizioni: «- presso l'impianto non devono essere trattati rifiuti putrescibili, polverulenti e soggetti al trasporto eolico; - nei piazzali esterni non devono essere eseguite lavorazioni che comportino l'aumento anche temporaneo della rumorosità (es. riduzione volumetrica di metalli, macinazione del legno, ecc.); - deve essere tassativamente rispettato il quantitativo massimo di materiale stoccato... sia in arrivo, sia in lavorazione che in partenza, imposto dal certificato antincendio prot. 1978/40-161 del 18 febbraio 1999 rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pordenone.»;

DATO ATTO la Conferenza Tecnica nella seduta del 18 aprile 2000 all'unanimità ha espresso parere negativo al progetto di variante in argomento in quanto la documentazione progettuale prodotta è carente ed inoltre le modalità previste per l'attività sono state giudicate non idonee a garantire la tutela dell'ambiente, in particolare:

- «la mancanza dei dati sul traffico e sulla rumorosità;
- l'insufficiente rete fognaria per la gestione delle acque dei piazzali;
- l'insufficiente descrizione del ciclo di attività, un esempio esemplificativo è in relazione ai rifiuti compostabili, per i quali nulla è stato detto delle modalità di lavorazione e di stoccaggio;
- si ritiene alquanto discutibili che si proponga di svolgere l'attività all'aperto, il che, tra l'altro, contrasta con analoghi impianti presenti in Regione che svolgono l'attività in aree coperta;
- la presenza di più Ditte nello stesso sito, in caso di inquinamento, può rendere difficile l'accertamento delle responsabilità;
- non sono state fornite informazioni coerenti circa la descrizione e composizione dei rifiuti destinati alla discarica che costituiscano il 60% dei rifiuti trattati nell'impianto»;

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra, di procedere al diniego dell'istanza in oggetto;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto da parte della Giunta Provinciale entro 30 giorni dal parere della Conferenza Tecnica;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente di Servizio (articolo 53 - 1° comma, legge n. 142/1990);

DELIBERA

1. Per i motivi indicati in premessa di rigettare l'istanza della Ditta Boz Carta - S.n.c. con sede in via Zuccherificio, n. 25/b, Comune di San Vito al Tagliamento, datata 20 agosto 1999, assunta al prot. di questo Ente al n. 55449 del 20 agosto 1999, di approvazione di un progetto di variante in premessa descritto.

2. Di restituire gli atti allegati all'istanza di cui al precedente punto 1), alla Ditta Boz Carta - S.n.c. disponendo altresì l'archiviazione della pratica, mentre l'originale dell'istanza ed un originale di tutti gli elaborati rimangono acquisiti agli atti di questo Ente.

3. Di stabilire che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/1998, il presente atto verrà notificato alla Ditta Boz Carta - S.n.c. di San Vito al Tagliamento, e inviato al Comune di San Vito al Tagliamento, al Dipartimento di Prevenzione della Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone, ai Servizi per la Disciplina dello smaltimento rifiuti e della Valutazione dell'impatto ambientale della Direzione regionale dell'ambiente e al Servizio Tutela del paesaggio e bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione territoriale.

4. Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale della Regione per la

sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 2000/144 esecutiva in data 28 gennaio 2000.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE: Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale 8 giugno 2000, n. 185. Enel - S.p.A. Discarica di 2ª categoria, tipo A in Comune di Cordenons. Approvazione variante non sostanziale. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

PREMESSO che l'Enel - S.p.A. è titolare di una discarica di 2ª categoria, tipo A in Comune di Cordenons, località «Boscat», foglio 5, mappale 513, della superficie totale di circa 140.000 mq. per un volume complessivo di 200.000 mc. di rifiuti speciali inerti provenienti dai lavori inerenti l'impianto idroelettrico di Cordenons;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi e gli atti relativi alla suddetta discarica:

- decreto del Sindaco di Cordenons del 22 ottobre 1992, prot. n. 14598 di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione e gestione;
- certificato di regolare esecuzione a firma dell'ing. Ermanno Mortarelli trasmesso con nota 3 novembre 1993;
- comunicazione di inizio attività in data 8 novembre 1993;
- decreto del Sindaco di Cordenons del 6 dicembre 1995, prot. n. 25712 di integrazione del precedente decreto sindacale del 22 ottobre 1992;

RICHIAMATA la comunicazione dell'Enel - S.p.A. di cessazione d'uso della discarica, pervenuta in data 13 febbraio 1997 e la successiva nota di questo Ente del 6 marzo 1997;

VISTA l'istanza dell'Enel - S.p.A. del 28 luglio 1997 assunta al prot. n. 57423 del 29 luglio 1997, di approvazione di un progetto di variante della discarica in argomento;

DATO ATTO che la suddetta variante riguarda la sistemazione finale della discarica dopo lo smaltimento di 77.000 mc. dei complessivi 200.000 mc. del progetto approvato, in quanto l'Enel ha concluso i lavori afferenti l'impianto idroelettrico di Cordenons e quindi non necessita più smaltire rifiuti inerti;

DATO ATTO che il soprarichiamato progetto di variante, a firma dell'ing. Roberto Sperotto, si compone dei seguenti elaborati:

- relazione finale di consistenza;
- situazione finale planimetria e sezione;

DATO ATTO che i suddetti interventi a norma dell'articolo 11 della legge regionale 30/1987 costituiscono una variante non sostanziale al progetto approvato;

SENTITA in merito l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» che, con nota del 3 settembre 1997, prot. n. 38019/ISP., ha espresso parere favorevole dal punto igienico sanitario al progetto di variante in argomento, e ha avanzato la proposta di «...mantenere inalterata l'attuale recinzione esistente facendo così in modo di salvaguardare la fauna insediata e la flora esistente non consentendo così futuri scarichi abusivi.»;

SENTITO anche il Comune di Cordenons che con nota del 4 settembre 1997, prot. 19855, ha comunicato di non avere particolari osservazioni riguardo al progetto di variante e nel contempo ha fatto presente «...la necessità di mantenere la recinzione dell'area a salvaguardia dello smaltimento abusivo di rifiuti.»;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico provinciale, nella seduta del 14 ottobre 1997, ha esaminato il progetto e ha ritenuto insufficiente la documentazione tecnica trasmessa per l'adozione del parere di competenza, questo Ente con nota dell'1 dicembre 1997 ha chiesto all'Enel l'invio di integrazioni;

VISTA la suddetta documentazione integrativa che è stata trasmessa con nota del 18 giugno 1998 e consiste in un elaborato grafico denominato «Discarica materiali - Situazione finale planimetria e sezioni»;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico provinciale, nella seduta del 10 agosto 1998, ha effettuato un sopralluogo presso la discarica in argomento e ha ritenuto di assumere presso il Comune di Cordenons informazioni in merito alla destinazione dell'area di che trattasi;

RICHIAMATA quindi la nota del 25 marzo 1999 del Comune di Cordenons, che su richiesta di questo Ente, ha comunicato che «...L'area della discarica è di proprietà del Demanio Militare, ... ricade rispetto al vigente P.R.G. in area per attrezzature e servizi. Questa Amministrazione intende subentrare all'Enel - S.p.A. nella gestione, ottenendo in concessione l'area dal Demanio Militare, mantenendo la recinzione esistente e destinandola a ripopolamento faunistico.»;

VISTO infine il parere favorevole al progetto di variante espresso dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale, Servizio regionale della Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, con nota prot. P.T./7797/1.410-PM/524400 del 13 aprile 2000, in quanto l'area ricade in zona vincolata di cui al decreto legislativo 490/1999. La citata Direzione regionale, fra l'altro precisa che «... Questo Servizio, verificati i lavori e operato un confronto tra l'area in oggetto ed i limitrofi magredi, ritiene che l'intervento eseguito, ancorché parzialmente, abbia comunque conseguito un risultato positivo evidenziato anche dalla spontanea crescita di vegetazione arborea ed arbustiva. Da ultimo, si suggerisce di inserire nel provvedimento autorizzativo previsioni riguardo alla dismissione della recinzione e, al Comune di Cordenons, un maggiore controllo e pulizia dei vari rifiuti sparsi nelle zone contermini alla discarica in oggetto. ...»;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta dell'Enel - S.p.A. e di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente di Servizio (articolo 53 - 1° comma legge n. 142/1990);

DELIBERA

1. Di approvare il progetto di variante nelle premesse descritto relativo alla discarica di 2ª categoria, tipo A posta in località «Boscat» in Comune di Cordenons, di cui ai decreti sindacali del 22 ottobre 1992 e del 6 dicembre 1995.

2. Di autorizzare l'Enel - S.p.A. alla sistemazione finale della discarica secondo le previsioni della variante di cui al precedente articolo 1 alle seguenti prescrizioni:

a) la recinzione della discarica potrà essere mantenuta, nel caso in cui l'Enel - S.p.A. acquisisca dal Comune di Cordenons un atto formale di impegno a subentrare nel futuro utilizzo dell'area. Detto atto dovrà essere trasmesso dall'Enel - S.p.A. alla Provincia di Pordenone;

b) a norma dell'articolo 16, 5° comma della legge regionale n. 30/1987, dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione delle previsioni progettuali e della precedente lettera a), da trasmettere alla Provincia di Pordenone;

c) la garanzia finanziaria, su richiesta della Ditta, sarà svincolata dal Comune di Cordenons a chiusura dell'impianto, previo accertamento da parte della Provincia di Pordenone della corretta sistemazione dell'area.

3. Di dare atto che con nota prot. P.T./7797/1.410-PM /524400 del 13 aprile 2000, la Direzione regionale della pianificazione territoriale ha espresso il proprio parere favorevole, come parzialmente descritto nelle premesse, con i suggerimenti ivi riportati.

4. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

5. Di stabilire che la presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti eventualmente necessari, di competenza di Enti ed organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.

6. Di stabilire che rimangono impregiudicati i diritti di terzi, privati ed Enti.

7. Di stabilire che la Provincia si riserva la facoltà di modificare sospendere o revocare la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

8. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

9. Di stabilire che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del D.P.G.R. 01/1998, il presente atto verrà notificato all'Enel - S.p.A., e inviato al Comune di Cordenons, al Dipartimento di Prevenzione della Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone e al Servizio Tutela paesaggio e bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione territoriale;

10. Di stabilire che il presente atto, corredato dal progetto di variante approvato, a norma dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 490/1999, verrà trasmesso alla Soprintendenza per i beni ambientali del

Friuli-Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali. L'efficacia dello stesso rimarrà sospesa per il periodo previsto dall'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 14, del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., e che la relativa spesa è già stata assunta con determina dirigenziale n. 2000/144 esecutiva in data 28 gennaio 2000.

12. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

IL PRESIDENTE: Elio De Anna

Deliberazione della Giunta Provinciale 8 giugno 2000, n. 186. Discarica di categoria 1ª, 2º lotto, in Comune di Maniago, località Cossana. Proroga del termine dei lavori. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984 dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del citato D.P.R. 915/1982 e pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, contenente norme per la prima applicazione del succitato D.P.R. 915/1982;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, così come successivamente modificata ed integrata;

VISTO il regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. LL.PP./739-PN/ESR/168 del 12 maggio 1988 con il quale, tra l'altro, è stato approvato il progetto per la costruzione di una discarica di 1ª categoria in Comune di Maniago, località Cossana, redatto nell'ottobre 1987 ed il Comune di Maniago è stato autorizzato a costruire la discarica di che trattasi;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. LL.PP/1320-PN/ESR/168 del 6 giugno 1988 con il quale il Comune di Maniago è stato autorizzato a gestire la discarica suddetta per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./130-PN/ESR/168 del 10 marzo 1989 con il quale il 1º comma dell'articolo 1 del decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. LL.PP/739-PN/ESR/168 del 12 maggio 1988 è stato sostituito con l'approvazione del progetto generale aggiornato per la costruzione della discarica di cui trattasi, redatto nel novembre 1988 e con l'approvazione del progetto esecutivo del primo lotto dei lavori di cui sopra, mentre l'articolo 2 dello stesso decreto è stato sostituito con l'autorizzazione nei confronti del Comune di Maniago alla costruzione del primo lotto della discarica di cui trattasi;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/632-PN/ESR/168-A del 3 luglio 1991 con il quale è stato approvato il progetto relativo al 2º lotto funzionale della discarica e contestualmente è stata autorizzata la relativa costruzione in conformità al progetto medesimo;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./633-PN/ESR/168 del 3 luglio 1991 di voltura dell'autorizzazione alla gestione del 1º lotto della discarica, dal Comune di Maniago alla Società Friul Julia Appalti - S.r.l.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./866-PN/ESR/168-A del 29 aprile 1992 con il quale la Società Friul Julia Appalti - S.r.l. con sede a Udine, via Bolivia, n. 30, è stata autorizzata alla gestione del 2º lotto della citata discarica fino all'esaurimento del lotto stesso e comunque per un periodo non superiore ad anni 3 dalla data del provvedimento;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./1583-PN/ESR/168 del 19 ottobre 1993 con il quale è stato approvato il progetto di variante mediante parziale soprelevazione del 1º lotto della discarica in argomento subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al voto n. 18/4/93 del Comitato Tecnico regionale del 14 luglio 1993;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./1910-PN/ESR/168-B dell'1 ottobre 1992, con il quale sono stati approvati il progetto generale aggiornato della discarica in oggetto, denominato «Discarica Cossana. Ampliamento - 2º lotto», e il progetto esecutivo dell'ampliamento - 2º lotto della discarica medesima, a sua volta suddiviso in due stralci ese-

cutivi, nonché il Comune di Maniago è stato autorizzato alla costruzione dell'ampliamento - 2° lotto, subordinatamente alle prescrizioni di cui al voto n. 48/4/92 del Comitato Tecnico regionale del 4 giugno 1992;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell'ambiente n. AMB./1155-PN/ESR/168-B del 2 agosto 1993 con il quale la Società Friul Julia Appalti - S.r.l. è stata autorizzata alla gestione del 1° stralcio dell'ampliamento - 2° lotto della discarica in parola, fino all'esaurimento e comunque per un periodo non superiore ad anni tre dalla data del provvedimento stesso;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./1155-PN/ESR/168 del 3 ottobre 1994 con il quale è stata confermata la Commissione di collaudo già nominata con il decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. LL.PP./739-PN/ESR/168 del 12 maggio 1988 e confermata con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./130- PN/ESR/168 del 10 marzo 1989, n. AMB./632-PN/ESR/168-A del 3 luglio 1991, n. AMB./1910-PN/ESR/168-B dell'1 ottobre 1992 e n. AMB./1583-PN/ESR/168 del 19 ottobre 1993;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1641-PN/ESR/168-B del 30 dicembre 1994 con il quale la Società Friul Julia Appalti - S.r.l. è stata autorizzata alla gestione del 2° stralcio dell'ampliamento - 2° lotto della discarica suddetta fino all'esaurimento del medesimo e comunque non oltre il 2 agosto 1996;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/784-PN/ESR/168-B del 30 aprile 1996 con il quale è stato approvato il progetto di soprelevazione - 2° lotto della discarica di che trattasi e il Comune di Maniago è stato autorizzato alla esecuzione dei lavori;

DATO ATTO che l'articolo 3 del decreto AMB 784/96 prevede che le opere previste dal progetto approvato, comprese quelle da realizzarsi successivamente all'esaurimento della discarica, dovranno essere realizzate entro il 30 aprile 1999;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 169 del 27 aprile 1999, di proroga al 30 aprile 2000 del termine di esecuzione dei lavori inerenti la sistemazione finale del 2° lotto della discarica;

VISTA l'istanza del Comune di Maniago prot. n. 7931 del 28 aprile 2000, assunta al protocollo della Provincia al n. 17449 del 2 maggio 2000, di proroga di 90 giorni del termine di cui all'articolo 3 del succitato decreto AMB/784/96, così come prorogato con la deliberazione di Giunta provinciale n. 169/1999 soprarichiamata;

RITENUTO di accogliere l'istanza del Comune di Maniago e di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente di Servizio (articolo 53 - 1° comma, legge n. 142/1990);

DELIBERA

1. Di fissare al 30 luglio 2000 il termine di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/784-PN/ESR/168-B del 30 aprile 1996 così come prorogato con la deliberazione di Giunta provinciale n. 169 del 27 aprile 2000.

2. Rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti precedenti che non siano in contrasto con il presente atto.

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento integralmente al Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione di cui all'articolo 5, comma 14 del D.P.G.R. n. 01/1998, nonchè al Comune di Maniago, alla Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e alla Società Friul Julia Appalti - S.r.l. di Udine.

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

IL PRESIDENTE: Elio De Anna

Deliberazione della Giunta Provinciale 8 giugno 2000, n. 187. Ditta General Beton Triveneta - S.p.A.: diniego approvazione progetto di variante.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 30/1987, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto Presidente Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il D.P.G.R. 11 ottobre 1996, n. 0376/Pres. «Piano regionale di protezione dall'amianto»;

PREMESSO che attualmente la Ditta Generla Beton Triveneta - S.p.A. di Cordignano (Treviso) gestisce in Comune di Porcia una discarica di 2ª categoria, tipo A per rifiuti speciali inerti;

PREMESSO inoltre che la suddetta discarica interessa una porzione di una cava denominata «Dell'Agnese» e si sviluppa in n. 2 lotti per un volume utile complessivo di 530.000 mc.;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

– decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 70 del 16 aprile 1998, di approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione e alla gestione della discarica;
– delibera di Giunta provinciale n. 303 del 22 giugno 1999 di approvazione variante progettuale relativa a modalità realizzative degli argini della discarica;

VISTA l'istanza della Ditta General Beton Triveneta - S.p.A. datata 4 ottobre 1999, assunta al prot. di questo Ente al n. 59248 del 6 ottobre 1999, di approvazione di un progetto di variante per lo smaltimento in discarica di rifiuti costituiti da amianto a matrice resinoide o cementizia (CER 17 01 05);

DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante sostanziale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/1987, in quanto si prevede un aumento della potenzialità dell'impianto e una modifica delle tipologie dei rifiuti conferibili; pertanto è stato avviato il procedimento, ai sensi del D.P.G.R. n. 01/1998, in data 18 ottobre 1999, prot. n. 13021;

VISTA la deliberazione del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» n. 866 dell'1 dicembre 1999, con la quale, sul progetto di variante, è stato espresso parere favorevole alle seguenti condizioni: « - prima dell'inizio dell'attività di conferimento dei rifiuti dovrà essere presentato un piano standard per le operazioni che si andranno ad eseguire durante le varie fasi di smaltimento al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria n. 6 «Friuli Occidentale»; - tra il terzo e il sesto mese di attività dovrà essere valutato il rischio amianto ed il grado di esposizione degli operatori coinvolti.»;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Porcia n. 329 del 24 dicembre 1999, con la quale è stato espresso parere non favorevole sul progetto di variante in argomento, in quanto l'Ufficio Edilizia Privata del citato Comune con nota del 22 dicembre 1999, allegata alla predetta deliberazione come parte integrante e sostanziale, ha espresso parere di non conformità urbanistica del progetto di variante in base al vigente P.R.G.C.;

DATO ATTO la Conferenza Tecnica nella seduta del 9 maggio 2000 all'unanimità ha espresso parere negativo al progetto di variante in argomento in quanto la documentazione progettuale prodotta è carente, in particolare:

– «il progetto di variante non ha tenuto conto delle modifiche al P.R.G.C. del Comune di Porcia, intervenute con l'approvazione della variante n. 12 adottata in data 29 maggio 1998 ed approvata in data 29 aprile 1999. Detta variante prevede che il sito della discarica verrà interessato da una strada di interesse regionale di cui al Piano regionale della viabilità del 1988 e al Piano provinciale della viabilità del 1995.

Al riguardo si osserva che, come già detto, il progetto non descrive:

– il tracciato, anche presunto, della strada sia in relazione al sito di smaltimento dell'amianto che della sistemazione finale;
– le fasce di rispetto stradali, dato che le stesse non sono aree indisturbate alla stregua di un prato stabile, in quanto possono essere comunque oggetto di escavazione per posizionamento di segnaletica verticale ed illuminazione stradale, guard rail, canalizzazioni e pozzetti meteoriche, collegamenti elettrici, ecc.;
– gli ipotetici tempi e modalità di realizzazione della strada e le interrelazioni con la discarica (quote, materiali, pendenze, profili fianchi discarica, scarpate strada, ecc.).

Inoltre sono riscontrabili ulteriori carenze in ordine alla descrizione delle modalità di ricopertura del «cemento- amianto», nonché contraddizioni tra l'istanza che prevede lo smaltimento del solo amianto in conto terzi, rispetto agli elaborati nei quali si afferma la necessità dello smaltimento di tutti i rifiuti in conto terzi al fine di assicurare la ricopertura del «cemento-amianto».»

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra, di procedere al diniego dell'autorizzazione richiesta ed all'archiviazione dell'istanza in oggetto;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto da parte della Giunta Provinciale entro 30 giorni dal parere della Conferenza Tecnica;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente di Servizio (articolo 53 - 1° comma, legge n. 142/1990);

DELIBERA

1. Per i motivi indicati in premessa di denegare, alla ditta General Beton Triveneta - S.p.A, di Cordignano (Treviso), l'approvazione del progetto di variante per lo smaltimento in discarica di rifiuti costituiti da amianto a matrice resinoide o cementizia (CER 17 01 05), in premessa descritto e pertanto, di archiviare l'istanza datata 4 ottobre 1999, assunta al prot. di questo Ente al n. 59248 del 6 ottobre 1999.

2. Di restituire gli atti allegati all'istanza di cui al precedente punto 1), alla Ditta General Beton Triveneta - S.p.A. disponendo altresì l'archiviazione della pratica, mentre l'originale dell'istanza ed un originale di tutti gli elaborati rimangono acquisiti agli atti di questo Ente.

3. Di stabilire che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/1998, il presente atto verrà notificato alla Ditta General Beton Triveneta - S.p.A. di Cordignano (Treviso) e inviato al Comune di Porcia, al Dipartimento di Prevenzione della Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone, al Servizio per la Disciplina dello smaltimento rifiuti della Direzione regionale dell'ambiente.

4. Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 2000/144 esecutiva in data 28 gennaio 2000.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE: Elio De Anna

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, con riserva del posto al personale di ruolo dell'Azienda ospedaliera di Trieste.

Si pubblica, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 del D.P.R. 483/1997 la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, con riserva del posto al personale di ruolo dell'Azienda ospedaliera di Trieste, ai sensi dell'articolo 1, del decreto n. 458 del 21 ottobre 1991, approvata con delibera n. 381 del 15 giugno 2000:

Graduatoria generale:

Cognome e nome	Titoli	Pr. scritta	Pr. pratica	Totale
1. Gripari Carla	25.000	24.500	25.000	74.500
2. Gustin Gianfranco	25.100	22.500	21.000	68.600
3. Gregis Maurizio	0	20.500	16.500	37.000

Graduatoria riservataria:

Cognome e nome	Titoli	Pr. scritta	Pr. pratica	Totale
1. Gripari Carla	25.000	24.500	25.000	74.500
2. Gustin Gianfranco	25.100	22.500	21.000	68.600

Trieste, 14 luglio 2000

IL RESPONSABILE DELLA S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Bando di pubblica selezione per chiamata diretta, per titoli ed esami, a n. 10 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.A.) - Cat. B.

In attuazione alla determinazione del Responsabile della S.O. politiche del Personale 30 giugno 2000, n. 435 - esecutiva ai sensi di legge - è indetta pubblica selezione, per titoli ed esami, per la copertura dei sottoindicati posti, vacanti nella vigente dotazione organica aziendale:

- operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.A.) - cat. B
- posti n. 10.

La norma secondo cui, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 21 ottobre 1991, n. 458, combinato disposto degli articoli 1 e 6, la metà dei posti - arrotondabile all'unità superiore - messi a selezione è riservata con priorità al personale in servizio a tempo indeterminato presso questa Azienda ospedaliera, con inquadramento nella dotazione organica della stessa, rimane congelata in attesa della conclusione e della relativa ammissione a selezione riservata del personale dipendente, a tempo indeterminato, che frequenta il corso sperimentale di formazione integrata per il conseguimento della qualifica professionale di A.D.E.S.T.-O.T.A.

All'assunzione nei posti si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Per l'ammissione alla selezione e le modalità di espletamento della stessa si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle contenute al titolo IV del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, nonché qualora applicabili quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro in vigore per il comparto.

Ai sensi dell'articolo 77 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e successiva rettifica, si applicano, inoltre, le norme generali di cui ai titoli I e II del decreto stesso.

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 - 1º comma - decreto legislativo n. 29/1993).

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per la selezione;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento della selezione.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE DI ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) età non inferiore ad anni 18;

b) aver assolto l'obbligo scolastico;

c) attestato di qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza (A.D.E.S.T.-O.T.A. o O.T.A.).

Ai sensi del punto 6 dell'articolo 6 del D.M. 21 ottobre 1991, n. 458 alla selezione è ammesso anche il personale che, in carenza del titolo di studio (scuola dell'obbligo) previsto dalla vigente normativa, abbia maturato una anzianità di servizio di anni cinque nella posizione funzionale immediatamente inferiore che, nel caso degli operatori tecnici, deve essere nello stesso mestiere.

Ai sensi dell'articolo 4 - 2º comma del D.M. 30 gennaio 1982 l'appartenenza ad un ruolo nominativo regionale nella stessa posizione funzionale e figura professionale del posto messo a selezione consente agli iscritti la partecipazione alla selezione stessa a prescindere dal possesso dei requisiti specifici richiesti.

Prove di esame:

- prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione;
- colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte.

NORMATIVA GENERALE DELLE SELEZIONI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti della pubblica selezione, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della selezione, immediatamente efficace, è approvata con provvedimento del direttore generale.

La graduatoria dei vincitori della selezione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali la selezione è stata bandita e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili nella vigente dotazione organica aziendale.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) idoneità fisica all'impiego:

   1) L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera, prima dell'ammissione in servizio;

   2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

d) titolo di studio e professionale per l'accesso al posto messo a selezione.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per la pubblica selezione;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati quali dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dalla selezione, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile (rif. punto 5);
- fotocopia, non autenticata ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 4 del D.M. 30 gennaio 1982 dovranno inoltre allegare alla domanda documentazione attestante l'iscrizione ad un ruolo nominativo regionale nella stessa posizione funzionale e figura professionale del posto messo a selezione.

Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti del-

la valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocini non valutabili in norme particolari. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità in concorsi o pubbliche selezioni relative alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 22, D.M. 30 gennaio 1982) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, anche il monte ore settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 23, D.M. 30 gennaio 1982) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria o di rafferma, prestati presso le FF.AA. o nell'Arma dei Carabinieri, devono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni e integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autentica ai sensi di legge.

Il diritto del candidato a comprovare con dichiarazione fatti, stati e qualità, oltre a quelli indicati dall'articolo 2 della legge n. 15/1968 é esercitato con le modalità stabilite in materia dalle norme in vigore.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda presentata, di presentare dichiarazioni sostitutive e/o temporaneamente sostitutive sottoscritte ai sensi della vigente normativa. Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti ed accompagnate da copia fotostatica di un documento di identificazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare, anche a campione, quanto autocertificato.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, - intestato all'Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia» di Udine - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

6 - Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell' Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale della Azienda ospedaliera S. Maria

della Misericordia) direttamente all'Ufficio Protocollo Generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.45/12.30 - 14.15/15.45, martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illegibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 44 della legge 17 settembre 1987, n. 494 e dal D.P.R. n. 483/1997.

I criteri di valutazione ed in generale, le modalità di espletamento della selezione saranno disciplinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 41 e seguenti del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove sarà comunicato agli interessati, non meno di venti giorni prima dell'inizio delle prove medesime, con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento.

Le prove di selezione, sia pratica che orale, non possono aver luogo nei giorni festivi, ne nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione dei vincitori.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità tecnica degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale del 1° settembre 1995, integrato dal C.C.N.L. 7 aprile 1999, la stipulazione del

contratto di lavoro individuale per l'ammissione a tempo indeterminato sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti della selezione e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore anche in materia di autocertificazione.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato é costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. 1º settembre 1995.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di selezione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.

Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 e dall'articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di due mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L 1º settembre 1995.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, sospensione o revoca della medesima.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di modificare il numero dei posti messi a selezione, di sospendere o revocare la selezione stessa qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o la opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio acquisizione del personale, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complemen-

tari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio acquisizione del personale, dell'Ufficio Gestione giuridica del personale e dell'U.O. Costi del personale, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 68/1998, nonchè dalla legge 24 dicembre 1986, n. 938 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di servizio militare.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 13 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio Acquisizione del personale della Struttura operativa Politiche del personale - 1º piano (Ufficio n. 15 - telefono 0432/554351-554352) - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

IL RESPONSABILE DELLA S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Sergio Grillone

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria della Misericordia»
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 Udine

..l.. sottoscritt.. (a) . . . .

CHIEDE

di essere ammess.. alla pubblica selezione, per titoli ed esami a n. . . . . . posti di operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.A.), bandito il . . . . n. . . . . ;

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, ai sensi degli articoli 2 - 4 - 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara:

- di essere nat.. a . . . . il . . . . ;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale: . . . . ;
- di risiedere a . . . . , via . . . . , n. . . . . . . ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . .);
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di . . . . (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);
- di godere dei diritti civili e politici in . . . . (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (licenza o diploma): . . . . conseguito il . . . . presso (Scuola o Istituto): . . . . (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione alla selezione:
  - attestato di qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.A. oppure A.D.E.S.T.-O.T.A.);

- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (c): . . . . ;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: . . . . (d);
- (indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);
- di essere dispost.. ad assumere servizio presso qualsiasi unità operativa dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: . . . . (allegare documentazione probatoria) (e);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
- di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dalla Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (f) - (in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione);
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 . . . . e a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge n. 104/1992);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  – sig. . . . .

  via/piazza . . . . n. . . . . .

  telefono n. . . . .

  cap. n. . . . . città . . . .

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

(firma) . . . .

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il settore di attività o presidio di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

e) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;

f) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera S. Maria della Misericordia - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h. 8.45/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì h. 8.45/13.45).

Graduatorie di merito di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di dirigente medico (ex 1° livello) di radioterapia, radiodiagnostica e neurochirurgia.

Con decreti del Direttore generale 16 giugno 2000, n. 582, 27 giugno 2000 n. 629 e 5 luglio 2000, n. 660, sono state approvate, rispettivamente, le seguenti graduatorie di merito dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

– n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di radioterapia:

1) Polsinelli dott. Margherita
nata il 18 luglio 1967 punti 79,100 su punti 100

2) Ricci dott. Francesco Pio
nato il 2 dicembre 1963 punti 70,200 su punti 100

ed è stata dichiarata vincitrice la sig.:

Polsinelli dott. Margherita.

– n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di radiodiagnostica:

1) Meduri dott. Stefano
nato il 26 luglio 1968 punti 87,200 su punti 100

ed è stato dichiarato vincitore.

– n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di neurochirurgia:

1) Vindigni dott. Marco
nato l'8 aprile 1969 punti 76,850 su punti 100

ed è stato dichiarato vincitore.

Udine, 3 luglio 2000

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Oreste Tavanti

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente sanitario di 1° livello di neonatologia.

Con decreto del Direttore generale 27 giugno 2000, n. 630, è stata approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

– n. 1 posto di dirigente sanitario di 1° livello di neonatologia

1) Carlone dott.ssa Micaela
nata il 17 aprile 1960 punti 82,710 su punti 100

ed è stata dichiarata vincitrice.

Udine, 3 luglio 2000

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Oreste Tavanti

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2 «ISONTINA»

GORIZIA

Avviso di sorteggio componenti commissioni esaminatrici del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico (ex 1o livello) di medicina trasfusionale.

A norma dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, nella sala riunioni dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina», via Vittorio Veneto, n. 24 - 3° piano - Gorizia, la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice del concorso pubblico sottosegnato nel giorno e all'ora indicata:

6 settembre 2000 - ore 9.30

1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina trasfusionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE f.f.:
dott. Francesco Alessandrini

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 «ALTO FRIULI»

GEMONA DEL FRIULI (Udine)

Bando di pubblico concorso per n. 30 posti di infermiere: avviso di rettifica.

Si comunica che il bando concorsuale emesso dall'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» relativo alla copertura di n. 30 posti di Operatore professionale sanitario infermiere Cat. «C», pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 5 luglio 2000, alla pagina 4931, è stato rettificato annullando il seguente capoverso: «In presenza di un numero di candidati idonei disabili riservatari inferiore alla quota di riserva, l'Azienda procederà all'assunzione di altrettanti candidati idonei validi sino alla copertura dei complessivi n. 30 posti vacanti.».

d'ordine del Direttore Generale
IL RESPONSABILE DELLA S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 «MEDIO FRIULI»

UDINE

Sorteggio componenti commissioni concorsi pub-

blici, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di cardiologia e n. 5 posti di fisioterapisti.

Il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, alle ore 9.30, presso il servizio del personale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», 1º piano, via Colugna, n. 50, Udine, la commissione appositamente nominata provvederà al sorteggio, con la procedura dei numeri casuali, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 483/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dei componenti le commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami:

a) n. 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di cardiologia

b) n. 5 posti di O.P.S. - fisioterapisti, cat. c).

Si precisa che, se in detta seduta l'esito del sorteggio risulterà infruttuoso, lo stesso sarà ripetuto nella medesima giornata delle settimane successive sino al completamento dei nominativi dei componenti la Commissione.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.:
dott. Alberto Piotrowski

COMUNE DI TRIESTE

Concorso pubblico per il conferimento di n. 5 posti di «assistente sociale coordinatore» - VII q.f.

Si rende noto che è stato bandito un concorso pubblico per il conferimento di n. 5 posti di «assistente sociale coordinatore» - VII q.f.

Requisiti specifici per l'accesso:

Diploma universitario di assistente sociale oppure diploma di assistente sociale, e l'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali.

Termine ultimo per la presentazione della domanda:

14 agosto 2000 entro le ore 17.

Estratto dell'avviso di concorso: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 14 luglio 2000.

Per informazioni e ritiro del bando di concorso rivolgersi al Comune di Trieste - Ufficio Concorsi, Largo Granatieri, n. 2 - V piano, telefono 040/675-4757/4312/4675 oppure all'U.R.P., Piazza Unità d'Italia, n. 6, telefono 040/675-4850. Il bando è disponibile nel sito Internet www.comune.trieste.it.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
Romana Meula

ENTE PARCO NATURALE
DELLE PREALPI GIULIE

RESIA (Udine)

Avviso relativo al calendario dalle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione del Consigliere ambientale-forestale dell'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie.

In esecuzione dell'articolo 8, comma 1, del bando-regolamento per l'assunzione in ruolo mediante pubblico concorso, per titoli ed esami del Consigliere ambientale-forestale dell'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, si rende noto che le prove scritte avranno svolgimento presso la scuola media del Comune di Resia (Udine), via San Giorgio n. 49, con la seguente cadenza:

- 1ª Prova - diritto e legislazione forestale ed ambientale:

  venerdì 15 settembre 2000 - ore 15.

- 2ª Prova - selvicoltura, botanica, zoologia forestale ed alpina, ecologia e pianificazione ecologica

  venerdì 22 settembre 2000 - ore 15.

I candidati, ai quali non sia stata notificata l'esclusione dalle prove, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, nei giorni ed ore sopra specificati, muniti di valido documento di riconoscimento.

Resia, lì 14 luglio 2000

d'ordine del Presidente della Commissione
IL SEGRETARIO:
dott. Gianni Verona